

Ricorrente: s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di -

FATTO

La di s.a.s., per il tramite dell'avv. di, ha presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di - un'istanza d'accesso avente ad oggetto copia integrale dei verbali delle dichiarazioni rese dai signori e , in sede di accertamento ispettivo.

Precisava che la società aveva ricevuto la notifica dei verbali di accertamento e notificazione numeri/.....-.....-..... e del 15/01/2020 in relazione ai quali si rendeva necessaria, per ragioni di difesa, l'acquisizione della predetta documentazione, dovendo valutare la proposizione di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del 17 febbraio 2020 sulla base delle seguenti motivazioni. Quanto al verbale del sig. l'amministrazione precisava che lo stesso non era stato sentito durante l'accertamento ispettivo, quanto invece al verbale del sig. negava l'accesso poiché "ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 757/94 sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva ed i documenti contenenti notizie sulla situazione dei lavoratori"

Avverso il predetto provvedimento di rigetto la s.a.s., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, fornendo chiarimenti sulla vicenda, ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non risultano allegate le ricevute di invio dello stesso ai terzi controinteressati - noti alla ricorrente - cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli art. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente: Associazione Onlus

Contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; Aeroporti S.p.A.

FATTO

La Associazione - Onlus si è rivolta nuovamente alla Commissione con riferimento a questione già decisa nella seduta del 20 Febbraio 2020 con l'accoglimento del ricorso dalla stessa presentato avverso la Aeroporti S.p.A. che aveva opposto silenzio diniego alla istanza di accesso sottesa al medesimo ricorso. Il ricorso veniva invece rigettato nei confronti dell'ENAC, perché non in possesso della documentazione richiesta.

La Associazione, con nuova istanza, riferiva che successivamente alla pronuncia della Commissione era seguito provvedimento espresso di diniego da parte della Aeroporti S.p.A. e conseguentemente chiedeva alla Commissione una nuova pronuncia di accoglimento.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza presentata deve ritenersi inammissibile vertendo su questione già decisa dalla stessa, peraltro con pronuncia di accoglimento in favore della ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Sede di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla sede di dell'INPS un'istanza di accesso avente il seguente oggetto: “tutta la documentazione inerente la propria posizione previdenziale ex Inpdap, con particolare riferimento a quella in base alla quale è stato compilato l'estratto conto contributivo Inps (regime generale) ed ex Inpdap come risultante alla data odierna (presentante comunque errori dopo quattro anni di segnalazioni)”.

Motivava la richiesta ostensiva con la necessità di “valutare le necessarie azioni in sede giudiziaria e amministrativa per la correzione degli errori presenti nell'estratto conto contributivo ex Inpdap, già inutilmente richieste informalmente e formalmente dal 15/01/2016”.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con provvedimento del 30 gennaio 2020 deducendo di non detenere ulteriori documenti da visionare rispetto alle precedenti richieste avanzate. Precisava di rimanere a disposizione per i periodi per i quali il richiedente riteneva incongruenti i dati nonché a segnalare agli istituti scolastici di riferimento del periodo interessato. L'amministrazione dichiarava di rimanere pertanto in attesa del dettaglio e degli istituti interessati.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione ricorrente la quale ribadisce di non aver mai inteso opporre un diniego di accesso e di aver avuto molteplici contatti con l'odierno ricorrente al fine di soddisfarne le necessità conoscitive. Dichiarava di aver invitato l'istante a precisare l'oggetto della richiesta ostensiva riferita a “tutta la vita lavorativa della contribuzione ex Inpdap”, con rapporti di lavoro discontinui con diversi enti pubblici e Ministeri, ciascuno con caratteristiche contrattuali diverse. Il richiedente, pur a fronte dell'invito ricevuto, non avrebbe precisato la richiesta d'accesso proponendo, invece, ricorso. L'amministrazione insiste pertanto per il rigetto del ricorso non potendo dirsi sussistente un rigetto dell'istanza d'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il provvedimento impugnato non si configura come atto di diniego, così condividendo l'eccezione sollevata dall'INPS: l'amministrazione ha

dichiarato di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già ostesa in passato e, ribadendo la propria disponibilità a consentire l'accesso, aveva invitato – ed invita - il ricorrente a precisare con dettaglio i dati incongruenti e gli istituti interessati al fine di dirimere la controversia. Ciò premesso si può osservare che l'istante, nella propria richiesta ostensiva, faceva riferimento all'estratto conto contributivo (...) “come risultante alla data odierna”, così – si ritiene - evidentemente intendendo richiedere documentazione successiva a quella già ricevuta. Nel ricorso il sig. precisa infatti “*Osservo che l'ultima richiesta effettuata risale al 12 luglio 2017 e, quindi, l'affermazione dell'INPS non corrisponde al vero posto che dal luglio 2017 al 10/01/2020 vi sono documenti da visionare come risulta dall'estratto conto contributivo al 10/01/2020 (che evidenzia periodi contributivi sino al 31/10/2019)*”.

La Commissione ritiene pertanto - in un'ottica di massima trasparenza - di dover accogliere il ricorso con riferimento alla documentazione, eventualmente esistente, successiva a quella già ricevuta dal ricorrente in occasione di precedenti accessi, vantando il sig. un interesse qualificato all'accesso richiesto avente ad oggetto documentazione personale, e quindi sempre accessibile da parte del titolare, nonché un interesse endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della legge 241/'90. La Commissione invita, però, il ricorrente a fornire alla amministrazione resistente le ulteriori precisazioni della documentazione di interesse, come richiesto dalla amministrazione, così da poter soddisfare in pieno il proprio interesse all'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Funzione Pubblica CGIL di

contro

Amministrazione resistente: Casa di Cura - Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

La Funzione Pubblica CGIL di – per il tramite del Segretario Generale - aveva presentato una istanza d’accesso rivolta alla Casa di Cura di, accreditata con il SSN, richiedendo copia della seguente documentazione relativa a due verifiche ispettive effettuate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di presso la struttura:

- verbale in cui sono state riportate le dichiarazioni del dirigente sindacale sig.nella giornata del 26 settembre 2019;
- copia dei verbali ispettivi redatti dai funzionari dell’ASP nelle giornate del 26 settembre 2019 e del 01 ottobre 2019.

Motivava l’istanza deducendo: “Nella qualità di rappresentanti dei lavoratori e di “garanti” dei loro diritti, è nostra prerogativa fare accesso agli atti relativi a verifiche ispettive che abbiano ad oggetto accertamenti comunque connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti di Codesta Casa di Cura”.

Precisava l’istante che nell’ambito delle predette visite “gli ispettori hanno proceduto all’audizione di un nostro dirigente sindacale, sul tema dell’effettivo orario di lavoro e della prestazione riabilitativa erogata dalla struttura sanitaria”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata la Funzione Pubblica CGIL di, come rappresentata, adiva nei termini la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso. Perveniva memoria della amministrazione la quale eccepiva, tra l’altro, quanto segue: “(...) *La richiesta di riesame inoltre, ove fosse ammissibile è infondata nel merito (...) si consideri che l’accesso riguarda atti redatti e provenienti dall’ASP (ispezioni) alla quale pertanto, andava rivolta l’eventuale richiesta di accesso non essendo nella disponibilità di questa Casa di Cura disporre la consegna e la visione di atti provenienti da un terzo e tanto più da una amministrazione pubblica. La CGIL ben sapendo di non potere ottenere copia o visionare un accertamento ispettivo da parte dell’ASP sta tentando di aggirare l’ostacolo credendo di poter raggirare la legge servendosi di un escamotage. Infatti, l’ASP non avrebbe mai potuto accogliere la richiesta sia perché trattavasi di una ispezione (equiparabile al verbale di accertamento contestazione dell’ispettorato del lavoro di cui al D.M. 753/94), sia perché mancherebbe nel richiedente un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione genericamente tutelata collegata al documento del quale si chiede l’accesso. Mancherebbe quindi quella stretta correlazione tra il documento della PA ed uno specifico interesse del richiedente che non può essere rinvenibile in un’acquisizione di una situazione di fatto che*

può essere facilmente accertata dal sindacato attraverso l'esercizio delle sue prerogative. In sostanza saremmo in presenza di un accesso finalizzato ad un controllo generalizzato dell'operato della Casa di Cura e della P.A. e, conseguentemente, nella possibilità di divulgare un documento in danno della privacy del privato alla sua immagine alla sua professionalità e alla produzione aziendale (...)".

La Commissione nella seduta del 19 Dicembre 2019, preliminarmente riconoscendo la propria competenza ad esaminare il ricorso considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, sospendeva la decisione ritenendo necessario acquisire dalla ricorrente le deleghe dei lavoratori interessati alla presentazione del ricorso *de quo*. Si osservava infatti che la documentazione richiesta non riguarda le prerogative del sindacato *in senso lato* ma attiene ad una specifica vicenda – la ispezione dell'ASP - che ha coinvolto alcuni lavoratori e con riferimento alla quale il Sindacato prospetta una eventuale adizione della autorità giudiziaria.

La Commissione richiedeva, altresì, un chiarimento all'ASP di in merito all'oggetto della ispezione ed alla vicenda sottesa al medesimo accertamento, con la richiesta di precisazione se i verbali richiesti contengano le dichiarazioni dei lavoratori della Casa di Cura.

Con riguardo alla posizione della ASP di la Commissione osservava, inoltre, che qualora la Casa di Cura di non fosse effettivamente in possesso della documentazione richiesta - e quindi non competente ai fini dell'accesso - doveva dirsi tenuta, ex art. 6 comma 2 del DPR 184/2006, ad inoltrare immediatamente l'istanza di accesso ricevuta alla amministrazione che tale documenti detenga.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimanevano interrotti.

Perveniva nota della Casa di Cura di dal tenore della quale non è dato comprendere, di nuovo, se essa sia o meno in possesso della documentazione richiesta né, d'altro canto risulta che la stessa abbia inoltrato, per competenza, l'istanza di accesso alla Asp di

In ottemperanza all'incumbente istruttorio disposto perveniva alla Commissione nota della ricorrente alla quale risulta allegata copia della sola delega alla presentazione del ricorso del sig., dirigente del medesimo sindacato.

Nessuna comunicazione è mai pervenuta dalla Asp di

DIRITTO

La Commissione preso atto dell'invio da parte della ricorrente della sola delega relativa al dirigente del sindacato sig. – e non anche dei dipendenti nell'interesse dei quali dichiarava di agire – ritiene il ricorso meritevole di accoglimento solo con riferimento alla richiesta di cui al primo punto della istanza, avente ad oggetto le dichiarazioni del sig. stesso, alle quali il medesimo – in quanto titolare - ha diritto di accedere anche per il tramite del delegato sindacato.

La Commissione ritiene pertanto di accogliere parzialmente il ricorso nei confronti della Casa di Cura di , qualora la stessa detenga effettivamente la documentazione di cui al primo punto della richiesta, ovvero nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di qualora sia essa la amministrazione detentrica della documentazione *de qua* e quindi competente ai fini dell'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso limitatamente alla documentazione di cui al primo punto della istanza e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso, ciascuna per la parte di propria competenza, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ambito Territoriale di
.....

FATTO

Il sig., docente, riferisce di aver presentato in data 21 novembre 2019 un'istanza di accesso rivolta all' Ambito Territoriale di del MIUR avente ad oggetto documentazione relativa alla posizione in graduatoria di prima fascia ed alla nomina in servizio della collega

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 20 febbraio 2020, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine Avvocati di – Consiglio di Disciplina

FATTO

Il sig., docente, riferisce di aver presentato un'istanza d'accesso datata 2 gennaio 2020 al Consiglio di Disciplina dell'Ordine Avvocati di, non allegata al presente ricorso.

Il Consiglio di Disciplina riscontrava l'istanza con provvedimento che il medesimo ricorrente riferisce essere datato 2 gennaio 2020 ed avverso il quale, il medesimo, ha adito la Commissione con ricorso del 20 febbraio 2020 affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente: CODACONS

contro

Amministrazione resistente: Banca d'Italia

FATTO

Il CODACONS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso – sia ai sensi della Legge 241/'90 sia ai sensi del Dlgs 33/'13 (accesso civico) - datata 18 dicembre 2019 e rivolta alla Banca d'Italia chiedendo di *“prendere visione ed estrarre copia degli accertamenti, delle ispezioni, delle istruttorie e delle relative risultanze eseguite dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi degli artt. 51, 53, 53-bis, 54 e ss., 67-ter, 68, D. lgv. 1° a 385/1993, della Direttiva 2013/36/UE, del Provvedimento della B.I. del 18 dicembre 2012 e succ. mod., 187-quinquiesdecies, d.lgs. 58/1998, in relazione alla crisi bancaria della Banca di, oggi commissariata. Si chiede, inoltre, alle stesse Autorità di Vigilanza di avere accesso ai nominativi dei soggetti (persone fisiche, enti e società) debitori nei confronti della degli ultimi 4 anni”*.

Motivava l'istanza con riferimento agli scopi statutari della associazione in relazione alla tutela dei risparmiatori che, avendo investito nei mercati finanziari sia individualmente che collettivamente, hanno interesse a conoscere quali accertamenti siano stati eseguiti dalle pubbliche autorità di vigilanza in relazione alla crisi bancaria della Banca di Deduceva pertanto la sussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale dell'Associazione ad avere contezza dei documenti inerenti l'attività svolta dalla Banca d'Italia e da Consob in merito alla vicenda Richiamava altresì la circostanza della avvenuta presentazione di un esposto alla Autorità Giudiziaria chiedendo la verifica dell'operato delle Autorità di Vigilanza bancarie e finanziarie nella vicenda

Con provvedimento notificato in data 30 gennaio 2020 l'amministrazione adita rigettava l'istanza sulla deduzione di una carenza di legittimazione all'accesso richiesto in capo alla associazione istante nonché sull'eccezione che i documenti richiesti sono coperti da segreto d'ufficio ex art. 7 Dlgs 385/1993 (TUB) in ragione della *“esigenza di segretezza certamente sussistente in ragione della incisiva azione di vigilanza che la Banca d'Italia sta svolgendo sulla Banca di”*.

Avverso tale provvedimento il CODACONS, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/'90.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva di non essere competente in ordine alla richiesta di accesso civico presentata ai sensi delle norme del Dlgs 33/2013 e pertanto il ricorso, sotto tale profilo, deve dirsi inammissibile. Quanto alla medesima richiesta di accesso presentata ai sensi della Legge 241/'90, la Commissione secondo il proprio costante orientamento ed in linea con le eccezioni sollevate dalla amministrazione resistente, osserva che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/'90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015). A dette Associazioni non è, infatti, possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" essendo richiesto un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013).

Ciò premesso si osserva che l'indagine sulla sussistenza di interesse qualificato all'accesso richiesto risulta assorbita dalla considerazione che gli atti richiesti risultano coperti da segreto d'ufficio ex art. 7 dlgs 385/1993 (TUB) per la *“esigenza di segretezza in ragione della incisiva azione di vigilanza che la Banca d'Italia sta svolgendo sulla Banca di”*.

A tal riguardo la Commissione precisa che tra i poteri attribuiti alla stessa non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto il ricorso presentato non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile per incompetenza, rigettandolo per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: IPPSAT “.....” di (.....)

FATTO

Il Sig., docente, ha presentato per il tramite dell'avv. una “reiterazione” di richiesta di accesso rivolta all'Istituto “.....” di ed avente ad oggetto “tutti gli elementi della procedura usata per l'inserimento in seconda e fascia della docente”. La originaria richiesta di accesso era stata presentata ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 3 febbraio 2020 sulla base della opposizione presentata dalla controinteressata.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce l'argomentazione già dedotta a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva in primo luogo di non essere competente a decidere dei ricorsi avverso il rigetto (espreso o tacito) opposto dalle amministrazioni alle istanze di *accesso civico* presentate ai sensi del DLgs 33/2013, poiché l'art. 5 comma 7 del predetto decreto radica tale competenza in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della amministrazione adita al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

Ciò premesso la Commissione osserva che il sig. non ha precisato, né nella istanza “reiterata” né nel ricorso, l'interesse qualificato all'accesso richiesto e non ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

Tale carenza di indicazione non consente di poter considerare e valutare l'istanza in termini di “richiesta di accesso documentale” *ex lege* 241/'90.

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale e Provinciale dell'.....

FATTO

La signora, per il tramite dell'avv. di, ha presentato una richiesta di accesso rivolta alla Direzione Regionale dell'..... della Agenzia delle Entrate avente il seguente oggetto:

- dichiarazione dei redditi relativamente agli anni dal 2011 ad oggi;
- certificazione reddituale dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria dal Giugno 2005;
- comunicazioni inviate da Banche ed operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria - Sezione Archivio dei rapporti finanziari - relative ai rapporti continuativi, compresi quelli di deposito di strumenti finanziari, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti anche in qualità di delegante o di delegato, con decorrenza Marzo 2011.

Motivava l'istanza deducendo la necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici attraverso la documentazione richiesta per dimostrare in giudizio le concrete ed effettive disponibilità economiche del marito, in relazione ai bisogni di cura e tutela della figlia minore, avendo il coniuge sospeso da circa un anno la corresponsione del mantenimento della stessa, concordato in sede di separazione consensuale.

L'amministrazione adita rigettava l'accesso con provvedimento del 4 febbraio 2020 declinando, parzialmente, la propria competenza - con riferimento alla richiesta di accesso ai dati reddituali - in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale dell'.....

Avverso tale provvedimento la sig.ra, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi fondato vantando l'istante un interesse difensivo all'accesso richiesto avente ad oggetto documenti la cui conoscenza è

necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione, secondo il proprio costante orientamento, non ritiene di condividere la pur autorevole affermazione contenuta nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017 che qualifica gli atti richiesti come "documenti sensibili del coniuge", trattandosi di dati patrimoniali e reddituali e non di dati sensibili nella definizione recata nel codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003). Parimenti la Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella stessa sentenza richiamata dalla amministrazione a sostegno del diniego opposto. Il CdS statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato "ciò perchè l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perchè il giudice "deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)" e inoltre che "la possibilità di acquisire *extra iudicium* i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato" (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.). Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione dell'art. 492 bis c.p.c. e dell'art. 155 sexies, disp. att. del c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso *ex Legge 241/90* rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tali articoli si riferiscono espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla Legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione -requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame -e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

L'ordinario strumento offerto dalla Legge 241 del 1990 deve considerarsi autonomo e distinto dai menzionati strumenti processualciviltistici successivamente introdotti, che nulla hanno mutato in termini di "accesso documentale" ai sensi della predetta legge.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle Entrate, a prescindere – si precisa - dalle divisioni di competenza all'interno della amministrazione stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita, a prescindere dalle divisioni di competenza all'interno della stessa, a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

Il sig. è stato destinatario dell'avviso di avviso di accertamento n...../..... - emesso dalla Agenzia delle Entrate di Ufficio Controlli - avente ad oggetto gli utili extracontabili per l'anno derivanti dalla sua partecipazione qualificata nella società Srl, ora in Fallimento. all'atto, così notificato al sig., è stato allegato l'avviso di accertamento n. notificato dalla Agenzia delle Entrate di a carico di Srl in Fallimento, per l'anno di imposta, della quale il medesimo era, in quell'anno, già socio.

Il sig. conseguentemente, per il tramite di un procuratore speciale, ragioniere dott., ha presentato alla Agenzia delle Entrate di un'istanza chiedendo di accedere a tutta la documentazione relativa all'accertamento relativo alla predetta società e con particolare urgenza alla relata di notifica del medesimo accertamento in oggetto, conoscere la data in cui l'atto in oggetto è stato notificato, al fine di poter richiedere o far richiedere un accertamento con adesione ovvero proporre, o far proporre, opportuna difesa in quanto interessato.

Deduceva, pertanto, un interesse difensivo dell'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90 con riguardo alla necessità di avere maggiore contezza dei presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste alle basi dei maggiori imponibili accertati nei suoi confronti.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 10 febbraio 2020 sulla base delle seguenti argomentazioni. Il diritto alla difesa del sig., secondo l'amministrazione, risulterebbe *ab origine* garantito in quanto all'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti è stata allegata copia dell'avviso emesso nei confronti della società Srl in Fallimento nel quale sono analiticamente riportati in motivazione i rilievi effettuati dall'Ufficio nei confronti di quest'ultima, che consentono di contestualizzare e ricostruire le fattispecie riprese a tassazione in capo al sig.

L'amministrazione eccepiva inoltre che il sig., *“non essendo il rappresentante legale della società, non è il soggetto legittimato a rappresentare la società verso l'esterno e a compiere gli atti che impegnano la stessa con i soggetti terzi, soggetti tra cui figura anche l'amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, essendo la società sottoposta a procedura fallimentare, il soggetto legittimato a rappresentare la Srl è unicamente il curatore fallimentare nominato con la sentenza di fallimento”*.

Avverso tale provvedimento il sig., come sopra rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, in primo luogo, di non condividere l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente relativa alla carenza di legittimazione del sig. in relazione alla circostanza che la società sia ora in fallimento, e che pertanto il soggetto legittimato a rappresentarla sia il curatore fallimentare. Il sig., si osserva, richiede l'accesso al fine di tutelare la propria posizione personale in relazione all'accertamento notificatogli, non intendendo in alcun modo porre in essere atti che rappresentino la società verso l'esterno. Inoltre, ai fini della valutazione della legittimazione all'accesso ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, si osserva che il sig. non può dirsi "estraneo" all'accertamento che ha coinvolto la società della quale, nell'anno di riferimento, era socio. A conferma di tale posizione qualificata all'accesso si rileva che l'amministrazione ha allegato all'accertamento relativo al sig., proprio l'accertamento notificato alla società che si pone, evidentemente, quale atto presupposto. La Commissione ritiene pertanto che il sig. debba considerarsi legittimato ad accedere alla documentazione richiesta avendo specificato il nesso di strumentalità tra la stessa e la propria posizione giuridica, ed avendo altresì dedotto un interesse difensivo ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90. Si osserva inoltre che il ricorrente ha manifestato particolare interesse ad accedere alla relata di notifica dell'accertamento in oggetto, con riferimento alla quale non pare potersi ravvisare alcuna ragione – da un punto di vista oggettivo - per una eventuale esclusione dall'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Esercito Italiano Reparto Infrastrutture di

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 20 gennaio 2020, un'istanza di accesso rivolta al Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano chiedendo copia del "computo metrico estimativo relativo ai lavori di rimozione dell'amianto avvenuti presso la Caserma "....." di negli anni".

Motivava l'istanza *de qua* con riferimento alla presentata domanda di riconoscimento da causa di servizio per patologia tumorale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, nei termini, affinché la stessa riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha dichiarato di aver consentito l'accesso richiesto tramite invio al richiedente della documentazione oggetto di istanza con comunicazione prot. datata

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio al ricorrente della documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per i diritti civili, Cittadinanza e le Minoranze

FATTO

Il Sig., richiedente la cittadinanza italiana per naturalizzazione presso la Prefettura di, per il tramite dell'avvocato di ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione, avente il seguente oggetto:

- “1) domanda, i relativi allegati e copia della nota di trasmissione dall'U.T.G. di
- 2) copia dei provvedimenti di istruzione compiuti da Codesto Ministero;
- 3) copia di ogni altro atto o documento in possesso o comunque nella disponibilità di Codesto Ente ed inerenti all'istruttoria della pratica di cui all'oggetto;
- 4) copia delle conseguenti determinazioni assunte da Codesto Ente;
- 5) si richiede inoltre di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in sede Ministeriale;
- 6) nonché di tutti gli ulteriori atti e documenti connessi, conseguenti e presupposti, anche se non conosciuti e comunque nella disponibilità di Codesta Amministrazione ed inerenti alla domanda di cui all'oggetto.
- 7) si richiede infine ogni ulteriore informazione relativo allo stato della pratica.”

Motivava l'istanza allegando una necessità difensiva della documentazione richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig., per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto avente ad oggetto documentazione direttamente incidente sulla propria posizione soggettiva nonché un interesse endoprocedimentale, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana. Il ricorso deve considerarsi inammissibile solo con riferimento ai punti 5) e 7) della richiesta poiché, con riferimento a

tale parte, l'istanza d'accesso è volta ad ottenere una mera richiesta di informazioni ed è come tale inammissibile ex art. 22, comma 4 della legge 241/90 ed ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Quanto alla indicazione del nominativo del responsabile del procedimento rimangono tuttavia fermi, si ricorda, gli obblighi di trasparenza vigenti in capo alla amministrazione.

Quanto invece alla richiesta di informazioni sullo stato della pratica la Commissione rende noto, per completezza, che le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie, dichiarandolo parzialmente inammissibile solo con riferimento alla richiesta di informazioni e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il signor, luogotenente dell'Aeronautica Militare, ha presentato alla stessa amministrazione un'istanza datata 14 ottobre 2019 chiedendo di accedere a documentazione relativa al concorso per titoli per la nomina di Sottotenenti in servizio permanente, indetto con D.D. del In particolare l'istante chiedeva la seguente documentazione relativa alla procedura di reclutamento di “..... ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico” per la quale il medesimo ha presentato domanda, classificandosi

- *“copia delle relativa scheda di sintesi, parte integrante del Bando del Concorso citato in premessa del seguente nominativo: Luogotenente nato il, che nella graduatoria finale di merito ha conseguito un punteggio di classificandosi al posto, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni espletate dalla commissione per gli elaborati prodotti”.*

Motivava l'istanza allegando una finalità difensiva della documentazione richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il sig. adiva la Commissione, con ricorso del 10 dicembre 2019, affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di aver fornito riscontro positivo all'istanza di accesso ricevuta, con provvedimento del 12 novembre 2019 allegato alla memoria. Precisa che l'istante non ha dato alcun seguito al predetto provvedimento per l'esercizio dell'accesso richiesto.

La Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2020, osservava che il sig. aveva dedotto la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata mentre l'amministrazione aveva eccepito una mancanza di riscontro da parte del medesimo sig. al predetto provvedimento di accoglimento. La Commissione decideva pertanto di sospendere la decisione al fine di verificare se il ricorrente avesse effettivamente ricevuto il provvedimento del 12 novembre 2019 invitando, altresì, l'amministrazione a voler verificare l'avvenuto invio del richiamato provvedimento producendo alla Commissione copia della ricevuta di spedizione del messaggio di posta elettronica.

Perveniva memoria del ricorrente che dichiarava di non aver mai ricevuto alcun provvedimento.

Perveniva memoria della amministrazione resistente che dichiarava di aver *“inviato il documento all'indirizzo e-mail fornito dal nell'istanza di accesso (.....) e pertanto ad un indirizzo di posta elettronica*

tradizionale (non PEC). In questo caso il sistema Adhoc non riceve alcuna ricevuta di avvenuta ricezione del messaggio ma, solo in caso di NON ricezione dello stesso, si viene avvisati attraverso un messaggio di “Undelivered Mail Returned to Sender” (Posta non consegnata restituita al mittente) che, per il caso specifico non è stato ricevuto.”

DIRITTO

La Commissione ricevette le dichiarazioni del ricorrente e della amministrazione resistente, ritenendo impossibile verificare l'effettiva ricezione del provvedimento del 12 novembre 2019 da parte del sig., in un'ottica di massima trasparenza, invita l'amministrazione a procedere di nuovo alla fissazione di un appuntamento per l'esercizio dell'accesso ovvero all'invio della documentazione richiesta – considerando che l'istanza era stata già oggetto di accoglimento, secondo quanto dichiarato dalla amministrazione. Il sig., al fine di evitare ulteriori inconvenienti, ben potrebbe comunicare alla amministrazione un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al quale ricevere la documentazione in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non potendo verificare l'effettiva ricezione, da parte del ricorrente, del provvedimento della amministrazione adita, in un'ottica di massima trasparenza invita quest'ultima a procedere alla fissazione di un incontro per l'esercizio dell'accesso ovvero all'invio della documentazione oggetto di istanza, invitando altresì il ricorrente ad indicare alla amministrazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviarla; per l'effetto si invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

FATTO

Il signor, vice ispettore della Polizia di Stato, per il tramite dell'avv. di, ha presentato in data 2 dicembre 2019 una istanza di accesso alla Questura di, avente il seguente oggetto:

- 1) copia integrale, comprensiva di allegati, degli atti e/o relazioni di servizio che riguardano le immersioni svolte, a qualunque titolo, dal Vice Ispettore della Polizia di Stato, dall'anno all'anno (fino alla data odierna);
- 2) copia integrale, comprensiva di allegati, degli atti e/o relazioni che riguardano le immersioni svolte a qualunque titolo da tutto il personale in forza alla Squadra Sommozzatori di, dall'anno all'anno (fino alla data odierna);
- 3) copia integrale, comprensiva di allegati, dei riepilogativi mensili riguardanti le attività di immersione svolte a qualunque titolo, dal Vice Ispettore della Polizia di Stato, dall'anno all'anno (fino alla data odierna).

Motivava l'istanza deducendo una necessità di curare e tutelare gli interessi giuridici nei termini di legge anche con riferimento alla pendenza di una causa avverso la medesima amministrazione dinnanzi al T.A.R. per la – Sede di 3^a Sezione).

L'amministrazione adita, acquisite le opposizioni all'accesso richiesto di tutti tranne uno dei controinteressati, in data 7 gennaio 2020, emetteva un provvedimento di accoglimento parziale e precisamente:

- autorizzava l'accesso agli atti delle relazioni di cui ai punti 1) e 2) dell'istanza con omissis relativi all'*oggetto* quando le immersioni fossero state connesse ad "attività di ordine pubblico o di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 3 lett. A) del DM 415/1994 in relazione all'art. 24 comma 6 Legge 241/'90;
- autorizzava l'accesso agli atti delle relazioni di cui ai punti 1) e 2) e dei prospetti di cui al punto 3) dell'istanza, omissando i nomi relativi agli altri appartenenti della Squadra - e diversi dal - i quali avevano espresso il proprio diniego.

L'amministrazione riteneva infatti che il richiedente non avesse compiutamente motivato la richiesta di documenti relativi ai terzi, i quali avevano comunque espresso opposizione all'accesso, tranne in un unico caso, perché i documenti richiesti contenevano dati personali degli stessi.

L'amministrazione eccepiva altresì la ampiezza e la genericità della richiesta, riferita a centinaia di relazioni di immersione svolte nel corso di dieci anni e motivate dalle più svariate ragioni ed esigenze di servizio, così rendendo ardua la verifica della accessibilità dei documenti richiesti ai sensi del predetto art. 3 lett. A) del DM 415/1994, nonché dell'interesse sotteso all'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento di accoglimento parziale nonché avverso il parziale invio della documentazione ritenuta ostensibile dalla amministrazione, il signor per il tramite dell'avv., ha adito, nei termini, la Commissione affinché esaminasse il caso.

E' pervenuta successivamente memoria della amministrazione resistente la quale dà atto dell'avvenuto invio in data 11 febbraio 2020 delle "ultime annualità", a completa esecuzione del provvedimento di parziale accoglimento dell'istanza di accesso, motivando il ritardo con riguardo alla mole della documentazione richiesta afferente ad un arco temporale significativo.

Per il resto l'amministrazione ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno dell'accoglimento parziale dell'istanza presentata.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare, preso atto dell'invio di ulteriore documentazione dopo la presentazione del ricorso *de quo*, ritiene cessata la materia del contendere con riferimento a tali documenti ed osserva, per il resto, quanto segue.

L'istanza di accesso, avuto riguardo alla mole della documentazione richiesta riferita ad un arco temporale assolutamente vasto - un decennio - denota un intento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, inammissibile ex art. 24 comma 3 della Legge 241/'90.

A tal riguardo si osserva infatti che i documenti richiesti, relativi a dieci anni di attività, riguardano non solo il sig. stesso ma anche "tutto il personale in forza alla Squadra Sommozzatori di": l'eventuale necessità di comparazione con altri colleghi, al fine di provare una ipotetica disparità di trattamento, potrebbe attenere ad una specifica valutazione non potendo *a contrario* tradursi in una ispezione/attività di indagine sull'intera carriera dei singoli, inammissibile con lo strumento dell'accesso *ex lege* 241/'90.

La Commissione prende poi atto delle ragioni di esclusione dall'accesso di parte dei documenti "attività di ordine pubblico o di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 3 lett. A) del DM 415/1994 in relazione all'art. 24 comma 6 Legge 241/'90 ed a tal riguardo osserva che tra i poteri attribuiti alla Commissione non configura quello di disapplicazione delle norme regolamentari. Con riferimento a tale parte il ricorso pertanto non può che essere rigettato.

La Commissione ritiene pertanto di condividere le eccezioni della amministrazione resistente ritenendo legittimo il provvedimento di accoglimento parziale in relazione alle motivazioni esplicitate dalla amministrazione stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, lo rigetta per la parte dei documenti esclusi dall'accesso da norma regolamentare, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

FATTO

Il signor, vice ispettore della Polizia di Stato, per il tramite dell'avv. di, ha presentato una istanza di accesso alla Questura di, avente il seguente oggetto:

“copia integrale, comprensiva di ogni eventuale allegato, di tutti gli atti relativi alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato, che hanno coinvolto il, dall'anno all'anno, ove era in forza presso la Squadra Sommozzatori di, ivi compresi i relativi test all'uopo compilati, nulla escluso”.

Motivava l'istanza con riferimento al provvedimento di trasferimento d'ufficio disposto a suo carico dal Questore di, invocando il proprio diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

L'amministrazione adita consentiva un accesso parziale escludendo dall'ostensione i test di valutazione *“in quanto, sebbene anonimi in considerazione dell'esiguo numero dei partecipanti potrebbero consentire l'individuazione dei singoli compilatori e quindi comportare l'accesso a dati sensibili individuali dei controinteressati”*. Ciò anche con riferimento alle opposizioni all'accesso presentate dagli stessi.

In sede di esercizio del diritto di accesso il Vice Ispettore chiedeva inoltre di poter visionare ed estrarre copia *“dei verbali delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D Lgs 81/08 e ss.mm.ii. dal 2013 al 2019”*, formulando formale richiesta d'accesso in tal senso.

L'amministrazione dichiarava dapprima che l'accesso a tale ultima documentazione sarebbe avvenuto *“previ accordi con l'R.S.P.P. della Questura di in quanto al momento non disponibile materialmente in questo Ufficio”* ma – riferisce l'odierno ricorrente - successivamente *“l'Ufficio del R.S.P.P. – dopo una serie di approfondimenti interni – ha negato l'estrazione della copia dei verbali”* richiesti.

Avverso tale accesso parziale il signor, per il tramite dell'avv., adiva la Commissione, con due distinti ricorsi, affinché esaminasse il caso.

DIRITTO

Sui gravami presentati la Commissione in via preliminare, dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva, ed osserva quanto segue.

Quanto al primo ricorso avente ad oggetto la richiesta dei test di valutazione individuali la Commissione condivide l'operato della amministrazione ritenendo che tali documenti debbano ritenersi

esclusi dall'accesso contenendo informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi la cui sfera di riservatezza deve essere tutelata. Ciò anche nella considerazione del fatto che l'amministrazione ha posto a disposizione del richiedente l'ulteriore documentazione relativa al procedimento di valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato, ivi comprese le relazioni dei medici incaricati.

Quanto al secondo ricorso avente ad oggetto "i verbali delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D Lgs 81/08 e ss.mm.ii. dal 2013 al 2019" la Commissione ritiene necessario conoscere dal ricorrente se il diniego all'accesso sia stato "espreso" dalla amministrazione tramite emissione di un provvedimento. Si richiede altresì conferma della circostanza che di tali verbali sia stata già consentita "la visione".

La Commissione sospende pertanto la decisione, con riferimento a tale parte, invitando il ricorrente a fornire i chiarimenti richiesti. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta parzialmente il ricorso, con riferimento alla richiesta dei test di valutazione individuale, sospendendolo per il resto in attesa dell'ottemperanza all'incombente istruttorio disposto in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il sig., in data 3 aprile 2018, ha presentato un'istanza di accesso agli atti relativi alla "procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area, finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva superiore" indetta nell'anno, alla quale il medesimo aveva partecipato.

Il ricorrente riferisce che *"alla data odierna nonostante le reiterate istanze e i molteplici solleciti promossi"* (...) l'amministrazione *"non ha ad oggi completato l'invio della documentazione richiesta"*.

Allega al ricorso numerosa documentazione, propria nonché proveniente dalla amministrazione adita, tutta risalente agli anni e: l'ultima comunicazione della amministrazione contenente parte della documentazione richiesta è del 19 settembre 2019.

Avverso l'inerzia della amministrazione il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 17 febbraio 2020, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dall'ultimo provvedimento espresso della amministrazione, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Qualora il ricorrente, poi, avesse inteso impugnare il silenzio serbato dalla amministrazione sulle ulteriori precisazioni all'istanza originaria, egli avrebbe dovuto ricorrere alla Commissione entro trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata, con l'ulteriore puntualizzazione che il mero sollecito di un'istanza d'accesso non vale a rimettere in termini il ricorrente.

La Commissione tuttavia dispone l'invio, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al ricorrente, poiché ritenuta esplicativa e di interesse per il medesimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, disponendo tuttavia l'invio, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Riscossione

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza all'Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa ad un provvedimento di fermo amministrativo iscritto sulla propria autovettura.

In data 3 gennaio 2020 provvedeva ad integrazione documentale su invito della amministrazione adita.

Successivamente, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Responsabile dichiarava di aver dato completa evasione alla richiesta di accesso in data 25 febbraio 2020, chiedendo di dichiarare, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver fornito pieno accesso all'istanza presentata ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato in data 15 gennaio 2020 un'istanza di accesso all' Ufficio Motorizzazione Civile di, chiedendo documenti ed informazioni relative alla sig.ra, nata il, al fine di verificare il possesso di titolo abilitativo alla guida di veicoli e "se risultino a carico della stessa precedenti amministrativi che abbiano potuto in passato o in epoca recente avere influito sulla possibilità di condurre veicoli" nonché "ogni notizia utile a determinare il titolo giuridico e le capacità psico/fisica nella conduzione di veicoli da parte della precitata sig.ra".

Motivava l'istanza con riferimento al sinistro occorso tra la autovettura della istante e quella della signora, poi risultata priva di assicurazione, al fine di determinare la responsabilità nella causazione del sinistro predetto e di esercitare il conseguente diritto di difesa nonché di accedere al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 16 gennaio 2020 deducendo che la richiesta d'accesso avesse ad oggetto mere informazioni e notizie e che richiedesse una inammissibile attività di elaborazione da parte della amministrazione stessa. L'amministrazione precisava che tale diniego si poneva quale reiterazione del rigetto già opposto a precedente istanza di accesso, avente il medesimo oggetto, già presentata e già oggetto di esame da parte della Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019.

Avverso tale provvedimento la sig.ra – per il tramite dell'avv. - ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Dopo aver provveduto ad una ricerca capillare per recuperare l'indirizzo della controinteressata notificava alla medesima il ricorso *de quo*, ritualmente allegando allo stesso la relativa ricevuta di invio.

A tal riguardo si precisa che la Commissione nella decisione del 9 Ottobre 2019 aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata allegazione della ricevuta di notifica del ricorso alla controinteressata, ex art. 12 comma 4 lett b) ed ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione in via preliminare ricorda che la decisione di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso nonché quella di proporre ricorso alla Commissione avverso il rigetto, espresso o tacito, della amministrazione nuovamente adita. La Commissione ritiene inoltre che possano rinvenirsi elementi di novità anche nella avvenuta ricerca, da parte della ricorrente e del suo legale, di una identificazione più precisa della controinteressata della quale erano noti solo nome, cognome e data di nascita, così consentendo alla amministrazione anche di restringere l'oggetto della richiesta avanzata.

Nel merito la Commissione osserva che la ricorrente vanta sicuramente un interesse qualificato all'accesso richiesto ed ha compiutamente evidenziato la strumentalità tra la documentazione *de qua* e l'interesse fatto valere. La ricorrente ha altresì dedotto un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90. Quanto alla eccepita natura di "mere informazioni" delle richieste avanzate la Commissione osserva che il dato letterale della richiesta attiene, ancorchè parzialmente, ai "documenti" che tali informazioni contengano. Viceversa l'amministrazione – come correttamente eccepito dalla stessa – non è tenuta a "formare un documento in risposta" alla richiesta delle informazioni d'interesse.

La richiesta di accesso ha ad oggetto, almeno in parte, una richiesta documentale e, anche qualora il fascicolo della signora sia telematico, la Commissione ritiene che la mera stampa di un documento possa essere equiparato alla fotocopia di un documento cartaceo. La amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta, qualora esistente e detenuta della stessa.

La Commissione condivide, invece, l'eccezione della amministrazione adita con riferimento alla richiesta alla amministrazione di "ulteriori ricerche", non essendo l'amministrazione tenuta ad un *facere* di tale genere per soddisfare la ricerca di accesso ricevuta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con riferimento ai documenti effettivamente esistenti e detenuti dalla amministrazione stessa, anche in un eventuale fascicolo telematico, dichiarandolo inammissibile per la sola parte relativa alla richiesta di un *facere* rivolta alla amministrazione nonché alla richiesta di informazioni che non risultino contenute in un documento esistente, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio delle

FATTO

Il signor, Dirigente presso la Camera di Commercio delle, in data 13 gennaio 2020, ha presentato alla stessa amministrazione una richiesta di accesso motivata, fin dalle premesse, dalla avvenuta esclusione del medesimo dalla partecipazione alle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali.

Deducendo pertanto una finalità difensiva dell'accesso *de quo* articolava l'oggetto della propria richiesta in ventotto punti.

La CCIAA delle, al fine di riscontrare l'istanza in oggetto, con provvedimento del 6 febbraio 2020 invitava il richiedente a specificare la *“motivazione con indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla richiesta di ciascuno dei numerosissimi documenti per i quali si chiede l'accesso, afferenti, tra l'altro, materie molto variegata e in molti casi scollegate. Ciò anche ad escludere che il ricorso all'istituto possa configurarsi come un controllo generalizzato sulle attività dell'Ente”*. L'odierno ricorrente qualifica tale provvedimento come *“differimento”* dell'accesso richiesto.

Il sig., poi, in data 4 febbraio 2020 ed in data 10 febbraio 2020 presentava due ulteriori istanze di accesso aventi ad oggetto diversi documenti relativi a propri incarichi e contratti nonché relativi a procedure per l'affidamento di incarichi dirigenziali (tra i quali avvisi, interpellati, manifestazioni di interesse e documenti connessi).

Con nota del 13 febbraio 2020 il Segretario Generale della CCIAA, a fronte delle diverse istanze di accesso susseguitesì, invita il sig. e il proprio legale, avv., ad *“un coordinamento, anche al fine di valutazioni complessive da parte della stessa Amministrazione”*.

Avverso i provvedimenti della amministrazione adita il sig., per il tramite dell'avv. dell'ordine di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Pervenivano memorie della amministrazione resistente la quale precisava di non aver opposto diniego alle istanze d'accesso presentate dal sig. ma di non aver mai ricevuto le precisazioni richieste all'istante medesimo a completamento e precisazione delle istanze presentate, ritenendo pertanto il ricorso infondato per mancanza del presupposto. Allegava altresì i link del sito istituzionale - sezione *“Amministrazione trasparente”* – nel quale risultano contenuti alcuni dei documenti richiesti.

DIRITTO

Con riferimento alla prima istanza di accesso presentata la Commissione osserva che i documenti richiesti nei punti della istanza non paiono tutti inerenti a “procedure di conferimento di incarichi dirigenziali” dai quali il ricorrente lamenta di essere stato escluso. Il provvedimento della amministrazione, pertanto, non può considerarsi illegittimo chiedendo la stessa una precisazione dell’interesse ad accedere alla diversa – e numerosa - documentazione richiesta. Né tale provvedimento può essere qualificato quale “differimento”. La Commissione ritiene pertanto che, non avendo il ricorrente proceduto a specificare l’interesse sotteso a tutte le richieste avanzate, l’amministrazione dovrà concedere accesso solo a quella documentazione – tra quella contenuta nei della richiesta – che afferisca alle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali alle quali il ricorrente aveva diritto di partecipare, in virtù dei titoli posseduti, o quelle alle quali ha effettivamente partecipato.

La carenza della esplicitazione di un interesse all’accesso, per alcune delle richieste, unitamente alla mole della documentazione oggetto di istanza lascia trasparire un intento di controllo generalizzato sull’operato della amministrazione non consentito ex art. 24 comma 3 della Legge 241/’90.

Quanto alle ulteriori due istanze di accesso presentate la Commissione osserva che il richiedente ha diritto di accedere alla documentazione che inerisca alla sua posizione individuale, sempre accessibile per l’istante, nonché a quella relativa alle eventuali procedure selettive alle quali lo stesso ha partecipato vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/’90. Il richiedente ha altresì diritto di accedere agli atti delle procedure alle quali aveva diritto di partecipare, stante il possesso dei relativi titoli richiesti.

Fermi restano gli obblighi di pubblicazione sussistenti in capo alla amministrazione relativi all’affidamento degli incarichi dirigenziali.

La Commissione poi, così condividendo una delle doglianze avanzate dalla amministrazione, osserva che l’esercizio del diritto di accesso deve avvenire in modo da non comportare un aggravio eccessivo per la amministrazione acceduta e, inoltre, qualora la stessa richieda, ex art. 6 comma 5 del DPR 184/2006, una precisazione dell’interesse all’accesso od una più puntuale individuazione dell’oggetto – a fronte di una richiesta assolutamente ampia o incompleta – l’istante dovrà integrare o precisare l’istanza presentata.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie parzialmente il ricorso con riguardo alla documentazione riferentesi alla posizione giuridica soggettiva del richiedente e a quella

relativa alle procedure selettive al quale lo stesso ha partecipato o aveva diritto di partecipare, dichiarandolo per il resto inammissibile; per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare le istanze di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il signor ha presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di e una richiesta di accesso alla documentazione relativa ad un procedimento ispettivo avviato a suo carico "in seguito a dichiarazioni e/o denunce rese da terzi". Motivava l'istanza allegando una finalità difensiva della documentazione richiesta. L'amministrazione adita, dopo un primo provvedimento in corso di procedimento, emetteva un provvedimento definitivo di rigetto, datato 14 febbraio 2020, sulla base delle seguenti argomentazioni.

L'amministrazione eccepiva un difetto di attualità dell'interesse all'accesso posto che il procedimento si è *medio tempore* concluso per avvenuta regolarizzazione da parte del sig. Ribadiva, inoltre, che "*alcune categorie di atti e/o documenti costituenti il fascicolo ispettivo, tra cui le dichiarazioni acquisite nel corso delle attività di indagine svolte e/o di eventuali denunce, sono espressamente sottratte al diritto di accesso ai sensi e per gli effetti del D.M. 04.11.1994 n. 757, emanato in attuazione della L. 07.08.1990 n. 241, in quanto l'esigenza di riservatezza di chi le ha rese è comunque preminente sulla tutela alla difesa di chi ricorre (che tra l'altro nel caso di specie non sembra sussistere) che è in ogni caso garantita dall'obbligo di motivazione dei provvedimenti?*".

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Pervenivano memoria della amministrazione resistente e controdeduzioni del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire dal ricorrente copia della istanza di accesso presentata - per meglio delineare l'oggetto della richiesta ostensiva - nonché ottenere dalla amministrazione i seguenti chiarimenti. Dai provvedimenti di rigetto non è dato comprendere quale sia la situazione da tutelare con la sottrazione dall'accesso dei documenti richiesti: in particolare non si evince se il dichiarante sia un terzo oppure un lavoratore e se, in tale ultimo caso, lo stesso sia ancora alle dipendenze del ricorrente. La Commissione ritiene pertanto di dover sospendere la decisione in attesa dell'integrazione istruttoria richiesta alle parti, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad ottemperare all'incombente istruttorio di cui motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig. ha risposto ad un “interpello per la eventuale disponibilità per la sostituzione del DSGA presso l'IC “.....” di fino al", indetto dall'Ufficio dell'Ambito Territoriale di dell'USR

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore notizia in merito chiedeva – con istanza della quale non è nota la data - “di essere informato sull'eventuale accoglimento o rigetto della prefata disponibilità”, con contestuale diffida ad adempiere.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. si rivolgeva alla Commissione con ricorso del 4 marzo 2020.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa che il sig. non ha un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non possedendo il requisito essenziale richiesto per la partecipazione all'interpello e alla “sostituzione” di cui allo stesso: la titolarità nel ruolo ATA profilo di assistente amministrativo.

DIRITTO

La Commissione osserva che il presente ricorso non ha ad oggetto il silenzio opposto dalla amministrazione adita ad una richiesta di accesso documentale bensì ad una mera richiesta di informazioni - in merito alla procedura di interpello in oggetto - inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il signor, in data 25 settembre 2019, ha presentato una istanza all' Ispettorato Territoriale del Lavoro di e chiedendo di accedere a documentazione relativa allo stato degli accertamenti nei confronti della società S.p.a., precedente datrice di lavoro dello stesso, ed in particolare:

- verbale di primo accesso ispettivo ex art. 13 co.1 d.lgs.124/04;
- evidenze/acquisizioni documentali, dichiarazioni rilasciate al personale ispettivo, secondo cui “non risulta suffragata l'assenza di effettuazione — dalla parte datoriale - della valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del t. u.81/2008”;
- provvedimenti adottati da codesto TTL, “connessi alla corretta attribuzione della causale "stand by" piuttosto che "riposo compensativo" per almeno n. giornate lavorative dall'.....”;
- ogni valutazione e provvedimento (di diffida, di prescrizione, sanzionatorio, etc.) adottato dall'TTL in indirizzo, in merito agli aspetti oggetto della richiesta di intervento di cui trattasi (e successive integrazioni), oggetto di verifiche d'ufficio;
- verbale unico di accertamento e notificazione ex art. 13 co. 4d.lgs. 124/04.

Motivava l'istanza deducendo una necessità difensiva della documentazione richiesta in vista, della celebrazione del processo iscritto al RG n. /..... presso il Tribunale Ordinario di - Sezione Lavoro.

L'amministrazione adita comunicava all'istante il differimento dell'esercizio del diritto di accesso con provvedimento datato 30 settembre 2019 avverso il quale il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 20 novembre 2019 rilevava che al ricorso non risultavano allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata S.p.a., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006. Conseguentemente dichiarava il ricorso inammissibile.

Avverso tale decisione il signor ricorreva nuovamente alla Commissione chiedendone la revocazione per “errore di fatto” perché, “*nel caso in oggetto, S.p.A. non era soggetto già individuato, né al momento della presentazione del ricorso, né tantomeno a quello della presentazione dell'istanza di accesso. (...) Che, per quanto precede, l'onere di notifica alla stessa NON INCOMBEVA, senza dubbio alcuno, sul ricorrente ex art. 12*

comma 4 lett. b) del DPR 184/2006, ravvisandosi, di converso, obbligo di intervento ut supra, in tal senso, da parte della Commissione, in tal senso incorsa nell'errore di fatto di cui al punto che precede.

Chiedeva pertanto alla Commissione di accogliere il ricorso in revocazione, riconoscendo l'intervenuto errore di fatto.

DIRITTO

Sull'istanza revocatoria presentata dal signor la Commissione osserva di non essere incorsa in alcun "errore di fatto" essendo inequivocabile che la documentazione richiesta sia relativa al soggetto controinteressato S.p.a., ben noto al richiedente, posto che il procedimento ispettivo sulla medesima società è stato azionato su richiesta d'intervento del sig., ex dipendente della stessa.

La decisione della Commissione non può dirsi pertanto viziata da "errore revocatorio" e, conseguentemente, l'istanza presentata deve considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Centro Nazionale dei Servizi Demografici/Questura di

FATTO

Il Sig., per il tramite dell'avv.di, ha presentato una richiesta di accesso rivolta al Centro Nazionale dei Servizi Demografici presso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

Con la predetta istanza chiedeva in particolare di accedere al cd. "cartellino" della carta d'identità elettronica del proprio padre defunto, sig.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di reperire scritture di comparazione per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al testamento paterno, con la finalità di impugnarlo a seguito della propria pretermissione.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 14 febbraio 2020 sulla base delle seguenti argomentazioni: *"In relazione alla nota del concernente la richiesta in oggetto, si fa presente che l'art. 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S) e l'art. 290 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 del Regolamento di attuazione stabiliscono che la copia del cartellino relativo alla carta d'identità sia trasmessa, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, alle Questure competenti. DM 23 dicembre 2015, recante Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica, ha stabilito che, il cartellino elettronico costituisce una trasposizione in formato digitale del cartellino cartaceo di cui al citato art. 290 prevedendo che "Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD — Centro Nazionale dei Servizi Demografici". Ciò posto in relazione alle previsioni suesposte che attribuiscono alle Questure la possibilità di accedere al cartellino, non si ritiene possibile consentire l'accesso al documento richiesto".*

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva in primo luogo che il cd. "cartellino" della carta d'identità rientra sicuramente nella definizione dell'art. 22 della L. 241 del 1990 di «documento amministrativo» quale "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,

detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Ciò premesso la Commissione rileva che la normativa citata dalla amministrazione resistente, a supporto del diniego opposto, non appare prevedere cause di esclusione dall’accesso del cd. “cartellino” richiesto dall’accedente. La previsione delle modalità di accesso da parte delle Questure alle “informazioni contenute nel cartellino” non può dirsi preclusivo della possibilità di un eventuale accesso al documento richiesto, tramite esibizione dello stesso e relativa estrazione di copia, da parte di un soggetto qualificato in tal senso. Il richiedente è senza dubbio titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere al documento richiesto ed ha esplicitato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse fatto valere, secondo le prescrizioni dell’art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/’90.

Inoltre l’accedente ha dedotto un interesse “difensivo” ex art. 24 comma 7 della predetta Legge nell’ambito di una controversia ereditaria.

In assenza di norme di esclusione dall’accesso la Commissione ritiene pertanto che il ricorso debba considerarsi fondato e quindi meritevole di essere accolto. In tal senso si è espresso, in un giudizio vertente su identica situazione, anche il Tar per la Sicilia, Sezione Terza con la Sentenza 5 del 2011 con la quale il Collegio ha ordinato alla amministrazione resistente di procedere all’esibizione del richiesto documento ed al rilascio della relativa copia.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Con nota del 2.11.2018, notificata il 24.7.2019, la Prefettura di ha inibito la detenzione per il sig. di armi, munizioni e materiali esplosivi.

Con ricorso gerarchico notificato in data 31 luglio 2019 la predetta nota della Prefettura è stata impugnata.

Trascorso infruttuosamente il termine di legge, ha proposto ricorso al competente TAR -, iscritto al N. RG. /

In data 31 ottobre 2019 l'Avv. ha inviato istanza di accesso al Comando provinciale dei Carabinieri, al fine di avere copia della nota prot. n. /, con la quale la Legione Carabinieri - Comando Provinciale di ha proposto alla Prefettura di l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, *a seguito della ricezione da parte di ufficiali dei Carabinieri di alcuni messaggi Whatsapp inviati dal ricorrente ai loro cellulari; messaggi dai quali sarebbe emerso intento suicida a causa della dichiarazione di fallimento della società del ricorrente.*

In data 11.11.2019 la Legione Carabinieri ha dedotto di non poter ostendere quanto richiesto, in quanto atto endoprocedimentale e ha suggerito di formulare l'istanza alla Prefettura.

In data 7.11.2019 l'avv. ha formulato la medesima istanza di accesso alla Prefettura.

L'Avv. ha evidenziato che interesse sotteso al diritto di accesso era quello di *avere contezza dei messaggi whatsapp giusta la circostanza che – per quanto ricordi il ricorrente – il messaggio è stato solo uno e dal contenuto non emerge alcun intento suicida.*

L'istanza di accesso è stata rigettata con nota datata 10/01/2020, in quanto il documento in questione rientra nella categoria di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994.

Avverso il rigetto dell'istanza di accesso, l'Avv. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 20 febbraio 2020 la Commissione ha rilevato che mancava agli atti la procura rilasciata dal signor a favore dell'Avv., ai fini della rappresentanza dello stesso nel procedimento preordinato alla tutela del suo diritto di accesso, invitando il legale dell'istante a documentare i propri poteri rappresentativi.

Ha reputato altresì necessario acquisire dall'Amministrazione resistente un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta avesse applicato alla documentazione richiesta dall'accedente l'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità.

Il 3.3.2020 è pervenuta nota dell'avv., che ha prodotto la relativa procura ed ha comunicato che l'istanza di accesso è stata accolta.

Nonostante l'ostensione, è stato precisato che il sig ha interesse a che la Commissione si pronunci sul comportamento originario dell'Amministrazione, al fine di riservarsi ogni idonea necessaria iniziativa.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

La Commissione, infatti, preso atto di quanto rappresentato dalla stessa parte ricorrente che la documentazione è stata ostesa, sebbene in data successiva alla proposizione del ricorso, non può che dichiarare quest'ultimo improcedibile, esulando da ogni sindacato di questa Commissione il comportamento dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane Spa

FATTO

..... in data ha presentato un esposto presso il delle Poste Italiane SpA, chiedendo di avviare un'indagine interna, tesa a verificare la regolarità delle operazioni compiute ed analiticamente indicate nell'esposto.

La Funzione delle Poste Italiane SpA, adita dal Comitato, compiva gli opportuni accertamenti e l'istante veniva ascoltata in data, alla presenza dei propri legali.

L'Avv., in qualità di difensore di fiducia di ha avanzato il 25/10/2019 richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e 25 L. 241/90 alle Poste Italiane Spa Chief Operating Office al fine di:

- 1) prendere visione degli atti costituenti il fascicolo dell'indagine effettuata dalla Funzione di Poste Italiane Spa;
- 2) estrapolare dallo stesso fascicolo copia degli atti, qualora ne avesse ravvisato l'interesse.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'indagine, secondo quanto dedotto nel ricorso, dovrebbe essersi conclusa nel mese di settembre 2019.

La Commissione nella seduta del 20 febbraio 2020, dopo aver premesso che sussisteva la sua competenza, trattandosi di attività di pubblico interesse, considerato che l'istituto giuridico c.d. *whistleblowing*, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, concerne l'attività di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa, invitava la parte a fornire copia dell'esposto del 26.3.2019 e dell'istanza di accesso, nonché prova che la medesima fosse stata ricevuta dalla società resistente, invitando parte ricorrente a produrre tale documentazione.

Invitava altresì l'Avv. a documentare i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte della, interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

Parte ricorrente, in data 6 marzo 2020, ha inviato la richiesta documentazione.

DIRITTO

La Commissione, a seguito dell'adempimento dell'ordinanza istruttoria, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, attesa la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale all'accesso, pendendo dinanzi al Tribunale di, un procedimento civile recante n. /, teso ad impugnare il testamento pubblico, redatto da Notaio, del padre dell'istante, Sig., nel quale il medesimo si dichiarava analfabeta.

Come si evince dall'esposto, la sig.ra ha necessità di conoscere gli atti contenuti nel fascicolo delle Poste Italiane SpA, anche per fini processuali, atteso che potrebbero essere stati posti in essere illeciti da parte di dipendenti postali, in quanto il di lei padre, deceduto il, non avrebbe mai potuto sottoscrivere buoni postali, aprire libretti postali, prelevare somme, se non con l'ausilio di dipendenti delle poste italiane - tra cui potrebbe esservi il fratello del medesimo, sig.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando la società resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: F.L.C.G.I.L. di, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signor; CISL SCUOLA di, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signora, GILDA UNAMS, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado "....." di (.....)

FATTO

In data 11.12.2019 le organizzazioni sindacali: F.L.C.G.I.L. di, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signor, CISL SCUOLA di, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signora, GILDA UNAMS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signora, unitamente alle R.S.U. d'Istituto, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti, finalizzata ad avere copia della documentazione relativa alla distribuzione del Fondo d'Istituto per meglio verificare la congruenza di quanto contrattato e quanto corrisposto, nonché per verificare le modalità di utilizzazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione integrativa.

L'Amministrazione, dopo aver notificato a tutto il personale in posizione di controinteressato, la richiesta ostensiva, negava l'accesso agli atti con provvedimento di data 24.01.2020 ritenendo *“di aver già fornito un’informativa successiva completa ed esaustiva attraverso i dati in forma aggregata e parzialmente disaggregata – per tipologia di incarico e di attività – presentati durante l’incontro del giorno 11 dicembre 2019, elementi conoscitivi che, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali sanciti dall’art. 9 della legge n. 675/1996, consentono alle S.S.LL. di verificare l’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse e quindi la correttezza e congruenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto all’esito della distribuzione del Fondo d’Istituto nonché la verifica delle modalità di utilizzazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione integrativa sotto il profilo della loro effettiva utilità per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione; - la scelta operata di evitare di scendere nel dettaglio individuale si configura quale adeguato compromesso tra le garanzie del diritto dell’organizzazione sindacale di avere adeguate informazioni per poter esplicitare la propria istituzionale funzione e il diritto di ciascun dipendente, percettore di detti importi, di non essere esposto, nel contesto lavorativo, ad ogni tipo di conseguenza alla luce della specifica dazione economica ricevuta (Giudice del Lavoro di, N.R.G.)”*

Ha pertanto ritenuto inammissibile l'istanza di accesso, in ragione anche di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della legge 15/2005, non essendo pervenuta all'Istituto alcuna richiesta di

chiarimento, da parte del personale docente e non docente, in merito agli importi liquidati per le attività e funzioni oggetto della contrattazione integrativa d'Istituto per l'a.s. 2018/2019, e traducendosi la richiesta in un controllo generalizzato dell'attività della P.A. e, in quanto tale, non ammissibile.

Avverso il provvedimento di rigetto gli istanti hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

Le ricorrenti OO.SS. hanno precisato che l'istanza di accesso era finalizzata a ricevere *“copia della documentazione relativa alla distribuzione del Fondo d'Istituto per meglio verificare la congruenza di quanto contrattato e quanto compensato nonché per verificare le modalità di utilizzazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione integrativa”*.

I dati richiesti costituiscono la prova dell'esecuzione di un procedimento cui hanno partecipato attivamente le Organizzazioni Sindacali ricorrenti, ai sensi dell'art. 22, c. 2, lett. c), del CCNL del comparto scuola 2016/2019.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria alla Commissione in cui ribadisce le ragioni del diniego.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato delle organizzazioni sindacali ricorrenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie la documentazione richiesta, inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, considerato che l'istanza è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato distribuito il Fondo d'Istituto per meglio verificare la congruenza di quanto contrattato e quanto corrisposto, nonché per verificare le modalità di utilizzazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione integrativa.

Inoltre, considerato che i sindacati hanno partecipato alla relativa procedura viene in rilievo anche il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva, peraltro, che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l'importo essere considerato "controinteressato".

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali, citato nella memoria dell'Amministrazione resistente, reso il 7 ottobre 2014 all'Aran, in cui si legge espressamente "*da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...*".

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società & C.

contro

Amministrazione resistente: di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società "....." ha presentato in data 14/12/2019 al Servizio Farmaceutico - richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: "*calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia*".

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: "*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org*".

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione il 13/2/2020 affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di del 2 marzo u.s., che ha comunicato di aver accolto l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Azienda Sanitaria Provinciale.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'..... resistente e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data 14/12/2019 all'Ordine dei Farmacisti di richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia*”.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org*”.

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso il ricorrente, nella sua qualità, ha adito la Commissione il 13/2/2020 affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Ordine dei Farmacisti che ha sostenuto di essere un ente pubblico non economico, non riconducibile in alcun modo ad una amministrazione centrale o periferica dello Stato.

Ha affermato che l'acquisizione dei turni delle farmacie è disciplinata dalla legge regionale Lazio n. 26 del 2002, ossia è di competenza della ASL e che l'Ordine dei Farmacisti riceve la deliberazione, emettendo un mero parere consultivo, e che potrebbero esservi errori ed omissioni nella documentazione detenuta.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”.

L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L'Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l'iscrizione obbligatoria all'Albo; sorveglia la correttezza dell'attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l'inosservanza del Codice Deontologico.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Quanto al merito, il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

Il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Scrivente sottolinea peraltro che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.

L'Ordine dei Farmacisti ha eccepito di emettere un parere e di non formare e detenere stabilmente il documento.

Orbene, la Commissione rileva che ai sensi dell'art. 2 della L.R. Lazio 30/07/2002, n. 26, recante *“Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico”* l'apertura al pubblico delle farmacie urbane e rurali è stabilita con deliberazione dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) territorialmente competente, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e pertanto l'Ordine deve detenere il calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia.

L'Ordine dei Farmacisti deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società

contro

Amministrazione resistente: Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data 14/12/2019 all’Ordine dei Farmacisti di e - - richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia*”; in pari data ha formulato all’Ordine dei Farmacisti di e - - richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni 2020 delle farmacie di e - - e provincia*”.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org.*”

Deducendo la formazione del silenzio sulle istanze di accesso il ricorrente, nella sua qualità, ha adito la Commissione il 13/2/2020, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità dei dinieghi taciti così opposti dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di e -, che ha dedotto che la società si è limitata ad asserire “*di essere proprietaria e gestore del sito web www.farmaciediturno.org, che pubblica i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d’Italia*” e su tale presupposto pretenderebbe di ricevere il calendario dei turni dell’intero anno 2020 di tutte le farmacie di e provincia.

Ha sostenuto l’Ordine che l’istanza non è motivata, in quanto la società non ha fornito un documento che possa comprovare l’oggetto della propria attività.

Ha poi condotto indagini sul sito web della società, apprendendo che ogni pagina è accompagnata dalla presenza di *banner* pubblicitari.

Da ultimo, ha affermato che l’acquisizione dei turni delle farmacie è disciplinata dalla legge regionale n. 5 del 2014 e che sembrerebbe contrario alla menzionata disciplina il rilascio della documentazione richiesta.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva che i ricorsi, proposti dalla stessa parte ricorrente in pari data afferiscono ad identica istanza di accesso, anche se la prima limitata alle sole farmacie di e provincia, mentre la seconda avente un ambito territoriale più esteso, nei confronti della medesima parte resistente e devono, pertanto, essere trattati congiuntamente, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda nei confronti della stessa parte resistente.

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”.

L’Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L’Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l’iscrizione obbligatoria all’Albo; sorveglia la correttezza dell’attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l’inosservanza del Codice Deontologico.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso –.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza a decidere il ricorso.

Quanto al merito, la Commissione ritiene che i ricorsi siano fondati e come tali meritevoli di essere accolti.

Parte ricorrente ha indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d’Italia.

L’interesse all’accesso ai documenti va, infatti, valutato in astratto, senza che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per compiere apprezzamenti in ordine alla sussistenza di interessi economici e all’utilità del sito *web*.

La legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55), avendo

una consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata (Cons. Stato, 13 ottobre 2010, n. 7486).

L'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti ha altresì eccepito che la legge regionale n. 5 del 2014 impedirebbe il rilascio del calendario delle farmacie a terzi.

Orbene, la Commissione rileva che l'art. 10 della L.R. 18/02/2014, n. 5, recante "*Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale*" prescrive che "*Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio ... e ne danno comunicazione ai comuni, alle ASL e al Servizio pubblico farmaceutico regionale*", ma tale disciplina non è incompatibile con quanto stabilito dall'art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente agli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.

La Scrivente sottolinea peraltro che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.

L'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preliminarmente riuniti i ricorsi per connessione oggettiva li accoglie e, per l'effetto, invita l'Ordine interprovinciale dei Farmacisti di e - - a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società& C.

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data 14/12/2019 all'Ordine dei Farmacisti di richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia*”.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org*”.

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso il ricorrente, nella qualità, ha adito la Commissione il 13/2/2020 affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”.

L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L'Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l'iscrizione obbligatoria all'Albo; sorveglia la correttezza dell'attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l'inosservanza del Codice Deontologico.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso –.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Quanto al merito, il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

Il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società

intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Scrivente sottolinea, peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.

L'Ordine dei Farmacisti deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Ordine dei Farmacisti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società & C.

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data 14/12/2019 all’Ordine dei Farmacisti di richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia*”.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org*”.

Deducendo la formazione del silenzio sull’istanza di accesso il ricorrente, nella qualità, ha adito la Commissione il 13/2/2020 affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”.

L’Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L’Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l’iscrizione obbligatoria all’Albo; sorveglia la correttezza dell’attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l’inosservanza del Codice Deontologico.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Quanto al merito, il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

Il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società

intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Scrivente sottolinea, peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.

L'Ordine dei Farmacisti deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Ordine dei Farmacisti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società & C.

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data 14/12/2019 all'Ordine dei Farmacisti di richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia*”.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org*”.

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso il ricorrente, nella qualità, ha adito la Commissione il 13/2/2020 affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente che ha dedotto che, pur essendo coinvolta nel procedimento amministrativo di cui alla L.R. 16/2000, non è deputata all'emanazione delle ordinanze relative a orari e turni, di competenza del Comune di

L'Ordine si è però detto disponibile a trasmettere copia dell'ordinanza del Comune di emanata il 30.12.2019 n.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”.

L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L'Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l'iscrizione obbligatoria all'Albo; sorveglia la correttezza dell'attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l'inosservanza del Codice Deontologico.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Quanto al merito, il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

Il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org. essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Scrivente sottolinea, peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.

D'altronde la L.R. n. 16/2000, all'art. 25, comma 1, prescrive *“La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all'articolo 17-bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda USL”*.

Da ciò ne deriva, quale corollario, che dovendo l'Ordine dei Farmacisti esprimere parere consultivo in materia, detiene stabilmente il calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia.

L'Ordine dei Farmacisti deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva, essendosi peraltro già reso disponibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Ordine dei Farmacisti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società & C.

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data 14/12/2019 all’Ordine dei Farmacisti di richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia*”.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org*.”

Deducendo la formazione del silenzio sull’istanza di accesso il ricorrente, nella qualità, ha adito la Commissione il 13/2/2020 affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’Ordine dei Farmacisti di, in persona del Presidente in carica p.t., dott., che ha dedotto che la formazione dei turni delle farmacie non è un provvedimento di pertinenza dell’Ordine, quanto delle A.U.S.L., intervenendo l’Ordine nel relativo procedimento solo in via istruttoria.

L’Ordine ha poi eccepito che la formazione dei turni è provvedimento destinato ad essere reso pubblico ed è pubblicato sul sito istituzionale delle A.U.S.L. e su quelli in fieri non appare consentito né opportuno ostendere il contenuto alla stregua della ordinaria modificabilità di tali atti, la cui anticipata pubblicità genererebbe possibile confusione dell’utenza.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”.

L’Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L’Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l’iscrizione obbligatoria all’Albo; sorveglia la correttezza dell’attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l’inosservanza del Codice Deontologico.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso –.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Quanto al merito, il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

Il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Scrivente sottolinea, peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali, come dedotto dallo stesso Ordine dei Farmacisti.

La Commissione rileva ancora che ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30/07/2002, n. 26, recante *“Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico”* l'apertura al pubblico delle farmacie urbane e rurali è stabilita con deliberazione dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) territorialmente competente, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e pertanto l'Ordine deve detenere il calendario turni 2020 delle farmacie, intervenendo in via istruttoria nel relativo procedimento.

L'Ordine dei Farmacisti deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Ordine dei Farmacisti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri

FATTO

....., maresciallo capo effettivo presso l'Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di (.....), avendo presentato il 23/12/2019 ricorso gerarchico avverso il documento caratteristico n., inerente al periodo-....., formulava nel medesimo istanza di accesso in via istruttoria affinché *“tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione e dei controinteressati vengano portati a conoscenza, con assegnazione di congruo termine per replicare”*.

Con nota del 10.1.2020 il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha incaricato il Comando Legione Carabinieri di consentire la visione e provvedere alla consegna delle relazioni esplicative delle autorità valutatrici e di eventuali pareri gerarchici.

Il Comando Legione Carabinieri, nonostante l'accoglimento dell'istanza, non ha osteso la documentazione richiesta e per tale motivo il ricorrente ha adito in data 29/2/2020 la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta nota del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare che ha inoltrato nuovamente al Comando Legione Carabinieri la nota del 10.1.2020 di accoglimento dell'istanza di accesso. Successivamente il Comando Legione Carabinieri ha comunicato che in data 6/3/2020 il ricorrente ha preso visione della richiesta documentazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha dichiarato di aver fornito all'istante la documentazione richiesta, in data successiva alla proposizione del ricorso, ritiene il ricorso improcedibile, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di, e Centro per l'impiego di

FATTO

Il Sig., a mezzo del proprio difensore, ha presentato alle Amministrazioni resistenti, in data 1 ottobre 2019, una richiesta formale di accesso agli atti relativi alla posizione lavorativa del Sig., manifestando esigenze difensive nell'ambito di un procedimento penale a carico di quest'ultimo, nel quale risultava quale persona offesa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, in data 10 febbraio 2020 il ricorrente ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento delle Amministrazioni, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza che risulta inoltrata alle Amministrazioni con PEC del 2/10/2019, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta, pertanto, presentato quando era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata nel corso dell'anno 2017 alla Prefettura di finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza ed il relativo responsabile in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia di

FATTO

La Sig.ra, tramite il proprio difensore, rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato a seguito della presentazione di una richiesta visto di ingresso in Italia, dopo aver ricevuto un provvedimento di diniego da parte della competente Ambasciata.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Legione Carabinieri "....."

FATTO

Il Brigadiere ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento riguardanti un suo trasferimento di sede di servizio.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché rivalutasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva che il rigetto dell'istanza deriva dal fatto che a carico dell'istante è pendente un procedimento penale militare e che la competente A.G. non aveva autorizzato l'ostensibilità degli atti ai fini amministrativi, perché tuttora in corso le fasi delle indagini.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha dedotto l'esistenza di atti soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e rilevato che le esigenze di segretezza risultano confermate dalla deduzione dell'Amministrazione stessa di aver ricevuto espresso diniego dall'Autorità inquirente all'ostensione degli atti richiesti, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro per l'impiego di

FATTO

Il Sig.formulava al Centro per l'impiego di un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia della documentazione riguardante le assunzioni effettuate dalla società s.r.l., motivandola con ragioni di tutela del proprio interesse difensivo. Rilevava, in particolare, di essere stato licenziato dalla predetta società per giustificato motivo oggettivo e di voler dimostrare, invece, che la datrice di lavoro ha assunto altro personale, rendendo illegittimo il licenziamento.

Il Centro per l'impiego ha negato l'accesso per carenza di interesse rilevando che non risulta agli atti in suo possesso la cessazione del rapporto di lavoro dell'istante (che sarebbe cessato ad ottobre 2020) ed avverso tale provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla società s.r.l., controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Brigata Paracadutisti Folgore

FATTO

L'Avv., difensore dei del C.le Magg. Capo Sc.f. (par.), C.le Magg. Sc. f. (par.) e C.le Magg. Sc. f. (par.) nell'ambito del procedimento disciplinare di stato pendente a loro carico, formulava un'istanza di accesso alla richiesta di proroga dei tempi concessi all'Ufficiale Inquirente per la conclusione dell'inchiesta.

L'Amministrazione ha negato l'accesso ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il legale dei ricorrenti che sono parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Stazione di

FATTO

Il Sig. formulava alla Stazione Carabinieri di, un'istanza di accesso avente ad oggetto il verbale redatto in data presso il punto dove egli prestava la propria attività lavorativa, a seguito di una richiesta di intervento del responsabile del centro commerciale.

Il Comandante della Stazione Carabinieri ha negato l'accesso trattandosi di atto di polizia giudiziaria ed avverso il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che l'Amministrazione richieda all'Autorità Giudiziaria, cui peraltro risulta trasmesso il ricorso, se la relazione richiesta è un atto soggetto a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero possa essere consentito l'accesso all'istante.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttori.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al fascicolo relativo al procedimento di concessione e di successiva revoca del decreto di conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo il parziale rigetto della sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in relazione a tutti gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante e che sono stati posti alla base del provvedimento di annullamento del decreto di concessione della cittadinanza, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del fascicolo relativo al procedimento di concessione della cittadinanza italiana dopo aver ricevuto il provvedimento di rigetto della sua istanza.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto della sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in relazione a tutti gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante e che sono stati posti alla base del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata nel corso dell'anno 2017 alla Prefettura di finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una memoria in cui dà atto dello stato della pratica riguardante l'istante, fornendo una serie di informazioni

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento ora di competenza del Ministero, cui era indirizzata l'istanza di accesso.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

Il Sig. rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di diretta ad estrarre copia della documentazione riguardante la sua abilitazione come docente, asseritamente conseguita a seguito di superamento di concorso pubblico.

L'Amministrazione riscontrava l'istanza in data 9/11/2019 e rilevava che, in relazione all'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A061 – linguaggio per cinematografia e televisione - Concorso D.M. 29/12/1984, da quanto presente ai propri atti l'istante non era presente nell'elenco degli abilitati al concorso di cui sopra.

Avverso tale provvedimento, in data l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 8 novembre 2019 con la conseguenza che il ricorso alla Commissione, del 27/2/2020, è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento, restando irrilevanti le successive reiterazioni dell'istanza.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione ad un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A (fasc.) ed ad altri connessi o collegati.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza ed ha richiamato la sua precedente nota del, in cui aveva fatto presente quali fossero i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali fossero quelli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l'Autorità stessa aveva, in quella sede, rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell’ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le sette richieste di accesso pervenute il 24 settembre u.s. (pur recanti date diverse).

L’Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell’interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall’Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all’indirizzo protocollo@pec.gpdr.it

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto in parte sovrapponibile a quello già decisi nella riunione del, anch'esso avente ad oggetto la richiesta della documentazione istruttoria di cui al fascicolo n.

La Commissione osserva, inoltre, che la nota richiamata dall'Amministrazione e sopra riportata va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Anche per tali ragioni il ricorso appare inammissibile.

PQM

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha rivolto al Ministero un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2016.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso da parte del Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva che, in riferimento alla pratica in oggetto, *“l'istanza in oggetto è stata definita positivamente e che il decreto di concessione è in corso di formalizzazione”*.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine allo stato del procedimento ed al suo esito favorevole, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata all'Amministrazione centrale, sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, titolare dello status di rifugiata, rivolgeva alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti del procedimento relativo alla sua istanza di inserimento nel circuito SIPROIMI nazionale (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati).

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, trattandosi di accesso di tipo endorprocedimentale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione

FATTO

Il Sig., in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, ha formulato al Ministero resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia di tutti gli atti relativi ad un loro esposto presentato nel luglio del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Direzione Generale ha fatto pervenire una nota in cui rileva di essere in possesso del solo esposto a firma dei genitori dello studente, pervenuto in data non essendo stato inviato alcun rapporto dal Dirigente Scolastico dell'I.C.

Anche il Dirigente dell'Istituto ha depositato una memoria in cui ricostruisce la vicenda ed allega la documentazione in suo possesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso rivolto contro il Ministero infondato in relazione alla documentazione che l'Amministrazione ha dedotto essere inesistente.

Tuttavia, vista la nota pervenuta dall'Istituto scolastico ed atteso che essa contiene documentazione pertinente rispetto alla vicenda la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo con cui è stato trasmesso il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta per il resto. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo riguardante la propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Il Ministero ha riscontrato l'istanza con una nota automatizzata trasmessa subito dopo la ricezione dell'istanza di accesso in cui si fa genericamente riferimento ai termini di conclusione del procedimento, alle modalità attraverso cui è possibile assumere informazioni sullo stato della pratica, alla possibilità di esercitare l'accesso presso la Prefettura; la nota si conclude con la richiesta di evitare l'*“avvio di meccanismi defatiganti di richieste di notizie”* che costituiscono un aggravio per l'attività dell'Amministrazione

Avverso tale nota di riscontro l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, l'interessato ha pieno diritto di richiedere ed ottenere copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento che lo riguarda, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali.

Quanto alla possibilità, indicata dall'Amministrazione, di esercitare tale l'accesso presso la Prefettura, la Commissione osserva che trattasi di una risposta generica ed inidonea a soddisfare l'interesse dell'accedente.

Piuttosto, qualora, come sembra desumersi dalla nota dell'Amministrazione, gli atti istruttori relativi al fascicolo dell'istante fossero ancora in possesso della Prefettura, l'Amministrazione centrale sarebbe tenuta a provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura medesima, affinché possa provvedere a riguardo.

Per quanto sopra, ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione chiarisca tale aspetto e provveda, eventualmente, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per decisione del gravame.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti richiesti ed, eventualmente, a provvedere a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

La Sig.ra ha formulato dell'INPS un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia della documentazione riguardante il suo collocamento in Cassa integrazione da parte della società S.p.A. ed una serie di atti e documenti connessi riguardanti il comportamento della società in relazione ad altri dipendenti ed alle procedure di assunzione.

In particolare ha chiesto copia della seguente documentazione:

1. documentazione di dettaglio sui periodi effettivi in cui la sottoscritta era stata collocata in e/o in solidarietà nel periodo che va da maggio fino a tutto dicembre, inclusiva delle informazioni sui contributi che la Ditta ha versato in quei periodi;
2. tutta la documentazione interscambiata tra la Ditta e codesta Amministrazione, inerente la e/o la messa in solidarietà dei dipendenti nel periodo che va da maggio fino a tutto dicembre
3. informazioni circa le assunzioni di nuovo personale a a che sono state fatte nel periodo che va da maggio fino a tutto dicembre
4. informazioni circa i nominativi dei dipendenti che sono stati collocati in e/o in solidarietà nel periodo che va da maggio fino a tutto dicembre, al fine di avere evidenza che non è stata fatta rotazione;
5. documentazione in cui si evidenzi che codesta Amministrazione ha rigettato in toto o in parte la e/o la messa in solidarietà con il dettaglio dei periodi temporali rigettati.

A sostegno dell'istanza ha dedotto l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria per curare i propri interessi giuridici.

L'Inps ha negato l'accesso invocando l'art. 16 del Regolamento INPS in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato in relazione ai documenti sub 1) che riguardano direttamente l'istante e per i quali non può operare il richiamo dell'INPS alla sottrazione all'accesso prevista dalla sua normativa regolamentare.

Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione osserva che parte ricorrente non ha rappresentato alcuna ipotetica disparità di trattamento della propria situazione con quella di altri colleghi, ma ha formulato un'istanza con la quale ha, in sostanza, inteso verificare come l'Amministrazione abbia agito in relazione a tutti i collocamenti in cassa integrazione o in solidarietà in un lungo lasso temporale.

Per quanto sopra l'istanza di accesso appare di natura meramente esplorativa e volta dunque ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, come tale inammissibile ex art. 24, co. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., da ultimo T.A.R. Piemonte sez. I, 16/01/2019, n.63).

La Commissione osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 "*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*" e, pertanto, anche sotto tale profilo l'istanza di accesso, laddove diretta all'elaborazione di elenchi di personale, non appare ammissibilmente formulata.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il Sig. ha partecipato alla procedura indetta dall'Amministrazione per il passaggio alla fascia economica superiore per il profilo di conducente di automezzi ed, in particolare, alla valutazione dei propri titoli, nonché alle domande ed alle valutazioni di concorrenti meglio posizionatisi in graduatoria.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza di accesso, rigettandola con riferimento alla documentazione riguardante gli altri concorrenti ed avverso il rigetto parziale della sua istanza di accesso l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, trattandosi di atti relativi ad una procedura comparativa cui l'istante ha preso parte, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

La Commissione rileva, inoltre, che la circostanza principale posta a fondamento del diniego, in base alla quale l'istanza sarebbe diretta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, non è fondata atteso che nella fattispecie l'accesso deve essere garantito anche per finalità comparative e tenuto conto dell'esistenza di un interesse di tipo difensivo in capo all'istante, oltre che endoprocedimentale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Ospedaliero Militare

FATTO

Il Sig. ha presentato a diversi Uffici dell'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi all'“*accertamento sanitario drug test effettuato sulle urine con codice di identificazione n.*”.

A sostegno dell'istanza deduce l'interesse a verificare la correttezza delle operazioni svolte e chiedeva in particolare di prendere visione e di conoscere:

- “- *la procedura indicante le modalità di raccolte del campione urinario da Voi utilizzata per l'accertamento in questione (ricerca di sostanze stupefacenti in campione urinario con valenza amministrativa/ medicolegale);*
- *la documentazione in accompagnamento al campione in questione, a partire dal prelievo e sino all'accettazione presso il V.s. Laboratorio (ivi compresa la catena di custodia);*
- *la documentazione relativa alla catena di custodia successiva all'accettazione del campione presso il V.s. laboratorio, ivi compresa la fase di conservazione post-analitica, trasporto e accettazione presso il laboratorio che ha eseguito l'analisi di conferma;*
- *la documentazione relativa alle analisi chimico - tossicologiche effettuate, con specifico riferimento ai referti strumentali relativi al campione e ai controlli di qualità interni e/o esterni eseguiti nella medesima sessione analitica del campione”.*

Chiedeva, inoltre, se esistesse una quota residua del campione di urina esaminato e/o il relativo controcampione ed, in tal caso, di poter prenderne visione.

Il suo Comando di appartenenza riscontrava, accogliendola, l'istanza di accesso, con riferimento agli atti in suo possesso; in data anche il Centro Ospedaliero Militare forniva una dettagliata risposta.

L'interessato, tuttavia, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione.

Nella seduta del 23 gennaio 2020 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che il ricorrente producesse copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduceva di aver trasmesso l'istanza di accesso al Centro Ospedaliero Militare (che non risultavano allegare al ricorso). Ciò al fine di verificare se la proposizione del ricorso alla Commissione fosse avvenuta in data antecedente alla formazione del silenzio-rigetto, tenuto conto della nota del con cui il Centro Ospedaliero Militare ha fornito risposta all'istanza.

Per ragioni di economia procedimentale, atteso che in data il Centro medico ha fornito una dettagliata risposta all'interessato e si è anche reso disponibile ad un incontro formale, la Commissione ha invitato le parti a chiarire se fosse stato raggiunto un accordo sull'esecuzione dell'accesso o se il ricorrente avesse ancora interesse alla decisione del ricorso ed, eventualmente, in relazione a quali specifici documenti permanesse tale interesse.

Con nota del il ricorrente ha confermato di avere interesse all'accesso.

Con nota del l'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso comunicando la ricorrente le modalità della relativa esecuzione.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il collaboratore scolastico a tempo determinato formulava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia di una serie di documenti riguardanti la posizione di un altro collaboratore, Sig., che aveva sostituito per un limitato periodo come supplente.

A sostegno dell'istanza deduceva che il titolare dell'incarico di collaboratore non avrebbe, in realtà, titolo superiore rispetto al proprio nell'ambito delle graduatorie di istituto e di avere, pertanto, interesse a conoscere la documentazione richiesta, per poter difendere i propri diritti.

Formatosi il silenzio rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig. ha formulato al Dirigente dell'Istituto resistente due istanze di accesso dirette ad ottenere copia di una serie di documenti, a seguito dell'avvio nei suoi confronti di un provvedimento disciplinare ed avendo interesse ad esercitare le proprie facoltà difensive.

L'Istituto riscontrava l'istanza rilevando che, con riferimento all'istanza di accesso agli atti del, l'accesso è stato esercitato in data presso il competente Ufficio, titolare dell'azione disciplinare ai sensi dell'articolo 55/bis, comma 9, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con riferimento, invece, all'istanza di accesso agli atti del, l'Istituto ha negato l'accesso ai documenti indicati ai punti 1) e 2), - segnalazione alla Procura della Repubblica ed al Comando dei carabinieri – invocando il divieto di ostensione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) del Decreto del Ministro della Pubblica istruzione 10 gennaio 1996, n. 60.

Con riferimento, invece, ai punti 3) e 4) – ordini di servizio citati nella nota dell'Amministrazione del e documentazione relativa alla modifica dei turni di servizio – l'istanza è stata respinta per carenza di interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, che è parte del procedimento in questione e destinatario del provvedimento, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici e sotto tale profilo anche la sottrazione all'accesso invocata dall'Amministrazione sulla base delle normativa regolamentare non risulta pertinente in quanto anche in tale sede è precisato che

l'accesso va garantito in relazione agli “atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici” (art. 2, comma 1, D.M. 10 gennaio 1996, n. 60).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

La Dott.ssa, in relazione al concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, cui ha preso parte, ha formulato all'..... - Direzione Centrale del Personale – un'istanza di accesso ai criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli e alla griglia di valutazione predisposta, nonché alla copia della relativa scheda di valutazione con la quantificazione del punteggio attribuito.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver preso parte al suddetto concorso e di aver ricevuto la convocazione per l'espletamento della prova, per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio di cui all'art. 8 del relativo bando, per il giorno

Contestualmente alla data di convocazione è stato comunicato altresì l'esito della valutazione dei titoli, prevista dall'art. 7 del bando, punteggio riportato pari a 0,13.

L'Amministrazione ha differito l'accesso deducendo che *“tutti gli atti relativi al concorso sono attualmente in possesso della Commissione d'esame e, pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 1990, n. 241 e dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, l'accesso ai suddetti atti viene differito al momento della consegna del predetto materiale da parte della Commissione, al termine delle operazioni concorsuali”*.

L'istante ha, pertanto, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere agli atti richiesti, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie, l'istanza del ricorrente è semplicemente diretta ad estrarre copia dei criteri di valutazione dei titoli e della propria scheda di valutazione, sicchè appare ingiustificato il differimento dell'accesso al momento della conclusione delle operazioni concorsuali.

La circostanza, infine, che la documentazione sia attualmente in possesso della Commissione esaminatrice comporta che l'Amministrazione provveda, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n.

184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso alla Commissione stessa, affinché possa provvedere a riguardo.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Commissione di concorso competente a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, interrompendo sul punto i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione relativa alla liquidazione del TFS in favore dell'ex coniuge, motivando la domanda sulla necessità di tutela dei propri diritti sulla somma oggetto di liquidazione da parte dell'Istituto.

L'Istituto respingeva l'istanza dapprima sulla base dell'opposizione del controinteressato e poi, a seguito di successiva istanza, sulla base dell'avvenuta comunicazione, da parte del legale del controinteressato, degli importi liquidati.

L'istante ha, quindi, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire una nota in cui deduce che, rivalutata la vicenda, ha provveduto a soddisfare l'istanza, inviando la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere e che il ricorso sia, pertanto, divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Conservatorio di e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

La Sig.ra ha formulato ad entrambe le Amministrazioni resistenti un'istanza di accesso agli atti relativi all'aggiornamento della graduatoria permanente relativa al profilo di assistente –Area II CCNL

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui deduce che con nota n. / del, ha dato riscontro alla richiesta di accesso, comunicando che non è stata attivata alcuna procedura di aggiornamento delle graduatorie per il personale assistente, in quanto non vi era personale in servizio in possesso dei requisiti per l'inserimento. nelle predette graduatorie

Deduce, altresì, di avere allegato al riscontro la trasmissione al MIUR delle graduatorie vigenti aggiornate nel punteggio per l'unico candidato in esse già inserito, sig. Deduce, infine, che la ricorrente è inserita nelle procedure di stabilizzazione presso la sede di

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso in parte improcedibile, essendo cessata la materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla proposizione del ricorso, in parte infondato in considerazione dell'inesistenza della documentazione richiesta, sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo rigetta perché infondato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stazione di

FATTO

La ricorrente, con istanza del rivolta all'amministrazione resistente, ha chiesto di accedere al “verbale colloquio informale c/o Stazione Carabinieri del con un Maresciallo che non si è qualificato. Il verbale è stato detto che era ad uso interno ma documento ufficiale e trasmesso come fatto presente anche alla Stazione di in quanto la denuncia era stata presentata in tale caserma. Colloquio informale su informazioni ed eventuale integrazione querela del”. Ciò “in quanto è stata fatta copia denuncia e copia C.I. non rilasciando ricevuta ma non è stato possibile visionare quanto dichiarato dalla ricorrente”.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ha informato la ricorrente di avere inoltrato all'Autorità Giudiziaria di apposita comunicazione del 17.09.2019 e, pertanto, che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere ogni richiesta alla Procura della Repubblica di che detiene i chiesti documenti.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione in data 11.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Chiarisce la ricorrente di essere titolare di un interesse diretto, concreto e giuridicamente tutelato ad accedere al verbale anche se non firmato, in quanto rappresenta anche quanto dichiarato dalla ricorrente stessa.

La Commissione, con ordinanza del 20.11.2019 ha invitato parte resistente a trasmettere la richiesta ostensiva in esame alla Procura della Repubblica di quale amministrazione detentrica dei chiesti documenti, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data la Legione Carabinieri – Stazione di ha trasmesso alla Procura della Repubblica di e per conoscenza alla Commissione, una memoria con la quale ha riassunto la presente vicenda alla quale ha allegato l'istanza di accesso, il ricorso e l'ordinanza della Commissione del 20.11.2019.

Con memoria del il Comando resistente ha comunicato alla Commissione di avere rilasciato alla ricorrente i chiesti documenti in data, dopo avere ricevuto l'autorizzazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di; alla memoria è allegato il verbale delle operazioni di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con al quale parte resistente comunica di avere concesso i chiesti documenti fornendo copia del verbale delle operazioni di accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore della Magistratura

FATTO

Il ricorrente, inserito al posto della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per la copertura di posti di funzionario amministrativo, profilo giuridico area funzionale III, indetto con deliberazione dell'assemblea plenaria del, con istanza del 29.01.2020, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. atti di assunzione nel suddetto profilo di funzionario amministrativo di tutti gli idonei alla data di ricevimento della presente istanza, dai quali si evinca il criterio applicato per procedere allo scorrimento della graduatoria e alla stessa assunzione;
2. vacanze organiche esistenti nel suddetto profilo di funzionario amministrativo-giuridico alla data di assunzione dell'ultimo idoneo posto in graduatoria e alla data di ricevimento della presente istanza;
3. atti di cessazione dal servizio del personale appartenente al suddetto profilo tra la data di assunzione dell'ultimo idoneo e la data di ricevimento della presente istanza, omettendo i dati personali degli interessati ritenuti sensibili.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti e interessi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 3.02.2020 ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse attuale atteso che la graduatoria ha durata triennale e, dunque, scadrà nel novembre 2021; argomenta ancora parte resistente che la pianta organica, di cui il ricorrente chiede l'accesso attraverso le vacanze esistenti nel profilo di funzionario amministrativo, è un atto amministrativo generale di pianificazione sottratto all'accesso. Infine, parte resistente afferma che, nel complesso, l'istanza si articola in un non consentito controllo generalizzato sul proprio operato.

Il provvedimento di diniego del 3.02.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta ostensiva, osserva che la durata triennale della graduatoria non determina la caducazione dell'attualità dell'interesse all'accesso ben potendo il ricorrente tutelare i propri diritti ed interessi nel triennio di vigenza della

graduatoria. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2 della richiesta di accesso, la Commissione rileva che, effettivamente, la pianta organica, quale atto amministrativo di pianificazione, è sottratta all'accesso. Infine, per quanto attiene ai documenti di cui al punto n. 3 della richiesta ostensiva, la Commissione osserva che la medesima si traduce in un controllo generalizzato dell'amministrazione non ravvisandosi un nesso di strumentalità tra gli atti di cessazione dal servizio del personale e l'interesse difensivo vantato dal ricorrente.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La ricorrente, sig.ra, tramite l'avv., in data 5 febbraio 2020 ha trasmesso alla Commissione il gravame avverso il silenzio diniego dell'Ufficio Scolastico per il, formatosi a seguito della presentazione di una richiesta ostensiva in data 14 ottobre 2019. Nel ricorso la ricorrente espone di avere chiesto di accedere ai documenti dai quali sia possibile evincere la data a partire dalla quale, per l'anno scolastico 2019/2020, presso il Liceo “.....” di (.....) e l'Istituto Comprensivo “.....” di (.....), si sono resi vacanti e disponibili i due posti per dirigente scolastico.

Motiva la ricorrente di essere vincitrice del concorso per dirigente scolastico, di essere stata assegnata alla Regione e di avere diritto di precedenza nella scelta della scuola all'interno della Regione, ai sensi della legge n. 104/1992.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data 5 febbraio 2020, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia il 14.11.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La ricorrente, sig.ra, tramite l'avv., con istanza del 25.10.2019 ha chiesto di accedere al contratto individuale di lavoro come Dirigente Scolastico, sottoscritto in data, presso l'Istituto Tecnico "....." di

Motiva la ricorrente di essere vincitrice del concorso per Dirigente scolastico e di essere collocata nella relativa graduatoria di merito, assegnata alla regione

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 5 febbraio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data 5 febbraio 2020, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia dal 25.11.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La ricorrente, sig.ra, tramite l'avv., con istanza del 16.10.2019 ha chiesto di accedere ai documenti dai quali evincere il numero e la denominazione delle sedi normodimensionate vacanti e disponibili per la nomina di Dirigenti Scolastici titolari, per la Regione, alla data del 4 agosto 2019, giorno della pubblicazione dell'elenco delle sedi vacanti e disponibili esprimibili dai Dirigenti Scolastici vincitori del concorso.

Motiva la ricorrente di essere vincitrice del concorso per Dirigente scolastico, di essere stata assegnata alla Regione e di avere diritto di precedenza nella scelta della scuola all'interno della Regione, ai sensi della legge n. 104/1992. Aggiunge la ricorrente di avere indicato le preferenze della sede basandosi su un elenco fornito dall'Ufficio Scolastico resistente, poi risultato incompleto.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 5 febbraio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data 5 febbraio, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia dal 16.11.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La ricorrente, sig.ra, tramite l'avv., con istanza del ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- 1- documentazione attestante i criteri adottati dall'USR nell'attribuzione delle sedi ai vincitori del Concorso a Dirigenti Scolastici, bando pubblicato in GU n. 90 del 24 /11/2017. In particolare, la richiesta era relativa all'osservanza degli articoli 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della Legge 104/1992, in quanto il bando del concorso, all'art 15 c. III, ne prescrive l'applicazione;
2. documentazione comprovante l'esistenza o meno di un diritto di precedenza dei vincitori del concorso assegnati alle prime sedi indicate dalla ricorrente in fase di indicazione delle preferenze, ossia:
 - Istituto Comprensivo
 - Liceo Artistico "....."
 - Istituto Tecnico Agrario
 - Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Liceo Classico

Motiva la ricorrente di essere vincitrice del concorso di cui al punto n. 1 sopra indicato, di essere stata assegnata alla Regione e di avere diritto di precedenza nella scelta della scuola all'interno della Regione, ai sensi della legge n. 104/1992.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 5 febbraio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia dal 19.11.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissariato della Polizia di Stato, Stazione dei Carabinieri,
..... della Polizia locale di

FATTO

Il ricorrente, funzionario in servizio presso il Municipio di, è stato sottoposto ad un'indagine penale volta ad accertare sue eventuali responsabilità in un incidente accaduto presso il In particolare, il, all'interno del un bambino di anni ha subito gravi lesioni a seguito dell'improvviso cedimento di una balaustra di recinzione della pista di pattinaggio. Il ricorrente, al fine di dimostrare che la balaustra è crollata a causa di atti vandalici, con istanza del, ha chiesto alle amministrazioni resistenti di accedere agli esposti e alle denunce nei quali è segnalato il compimento di atti vandalici su strutture ed attrezzature presenti all'interno del Parco, con particolare riferimento agli anni dal al, al fine di tutelare i propri diritti nel procedimento penale in corso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti al fine di tutelare i propri diritti nel procedimento penale a suo carico.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di- Gruppo Tutela Finanza Pubblica – Sezione Tutela Entrate

FATTO

Il ricorrente, legale rappresentante della omonima ditta individuale esercente attività odontoiatrica, tramite l'avv., in data, ha chiesto di accedere alla Relazione Informativa della Guardia di Finanza, con particolare riferimento ai gravi indizi di “gravi violazioni di norme tributarie”, che avrebbero indotto il Procuratore della Repubblica a concedere l'accesso al domicilio del ricorrente. Il ricorrente chiede altresì di accedere a tutti i documenti del procedimento alla base della richiesta di accesso domiciliare. Ciò al fine di tutelare i propri diritti e interessi nel procedimento amministrativo – tributario conclusosi con la notifica dell'avviso di accertamento/..... relativo al periodo d'imposta

L'amministrazione resistente, con provvedimento del, ha accolto la richiesta ostensiva previo oscuramento di parte dei documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 603/1993. In sede di esercizio del diritto di accesso il ricorrente ha constatato che l'amministrazione ha sottratto all'accesso il paragrafo 1 “Informazione” della citata relazione.

Il provvedimento di parziale diniego è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente in data, la quale ribadisce di avere escluso dall'accesso i documenti di cui al paragrafo citato, ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 603/1993 ed espone che l'attività ispettiva svolta nei confronti del ricorrente è originata da un'attività investigativa svolta da militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di a riscontro di un'informazione appresa “non in forza di una formale denuncia”.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la disposizione regolamentare citata da parte resistente, sottrae all'accesso per motivi attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e alla repressione della criminalità, alcune categorie di documenti, tra i quali “a) documenti relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza

delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine”... “d) atti e documenti attinenti alla identità e gestione delle fonti confidenziali e alle informazioni fornite dalle fonti stesse, individuate o anonime, nonché contenute in esposti da chiunque inoltrati”. La Commissione, preso atto della disposizione citata e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione dichiara l'infondatezza del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Direzione Corpo Polizia Municipale

FATTO

Il ricorrente, con istanza del formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e ss.mm. ha chiesto al Corpo di Polizia Municipale resistente di accedere, mediante fotocopia in formato elettronico non modificabile da inviare all'indirizzo pec, ai seguenti documenti:

1. fotocopia delle controdeduzioni unitamente a tutti gli allegati in essi richiamati;
2. fotocopia del fotogramma con cui gli agenti di P.M. provano che l'auto il era in divieto di sosta davanti ai cassonetti di -

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nel ricorso pendente innanzi la Prefettura di, presentato dopo avere ricevuto il verbale per violazione dell'art. 158 del Codice della Strada.

L'amministrazione municipale resistente, con provvedimento del, ha accolto la richiesta ostensiva previo pagamento delle spese di riproduzione pari a euro 20,20 di cui alla delibera n. del

Il provvedimento del 25.02.2020 dell'amministrazione acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente ha allegato al gravame la delibera nr. 4 del 2019 citata dal Corpo di Polizia Municipale, la quale tra i servizi diversi erogati dal Comune di non specifica che il rilascio anche di documentazione in formato di file elettronico è soggetta a misura tariffaria.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha esposto che l'istanza di accesso del ricorrente è sorretta da un interesse qualificato e, dunque, rientra nell'ambito di applicazione dell'accesso ordinario ed ha ribadito la legittimità del proprio operato.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui

vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico; tuttavia, nel caso in esame il ricorrente ha dedotto uno specifico interesse legittimante, ossia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nel ricorso pendente innanzi la Prefettura e, pertanto, l'istanza è riconducibile nell'alveo della legge n. 241 del 1990.

Nel merito la Commissione ricorda che l'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 (disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000) "le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica". Inoltre, il d.lgs. n. 82/2005 "codice dell'amministrazione digitale" sancisce in favore dei cittadini il diritto di chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti con l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 e 4), e in particolare il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni con l'amministrazione (art. 6). Inoltre, l'art. 3-bis della L. 241/90 (introdotto dalla legge n. 15/2005) ha previsto che, per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le p.a. incentivano l'uso della telematica (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012).

In base al quadro normativo indicato, l'accesso in via telematica può essere consentito, se richiesto, anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione non abbia individuato i costi per tale forma di accesso (art.1, c. 2 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006). In ogni caso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari, il rilascio di copia è subordinato unicamente al costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura.

La consolidata giurisprudenza ha stabilito che i costi di riproduzione e i diritti di ricerca e visura "non possono essere svincolati da criteri di ragionevolezza e proporzionalità, dovendo stabilire, nel caso di ordinarie ricerche di atti chiaramente indicati o agevolmente individuabili, un importo modesto, anche per non trasformare l'onere economico in un ostacolo al fondamentale e ormai diffuso esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente" (T.A.R. Toscana, con la sentenza 26 aprile 2019 n. 615). La Commissione chiede all'amministrazione comunale di specificare la normativa secondaria alla base della determinazione dell'ammontare richiesto e le voci che lo compongono; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Inail - Centro Unico di raccolta delle istanze di accesso – Servizio ispettorato e sicurezza

FATTO

Il ricorrente, funzionario alle dipendenze dell'Istituto resistente - Direzione regionale per la, in data ha chiesto di accedere ai documenti del procedimento di affidamento *ad interim* dell'incarico di posizione organizzativa di II livello del sub-processo prevenzione e sicurezza dell'Ufficio della Direzione regionale per la, al fine di valutare l'opportunità di tutelare i suoi diritti ed interessi all'effettivo e corretto svolgimento della procedura di attribuzione, del diritto ad un equo trattamento e della salvaguardia delle condizioni di lavoro.

L'Istituto acceduto, con provvedimento del, ha concesso l'accesso alla corrispondenza intercorsa tra il dirigente dell'ufficio ed il direttore regionale e copia del provvedimento di conferimento dell'incarico *ad interim* negandolo per altri documenti; ciò ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato, per non essere in servizio presso la struttura del dirigente dell'ufficio nella quale insisteva la posizione organizzativa attribuita *ad interim* e che nessun interpello rivolto al personale di altri uffici era stato attivato.

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Esponde il ricorrente che illegittimamente l'amministrazione avrebbe limitato la platea dei possibili aspiranti alla posizione organizzativa in esame esclusivamente ai funzionari di area C, che prestano servizio presso la struttura dell'ufficio dirigenziale (.....) interno alla struttura dirigenziale complessa della Direzione regionale. Tale prassi, a parere del ricorrente, confliggerebbe con quella seguita nell'Istituto e dallo stesso ufficio resistente; infatti, in un caso analogo, gli aspiranti all'incarico sono stati individuati all'interno di tutta la struttura Direzione regionale; aggiunge il ricorrente che, nelle altre regioni è il Direttore regionale che dispone il conferimento delle posizioni organizzative degli Uffici interni (.....=.....).

Parte resistente, mediante una argomentata memoria, ha ribadito le ragioni alla base del proprio parziale diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

Ciò che rileva, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'istanza di accesso, è unicamente la deduzione di un interesse giuridico concreto e attuale, *prima facie* non manifestamente infondato, ricollegabile, secondo un plausibile nesso di collegamento, ai documenti di cui si chiede l'ostensione e supportato dalla prospettazione di una posizione meritevole di tutela, direttamente riferibile alla parte richiedente.

In disparte ogni considerazione circa la legittimità del procedimento di affidamento dell'incarico della posizione organizzativa in esame, è sufficientemente apprezzabile l'interesse del ricorrente ad approfondire la conoscenza degli elementi posti alla base dell'individuazione della platea dei destinatari della procedura.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale - Direzione Generale del personale e degli affari generali -Divisione 4 - Reclutamento, contenzioso e Ufficio Disciplina

FATTO

Il ricorrente, residente in provincia di, è vincitore del concorso pubblico per l'assunzione di unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell' Area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale “.....” - nell'organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, il ricorrente ha appreso la propria sede di destinazione, ossia e, tramite gli avvocati, e, con istanza delha chiesto di accedere alle generalità (in particolare l'indirizzo di residenza) dei candidati risultati vincitori che hanno sottoscritto il contratto di lavoro scegliendo le sedi presenti in (..... presso e presso).

Parte resistente, con pec del, ha comunicato il nome ed il cognome dei possibili controinteressati, omettendo però l'indirizzo di residenza, a seguito della loro opposizione.

Il provvedimento di parziale accoglimento del 13.01.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione, in data 18.02.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Nel ricorso il ricorrente comunica di avere incardinato il ricorso, iscritto al N.R.G. /, presso il TAR del - in data, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, impugnando, principalmente, la graduatoria di merito e la relativa assegnazione delle sedi di lavoro del concorso in esame. Lamenta parte ricorrente di non potere notificare il ricorso ai controinteressati non conoscendo gli indirizzi di residenza.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale riepiloga la presente vicenda.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data 18 febbraio 2020, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, ossia il 13.01.2020.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di (ASL),

FATTO

Il ricorrente, dipendente della amministrazione sanitaria resistente, in data 30.12.2019 tramite l'avv., ha chiesto a quest'ultima di accedere agli esposti denunce presentate dal sig., collega del ricorrente. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi e, in particolare la propria dignità, nelle sedi opportune.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 10.02.2020, dopo avere ricevuto l'opposizione del controinteressato ha negato il chiesto accesso atteso che gli esposti/denunce non costituiscono un documento amministrativo e in considerazione della genericità della richiesta.

Il provvedimento di diniego del 10.02.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione osserva che il ricorrente al fine di potere compiutamente tutelare i propri diritti ed interessi è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti e che tale interesse è da ritenersi prevalente, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di - Ufficio Territoriale - Atti Pubblici Successioni Rimborsi IVA

FATTO

Il ricorrente, dipendente della Agenzia delle Entrate di resistente, con istanza del 20.01.2020 rivolta all'Agenzia stessa, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. email della dott. del
2. email della dott. del

Esponde l'accedente di lavorare presso l'ufficio del dott. Atti Pubblici, Successioni e Registro e che le email richieste contengono direttive di lavoro inviate a colleghi del ricorrente, aventi le sue stesse mansioni. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per avere completa cognizione delle lavorazioni del team/area di lavoro.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 12.2.2020, ha negato l'accesso per non essere i documenti confluiti nel fascicolo del ricorrente e perché gli stessi sono detenuti dal dott. e non dall'amministrazione. Aggiunge parte resistente che oggetto della richiesta ostensiva sono mere bozze non confluite in documentazione certa ed individuabile; inoltre, il ricorrente appare privo di un interesse qualificato e, dunque, l'istanza è preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Il provvedimento di diniego del 12.02.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la lett. d) dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, definisce documento amministrativo ogni "rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Pertanto, anche rappresentazioni non cartacee, quali le email sono documenti amministrativi e, nel caso di specie, il loro contenuto non può ritenersi corrispondenza privata in quanto contenente direttive di lavoro. Da ciò discende che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedervi, al

fine di conoscere le ragioni per le quali non è stato incluso tra i destinatari delle email e valutare tale condotta. Infine, la Commissione osserva che la documentazione richiesta ha per oggetto direttive relative al lavoro svolto dallo stesso ricorrente. Le medesime devono essere pertanto ritenute accessibili dallo stesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente, Consigliere del Comune di resistente, al fine di espletare il proprio mandato, in data 4.02.2020 ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- certificazione di omologazione del campo sportivo rilasciata dalla FIGC per gare sportive federali;
- certificazione di agibilità della struttura sportiva nel suo complesso comprensiva dei locali destinati a spogliatoi, degli impianti tecnici idrici, termici e di illuminazione;
- certificazione di agibilità delle gradinate destinate al pubblico, coperte e scoperte.

Con successiva istanza dell'11.02.2020, il ricorrente ha chiesto di accedere a:

- copia dei documenti circa la comunicazione del Associato del Sistema per la presentazione di una SCIA pratica nr., con particolare riferimento agli atti descrittivi dell'attività da realizzare sull'impianto tecnologico esistente sul sito.

L'amministrazione comunale, con pec del 18.02.2020 priva di sottoscrizione proveniente dall'indirizzo di posta del settore lavori pubblici del Comune resistente, ha trasmesso al ricorrente i seguenti documenti:

- l'ultima omologazione pervenuta dalla FIGC per la categoria PRIMA;
- determine sulle procedure in sanatoria delle strutture esistenti;
- prove pacometriche effettuate dal laboratorio incaricato, prove propedeutiche alla sanatoria delle strutture (provvedimento del Prot. n.);
- certificazioni di conformità degli impianti eseguiti.

Aggiunge l'amministrazione comunale che è in corso il procedimento volto all'emanazione del certificato definitivo di agibilità.

Il provvedimento di parziale diniego dell'amministrazione acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento

dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

Nel merito, la Commissione osserva che l'articolo 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, dispone che: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Ne consegue che il Comune dovrà consentire l'accesso a tutti i documenti richiesti e inerenti l'agibilità del campo sportivo, ove detenuti dal Comune stesso. Questa Commissione ricorda, poi, la motivazione alla base della richiesta del Consigliere, ossia l'utilità degli atti richiesti ai fini dello svolgimento del proprio "munus", non può essere oggetto di verifica da parte degli organi di governo dell'ente, perché ciò determinerebbe un controllo degli stessi sull'operato del consigliere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

I ricorrenti il quale agisce nell'interesse del padree, vedova ed erede del sig., hanno ereditato dal defunto fratello, la particella n. di cui al foglio di mappa del Catasto del Comune di, unitamente a,, e

Tale particella è stata occupata d'urgenza dal Comune di negli anni –, senza essere stata espropriata né pagata. I ricorrenti e, a seguito di visure catastali, hanno appreso che la particella n. citata è stata oggetto di variazioni catastali di stato, consistenza e destinazione, eseguite dal Comune acceduto in data, non richieste dai comproprietari e coeredi. In particolare, il Comune di ha dichiarato l'esistenza di una scuola materna comunale sulla suddetta particella.

I ricorrenti, tramite gli avv. e con istanza del, hanno chiesto di accedere ai documenti inerenti le suddette variazioni catastali di stato, destinazione e consistenza del della particella, ivi compreso il “tipo mappale del prot. n. in atti dal presentato in data”, al fine di potere tutelare i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 2.03.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione osserva che i ricorrenti, in qualità di eredi del terreno su citato, sono titolari di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti relativi alla variazione catastali del terreno.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il ricorrente, cittadino liberiano, è titolare di protezione umanitaria riconosciutagli dalla Commissione Territoriale per il diritto di asilo di nel 2005, poi confermata nel 2018. Successivamente, il ricorrente tramite l'avv., ha presentato alla Questura resistente richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Dopo che la Questura ha invitato il ricorrente a presentarsi diverse volte presso i propri uffici quest'ultimo, in data 27.12.2020 tramite l'avv., ha chiesto di accedere ai documenti del procedimento e, in particolare, al provvedimento della Commissione Territoriale di del 2018 citato. Motiva parte ricorrente che tale documento è indispensabile per chiedere il permesso di soggiorno per ragioni di protezione umanitaria. Nella richiesta ostensiva parte ricorrente spiega che la Questura di ha trasferito la competenza al rilascio del permesso di soggiorno alla Questura di

Il silenzio dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti del procedimento avviato con la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; ove il provvedimento della Commissione Territoriale di del 2018 non rientri tra quelli in possesso della Questura acceduta, vorrà quest'ultima trasmettere, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, la richiesta ostensiva ai possibili detentori del provvedimento, ossia la Questura di o la Commissione Territoriale di

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico regionale per il

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 4.01.2020 rivolta all'Ufficio Scolastico resistente, ha chiesto di accedere ai seguenti protocolli PEC di richieste dal medesimo formulate: PEC del 28.10.2019 inerente una richiesta di riconoscimento “mesi e punteggio di assistente tecnico”, PEC del 29.10.2019 “parere comitato paritetico sul mobbing”, PEC del 29.10.2019 “istanza di conferimento rispettando la scala gerarchica”, PEC del 23.11.2019 “organigramma reparto – tabella lavori addetti azienda agraria, attività didattiche assistente tecnico”, PEC del 26.11.2019 “motivazione riduzione ore lavorative addetto azienda agraria reparto", PEC del 22.11.2019 “istanza conferimento onorevole Ministro dell'Istruzione”.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 6.02.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il registro di protocollo è un documento per la classificazione degli atti ad uso strumentale che l'ente utilizza per l'esercizio dei propri compiti amministrativi; pertanto, attesa la sussistenza dell'interesse del ricorrente ad accedere solo alle parti del registro di protocollo ove sono iscritte le PEC dal medesimo trasmesse, la Commissione rileva la fondatezza del gravame, attesa la meritevolezza di tutela dell'interesse rappresentato e volto al controllo di un'avvenuta regolare ricezione e catalogazione della propria pec da parte dell'amministrazione destinataria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....”

FATTO

Il ricorrente, con istanza dell'8.01.2020 rivolta all'Istituto scolastico resistente presso il quale presta servizio quale assistente tecnico nel reparto, ha chiesto di accedere all'organigramma ed al piano annuale delle attività del reparto stesso, alla tabella dei lavori della figura dell'assistente tecnico dell'azienda agraria. Ciò al fine di valutare la corretta funzionalità del reparto e salvaguardare la propria dignità e salute.

Il ricorrente, dopo avere ricevuto il provvedimento di trasferimento, per incompatibilità ambientale, presso il parco didattico e il laboratorio di ecologia, in data 5.02.2020 ha integrato la precedente richiesta ostensiva, chiedendo di accedere alle segnalazioni pervenute a suo carico e ad ogni documento connesso. Ciò al fine di salvaguardare la propria immagine e dignità.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 12.02.2020 ha concesso l'accesso ai documenti di cui all'istanza del 5.02.2020 mentre per i restanti documenti richiesti ha rilevato che, a seguito dell'assegnazione del ricorrente ad altro incarico, è venuto meno l'interesse del medesimo ad accedervi.

Il provvedimento di parziale accoglimento del 12.02.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente ha comunicato di avere accolto le istanze di accesso e che il ricorrente non ha potuto versare i diritti di segreteria pari a euro 375, 00 (1500 pagine per 0,25 l'una). Alla memoria è allegata una nota con la quale il ricorrente dichiara che l'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui all'istanza di accesso del 5.02.2020.

DIRITTO

La Commissione osserva che il trasferimento del ricorrente dal reparto al e il laboratorio di, non determina la caducazione dell'interesse all'accesso, sussistendo l'attualità dell'interesse del ricorrente a valutare l'opportunità di far valere i propri diritti sorti nel periodo nel quale prestava servizio presso il reparto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: s.p.a.

FATTO

La ricorrente, ha stipulato in data 1.01.2020, per via telefonica un contratto con la società resistente per la fornitura di servizi di telefonia e dati presso la propria abitazione. In sede di stipula, l'operatore della società resistente comunicava il successivo invio del contratto in forma scritta, ove erano apposte le condizioni generali e specifiche applicabili al contratto.

La ricorrente, non avendo ricevuto il contratto in forma scritta nonostante numerosi solleciti, con istanza del 21.01.2020 ha chiesto alla società adita di accedere al contratto.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Questa Commissione, ricorda che secondo il recente orientamento della giurisprudenza la **telefonia nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale** (v. artt. 53 ss. D.lgs. n. 259/2003, cod. comunicazione elettronica). Tale servizio universale è costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili. Secondo tale orientamento, **solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario** gestita da un gestore telefonico di cui all'art. 22 lett. e), gestione di pubblico servizio di cui all'art. 23 l. 241/1990, per le quali vi è obbligo della società di telecomunicazioni a consentire l'accesso in base alla l. n. 241/1990 (TAR Calabria, sez. I, 14 marzo 2019, n. 532).

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la mancata trasmissione di un contratto del servizio di telefonia fissa e adsl e, pertanto, nella fattispecie si applica la normativa sull'accesso alla cui luce appare evidente la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse meritevole di tutela ad ottenere copia del contratto stipulato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., in data 20.01.2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai documenti relativi agli assegni familiari percepiti dal signor, In particolare, la ricorrente chiede di conoscere l'ammontare degli assegni familiari erogati dal 2011, copia della documentazione depositata ogni anno dal datore di lavoro srl o dal controinteressato per ottenere gli assegni familiari di spettanza del coniuge assegnatario. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. Espone la ricorrente di essere separata dal controinteressato fin dal gennaio 2011, di essere l'affidataria delle figlie ancora economicamente non autosufficienti, di non avere mai ricevuto gli assegni familiari.

L'Istituto acceduto, con provvedimento del 16.02.2020 ha negato il chiesto accesso "in assenza di disposizioni del giudice adito".

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; il gravame è privo dell'allegazione della notifica al controinteressato del ricorso stesso.

E' pervenuta memoria di parte resistente, la quale ha comunicato di avere negato il chiesto accesso perché l'istanza era priva dei documenti comprovanti l'avvenuta separazione.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Stazione di

FATTO

Il ricorrente, impiegato presso la ASL, con istanza del 13.02.2020 rivolta all'amministrazione resistente ha chiesto di accedere ai documenti contenuti nel proprio ex fascicolo personale custodito presso la stazione Carabinieri di, al fine di verificare se vi siano informazioni tali da poter compromettere una eventuale istruttoria di arruolamento della propria figlia.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 24.02.2020 ha negato il chiesto accesso sulla base dell'art. 1049, comma 1, lett. f) e dell'art. 1050, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 90 del 2010.

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che le disposizioni regolamentari citate sottraggono all'accesso, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, tra gli altri: f) atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 1049, comma 1, lett. f) d.P.R. n. 90/2010).

In relazione all'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, sono esclusi tra gli altri, i documenti relativi ad attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti (art. 1050, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 90/2010). La Commissione, preso atto delle disposizioni citate e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso infondato.

Ricorrente: S.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante pro tempore della S.p.a., in data 19 dicembre 2019 ha presentato a mezzo PEC istanza di accesso ai decreti di convalida di diffida accertativa emessi nei confronti della predetta società nonché ai documenti riferiti ai procedimenti a monte dei predetti decreti, motivando la domanda in ragione di esigenze difensive.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il Sig., nella predetta qualità, ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato in data 2 marzo u.s. memoria difensiva con la quale fa presente di non aver ricevuto alcuna domanda di accesso, siccome trasmessa ad indirizzo PEC non valido.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Preso atto della memoria di parte resistente che attesta la mancata ricezione dell'istanza di accesso e tenuto pertanto conto del fatto che non può a motivo di ciò ritenersi formato il silenzio rigetto, la Commissione chiede all'amministrazione di comunicare l'esito della deliberazione della domanda di accesso comunque, ad oggi, acquisita interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a deliberare la domanda di accesso di cui alle premesse in fatto e comunicare l'esito, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente: Srl

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Srl, rappresentata e difesa dall'avv. espone quanto segue. Nell'anno 2016 ha stipulato un contratto di appalto con il, per l'esecuzione del quale è stato conferito incarico alla società soc. coop, la quale ultima si è avvalsa a tal fine di lavoratori assunti alle proprie dipendenze.

In data 25 novembre 2019, a seguito di accertamenti effettuati da funzionari dell'amministrazione resistente, veniva notificato all'odierna ricorrente verbale di accertamento e conseguente diffida ad adempiere alle sanzioni comminate come conseguenza delle irregolarità riscontrate in fase ispettiva e presumibilmente collegate all'esecuzione del contratto di appalto di cui sopra.

Pertanto, in data 30 dicembre 2019 la ricorrente ha presentato domanda di accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbali di primo accesso ispettivo e interlocutori, solleciti, verbali unici di accertamento e notificazione riferiti al
- 2) verbali di primo accesso ispettivo e interlocutori, solleciti, verbali unici di accertamento e notificazione riferiti a soc. coop.;
- 3) documenti acquisiti dagli ispettori nel corso degli accertamenti;
- 4) esiti della consultazione degli archivi telematici della camera di commercio e altri enti;
- 5) documentazione proveniente dagli archivi telematici INPS;
- 6) ogni documento posto a fondamento dei verbali di accertamento;
- 7) dichiarazioni spontanee rilasciate dal Sig.;
- 8) esposti presentati dai lavoratori o da terzi nei confronti del, di e della ricorrente;
- 9) dichiarazioni acquisite dai lavoratori o da terzi nel corso dell'ispezione;
- 10) in particolare esposto presentato dalla Sig.ra e dei lavoratori nelle date indicate nei verbali.

Parte resistente ha fornito riscontro alla richiesta di accesso con nota del 10 gennaio 2020, con la quale ha differito l'accesso alla eventuale ordinanza ingiunzione e ciò al fine di salvaguardare la riservatezza di terze persone e, più in generale, al fine di non compromettere il buon andamento della procedura nella fase di vaglio delle risultanze ispettive.

Contro tale differimento ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso ai controinteressati.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e argomentando nel senso della sottrazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed alla segnalazione per richiesta di intervento dell'ITL ai sensi del D.M. n. 757/94 e più in generale ritenendo che sino all'ordinanza ingiunzione non vi sarebbe un interesse attuale all'accesso in capo alla società richiedente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato da Srl, la Commissione osserva quanto segue.

Occorre prendere le mosse dalle ragioni di differimento opposte da parte resistente nel diniego e poi ulteriormente argomentate nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, Ebbene, al riguardo, la tesi secondo cui non vi sarebbe un interesse qualificato in capo alla ricorrente prima dell'eventuale adozione dell'ordinanza ingiunzione, siccome atto definitivo, non ha pregio. Ciò in quanto, in linea generale, l'accesso non è subordinato all'adozione di atti definitivi e inoltre, nel caso che occupa, risulta che parte resistente abbia già trasmesso la diffida ad adempiere alle sanzioni comminate.

Peraltro, la stessa motivazione dell'amministrazione, svolta nella memoria difensiva e secondo cui ben potrebbe la ricorrente pagare le sanzioni prima dell'ordinanza ingiunzione, non fa che corroborare la tesi dell'accessibilità dei documenti richiesti.

Quanto ai documenti in concreto domandati dalla ricorrente, essa è titolare di interesse qualificato quanto a quelli di cui ai punti 1-7 delle premesse in fatto, non essendovi ragioni per differirne l'ostensione. Quanto agli esposti di cui ai punti 8 e 10, viceversa, vi osta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. n. 757/1994 che questa Commissione non ha il potere di disapplicare.

Quanto alle dichiarazioni dei lavoratori di cui al punto 9, avendo parte ricorrente indicato puntualmente i lavoratori non più alle dipendenze delle società coinvolte, esse debbono essere rilasciate, atteso che le esigenze di tutela della loro riservatezza *sub specie* di pericoli di ritorsione da parte del datore di lavoro non sussistono allo stato, come da consolidato orientamento di questa Commissione da cui non vi è ragione di discostarsi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-7 e 9, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; lo respinge per la restante documentazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data 3 gennaio 2020 domanda di accesso ai documenti relativi alla domanda per poter accedere al trattamento di disoccupazione in precedenza avanzata dall'odierna ricorrente e non accolta dall'amministrazione.

In data 28 gennaio parte resistente negava l'accesso rilevando che la relativa domanda fosse generica in quanto non individuava i documenti cui l'istante faceva riferimento e dando poi informazioni sulle ragioni del mancato accoglimento della domanda di disoccupazione, rigettata siccome presentata oltre i termini di legge.

Contro tale diniego la ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e chiedendone preliminarmente la declaratoria di irricevibilità per tardività.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività sollevata da parte resistente e basata sulla circostanza che la ricorrente avrebbe presentato già nel mese di settembre analoga domanda di accesso sulla quale si sarebbe formato il silenzio rigetto non impugnato in termini.

Al riguardo si rileva che la domanda di accesso del mese di settembre 2019 è menzionata ma non allegata. Ad ogni buon conto, la circostanza che l'amministrazione stessa si sia pronunciata sulla istanza del gennaio 2020 toglie pregio alla predetta eccezione, essendosi parte resistente pronunciata con espressa delibazione sulla domanda ostensiva e dunque, in ogni caso, riaprendo i termini per l'impugnativa.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nel caso che occupa non vi è dubbio che la Sig.ra sia titolare di posizione qualificata a conoscere i documenti del procedimento relativo alla concessione dell'indennità di disoccupazione.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale dei Magistrati – Ufficio

FATTO

La dott.ssa, in proprio, riferisce di aver preso parte al concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, indetto con D.M. 31 maggio 2017.

Non avendo raggiunto la sufficienza in nessuna delle tre prove scritte svolte, l’esponente in data 19 dicembre 2019 formulava domanda di accesso alle proprie prove scritte nonché ai verbali di correzione delle medesime.

Parte resistente negava il chiesto accesso con provvedimento del successivo 7 gennaio, con il quale rilevava il lungo lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della graduatoria e la domanda di accesso che, nel percorso motivazionale dell’amministrazione, testimonierebbe del disinteresse dell’odierna ricorrente verso la vicenda concorsuale di che trattasi, nonché la carenza di un interesse qualificato all’accesso per essere scaduti tutti i termini per proporre eventuali ricorsi o azioni a propria tutela.

Contro tale diniego la Dott.ssa ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l’incontrovertibile legittimazione dell’accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell’istanza. L’interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull’art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all’accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

In tal senso prive di pregio si palesano le argomentazioni del Ministero resistente per come compendiate nel provvedimento di diniego e successivamente riproposte ed ampliate nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto.

È invero orientamento consolidato di questa Commissione, da cui non vi è ragione di discostarsi, che il diritto di accesso è situazione autonoma e dunque non necessariamente strumentale rispetto alle azioni giudiziali astrattamente esperibili.

Né, nel caso che occupa, la richiesta presenta profili emulativi che possano indurre l'amministrazione a negare quanto domandato, trattandosi, come detto, delle prove scritte dall'accedente e dei relativi verbali di correzione rispetto ai quali sussiste un indubbio interesse della ricorrente.

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio – Div. III

FATTO

Il Sig., nella qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di (.....) rappresentato e difeso dall'Avv., rappresenta quanto segue.

In data 6 dicembre 2019 il predetto Comune ha ricevuto da Autostrada S.p.a. una nota con la quale si richiedeva un accertamento di conformità urbanistica; nella predetta nota, trasmessa anche al Ministero resistente, si faceva riferimento a due allegati che tuttavia non venivano ricevuti dal Sig. nella qualità di cui sopra.

Nello specifico si trattava di due DVD contenenti il progetto definitivo della variante S.S. Via, e della nota del settembre 2019 della direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero resistente.

Pertanto, con richiesta inviata a mezzo PEC, il Sig. formulava domanda di accesso ai predetti documenti, sia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e sia in chiave collaborativa rispetto al procedimento di che trattasi.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato in data 9 marzo u.s. memoria difensiva con la quale fa presente di non aver ricevuto alcuna domanda di accesso, siccome trasmessa ad indirizzo PEC non valido.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Preso atto della memoria di parte resistente che attesta la mancata ricezione dell'istanza di accesso e tenuto pertanto conto del fatto che non può a motivo di ciò ritenersi formato il silenzio rigetto, la Commissione chiede all'amministrazione di comunicare l'esito della delibazione della domanda di accesso comunque, ad oggi, acquisita, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a deliberare la domanda di accesso di cui alle premesse in fatto e comunicare l'esito, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione generale di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, rappresenta quanto segue. In data 23 ottobre 2019 l'esponente riceveva dalla sede INPS di, una nota di contestazione riferita alla propria posizione lavorativa con contestuale invito a presentare eventuali deduzioni sulla fattispecie contestatale.

Pertanto, in data 31 ottobre 2019 la chiedeva di poter accedere a tutti i documenti sottesi alla predetta contestazione, con particolare riferimento ai verbali di accertamento ispettivo.

La sede di, con propria nota, rispondeva nel senso che la domanda di accesso andava presentata alla sede INPS di che aveva emesso il provvedimento conclusivo del procedimento ispettivo. Occorre altresì riferire che la nota emessa dalla sede di Avellino conteneva un'intimazione di pagamento per le irregolarità riscontrate, circostanza che induceva la Sig.ra ad "accelerare" la conoscenza dei documenti domandati a fini difensivi.

Di conseguenza, in data 5 novembre, l'odierna ricorrente inoltrava la detta richiesta ostensiva alla sede di la quale con proprio provvedimento del 29 novembre successivo, da una parte, rappresentava che non vi era alcuna intimazione di pagamento e, dall'altra, negava l'ostensione siccome riferita a documenti sottratti all'accesso ai sensi della Determinazione Presidenziale n. 366 del 5 agosto 2011, art. 16, comma 1, lettera d) che esclude dall'accesso i documenti relativi all'instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo INPS.

Contro tale diniego e dopo aver rappresentato di aver ricevuto dalla sede di un ulteriore invito al pagamento per la sanzione di che trattasi, la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Si rileva che il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui alla Determinazione Presidenziale n. 366 del 5 agosto 2011, art. 16, comma 1, lettera d) che esclude dall'accesso i documenti relativi all'instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo INPS.

A tale riguardo, tuttavia, deve osservarsi che oggetto della domanda ostensiva fossero i documenti riferiti agli accertamenti ispettivi che sono cosa diversa da quelli coperti dalla disposizione appena citata e che nel caso di specie non trova applicazione.

Pertanto, sussistendo un indubbio interesse endoprocedimentale alla conoscenza dei predetti verbali ispettivi, anche a fini difensivi, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro -

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente nel settembre del 2018 un esposto in merito ad una fattispecie di lavoro sommerso riferita alla sostituzione della portiera del condominio di residenza dell'esponente con il marito di costei, già collocato in pensione.

Di talchè in data 9 gennaio u.s. il ha presentato domanda di accesso chiedendo alternativamente una informativa scritta sulla vicenda legata all'esposto o alla documentazione in possesso di parte resistente.

L'Ispettorato del Lavoro, con nota del successivo 20 gennaio ha dato riscontro alla predetta richiesta, fornendo le informazioni richieste e dando conto della circostanza che per l'irregolarità riscontrata era stata emessa sanzione a carico dell'amministratore di condominio, successivamente regolarizzate dal soggetto sanzionato.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, facendo presente di aver riscontrato l'istanza e di aver fornito le informazioni richieste dal

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Come rilevato nelle premesse in fatto, l'odierno ricorrente ha domandato con la propria istanza dello scorso 9 gennaio in via alternativa informazioni sull'esposto presentato a suo tempo ovvero una non meglio specificata documentazione sempre ad esso esposto riferita.

Avendo parte resistente dato seguito alla richiesta di informazioni di che trattasi, e non essendosi pertanto formato alcun diniego espresso o tacito, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, tenuto altresì conto che esso, in ogni caso, non è stato nemmeno notificato ai contro interessati noti al ricorrente per averli questi segnalati nel proprio esposto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di appuntato dell'arma dei Carabinieri, ha partecipato ad un concorso per l'ammissione al corso di qualificazione di mille allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

Nella graduatoria di merito del 2016 l'esponente si è collocato tra gli idonei non vincitori. Di talché in date e ottobre il Sig. ha formulato due istanze di accesso a numerosi documenti riferiti alla procedura concorsuale di che trattasi, in parte accolte dall'amministrazione resistente ad eccezione delle parti relative agli elenchi nominativi dei carabinieri specializzati e relative assegnazioni nonché con riguardo all'elenco completo dei partecipanti al concorso.

Le motivazioni del diniego, quanto al primo elenco, venivano addotte in ragione di disposizioni regolamentari che escludono l'accesso a tali documenti e, con riferimento all'elenco dei partecipanti, in ragione dell'elevato numero di domande presentate (oltre 7000). Su tale secondo profilo, peraltro, parte resistente attesta di aver invitato il ricorrente a circoscrivere la propria domanda ad un numero congruo di partecipanti, senza tuttavia ricevere seguito in tal senso.

Contro tale diniego parziale il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Con decisione assunta nella seduta plenaria dello scorso 19 dicembre 2019, la Commissione, tenuto conto dell'applicabilità al caso di specie della disposizione regolamentare di cui agli articoli 1049 e 1050, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 90 del 2010, opposta peraltro anche dall'amministrazione medesima, respingeva il ricorso non avendo il potere di disapplicare la predetta disposizione.

Contro tale decisione il ha interposto ricorso per revocazione lamentando di non essere stato messo in condizione di contraddire rispetto alla memoria di parte resistente ed eccependo alcuni errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali si osserva che il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., può essere proposto qualora “la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso che occupa, tuttavia, nessun errore sollevato dal ricorrente può essere sussunto nella disposizione testè menzionata, rendendo pertanto inammissibile il ricorso per revocazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Corte di Appello di

FATTO

Il Sig. in data 21 dicembre 2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) atti del procedimento disciplinare de qua, ivi compresa la nota di contestazione disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall'attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni relativo atto endoprocedimentale».

La richiesta veniva motivata come segue “*«in qualità di esponente all'ufficio in indirizzo con la segnalazione del, quale finalizzata a valutare l'attivazione di procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. del Foro di, circa mandato difensivo d'ufficio presso il GIP del Tribunale di (R.G.N.R. /), al fine di ogni connessa tutela anche nell'ambito del relativo procedimento penale laddove è stata denunciato diniego di informazione ed ostensione di atti da parte del ridetto legale con relativo fregio al diritto di difesa dell'indagato in punto di conoscenza degli integrali atti del fascicolo oggetto di richiesta di rinvio a giudizio, ravvisato che secondo l'interpretazione costante ed unanime della giurisprudenza sussiste la titolarità del diritto di accesso in capo all'esponente in un procedimento disciplinare a carico di un professionista (Cons. Stato, Ad. Plen., 7/2006, Cons. Stato, sez. V, 316/2013, TAR Piemonte, 166/2013), per cui l'esponente in un procedimento disciplinare è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, ravvisato che, per ogni connessa esigenza di tutela a fronte dei fatti segnalati quali limitanti il diritto di difesa dell'esponente, risulta indispensabile acquisire copia integrale degli atti del procedimento disciplinare de qua, ivi compresa la nota di contestazione disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall'attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni relativo atto endoprocedimentale contenuto nel relativo fascicolo ravvisato che non sussistono dati personali sensibili di soggetti terzi?»*”.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificato e non direttamente riferibile al ricorrente, il quale ha allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza.

In tale prospettiva rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo "l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione". Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di - Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. in data 15 gennaio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « *atti relativi al procedimento di esclusione dalle procedure di valutazione comparativa in oggetto ivi compresa la richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale del e relativo riscontro dal competente ufficio del nonché ogni ulteriore atto eventualmente formato, detenuto, nonché successivamente trasmesso ad amministrazioni terze in relazione all'intervenuto provvedimento di esclusione sino alla data di risposta alla presente, ivi compreso la segnalazione trasmessa all'Autorità giudiziaria con relativi annessi, nonché gli atti di trasmissione postale della nota del, Prot. /, con relative ricevute di spedizione*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto costituzionale-IUS/08, indetta con D.R. n. 503 del 9 luglio 2019, da cui domanda trasmessa in data, ore; in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. Diritto pubblico comparato-IUS/21, indetta con D.R. n. 519 del 09 luglio 2019, da cui domanda trasmessa in data, ore; ravvisato che l'amministrazione non ha corrisposto ad istanze d'accesso agli atti del 09 novembre 2019 e del 01 dicembre 2019, onde acquisire gli atti integrali della procedura e comprendere i motivi della mancata ammissione alla prova di discussione, laddove l'accedente ha attivato ricorsi avverso diniego tacito all'accesso alla competente Commissione per l'accesso e segnalazioni annesse, ravvisato che l'accedente è stato escluso dalle ridette procedure senza alcuna formale comunicazione telematica se non manifestamente tardiva, pur a fronte dello stesso obbligato invio telematico e non postale della domanda di partecipazione (art. 3, bandi) di talché pacificamente ledendo il diritto di tutela dell'accedente da cui ogni discendente esigenza difensiva, ravvisato che solo in forza d'accesso agli atti del 08 gennaio 2020 l'amministrazione ha riscontrato l'accesso con mera nota a mezzo email priva di protocollo, quale trasmessa in data 15 gennaio 2020, a firma tale, senza indicazione della qualifica di tale soggetto sottoscrittore la missiva, ravvisato che solo con tale missiva in sede d'accesso agli atti l'amministrazione ha preso contezza dei motivi di esclusione anteriormente dissimulati dall'amministrazione che ha altresì denegato sul punto alcun diritto di difesa dell'accedente onde così escluderlo dalle procedure ab initio, ravvisato che in forza di tale ridetta “informale” nota di riscontro del 15 gennaio 2020, l'amministrazione ha trasmesso copia del D.R. n. 1036 del 12 novembre 2019, di esclusione dalle ridette procedure di valutazione comparativa nonché copia di una nota di accompagnamento al suddetto provvedimento datata, Prot. /, che sarebbe stata trasmessa all'indirizzo di recapito indicato nelle domande di partecipazione (ma senza prova*”

alcuna di tal invio) senza però in alcun modo nulla trasmettere per via telematica all'indirizzo email pur indicato nelle domande di partecipazione, DICA-0002765-A-17/02/2020- 4.8.1.8.3; ravisato che nel ridetto D.R. n. 1036 del 12 novembre 2019 si richiama nella parte motiva del provvedimento d'esclusione che «visto il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica di, in data dal quale risulta un'ulteriore condanna penale non dichiarata dal candidato nelle due domande di partecipazione: Tribunale di,: art. 483 c.p.; ravisato che non risultano veritiere le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal candidato nelle domande di partecipazione ad entrambe le procedure ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, nella consapevolezza delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000; rilevato che i reati accertati con le suddette condanne penali rientrano nei delitti di cui all'articolo 85, primo comma, lett. a), del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, presuppongono la destituzione del dipendente pubblico interessato e, conseguentemente, costituiscono causa ostativa all'instaurazione del rapporto di lavoro, in ragione della loro gravità e anche della loro reiterazione», ravisato quindi che l'Ateneo ha disposto l'esclusione dell'accedente dalle ridette procedure di valutazione comparativa in quanto «per aver subito condanne penali per delitti di cui all'articolo 85, primo comma, lett. a), del T.U. approvato con DPR 10.1.1957, n. 3 e per aver reso dichiarazioni sostitutive di certificazione non veritiere nelle domande di partecipazione alle suddette procedure», ravisato che nella ridetta nota di accompagnamento al suddetto provvedimento d'esclusione, quale datata 22 novembre 2019, Prot. 46017/81, si riporta che «alla luce delle condanne riportate nel certificato del casellario giudiziale e dell'irregolarità nella dichiarazione sostitutiva, questa Amministrazione ha provveduto d'ufficio alla sua esclusione da entrambe le procedure con il provvedimento di cui si allega copia e, contestualmente, ha provveduto ad inoltrare la dovuta segnalazione alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 331 c.p.p.», ravisato che la ridetta asserzione circa la falsità delle dichiarazioni sostitutive rese in punto di condanne penali riportate e di procedimenti penali pendenti risulta del tutto contraria al vero laddove le dichiarazioni rese sul punto sono veritiere essendo stati dichiarati i procedimenti penali esistenti alla data delle domanda e vieppiù alle date di verifica ed esclusione, vieppiù laddove l'amministrazione non ha provveduto ad alcun contraddittorio con l'interessato preferendo procedere de plano con esclusione immediata neppure comunicata a mezzo posta elettronica pur indicata in sede di domande di partecipazione, tenuto conto che l'amministrazione perviene in malafede a configurare reati inesistenti a carico dell'accedente posto che la non indicata condanna penale in sede di domanda di partecipazione risulta oggetto di annullamento irrevocabile in sede di giudizio di revisione quale pronunciato dall'annessa sentenza della Corte d'appello di, sez. II,, n., irrevocabile il e quindi anteriormente all'esclusione (12 novembre 2019) nonché al certificato del casellario giudiziale acquisito (.....), di talché l'accusa di falso ideologico risulta temeraria e passibile di denuncia penale per il reati ex artt. 368 e 595 c.p., di talché ogni connessa strumentale esigenza di tutela e segnalazione, posto il dovere dell'ente di verificare la concreta esistenza di tale giudicato, ravisato vieppiù che risulta del tutto corretta la dichiarazione di non essere a conoscenza di detenere alcun procedimento penale pendente come correttamente riportato nelle due domande di partecipazione redatte in data 06 agosto 2019 e 10 agosto 2019, di talché qualsivoglia discendente segnalazione penale in punto di falsità della dichiarazione da parte dell'Ateneo configura ulteriore azione temeraria ed infondata, passibile di denuncia penale ex artt. 368 e 595 c.p., di talché ogni connessa strumentale

esigenza di tutela e segnalazione, ravvisato altresì che il richiamo di esclusione per avere conseguito condanne penali di cui all'articolo 85, primo comma, lett. a), del T.U. approvato con DPR 10.1.1957, n. 3, e nella fattispecie per delitti contro la fede pubblica appare inconferente e pretestuoso, laddove la giurisprudenza ha chiarito che per valutare l'esclusione dall'accesso ai pubblici impieghi occorre una valutazione ben più pregnante dal mero esame dei precedenti penali iscritti a casellario giudiziale bensì analizzare le qualità morali e l'habitus comportamentale recente che diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni, vieppiù laddove si consideri che il 3° posto messo a concorso non attiene al pubblico impiego privatizzato bensì ad un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il quale i requisiti di condotta incensurabile non sussiste, ravvisato quindi che la verifica della sussistenza o meno del requisito soggettivo in questione in capo all'aspirante dipendente pubblico non discende automaticamente dalla tenuta di specifici e predeterminati comportamenti e/o dalla commissione di ben definiti fatti, essendo, di contro, chiaro obbligo dell'Amministrazione - anche in ragione del venir meno già dalla l. 29 ottobre 1984, n. 732, - di valutare il comportamento del candidato in maniera rigorosa, ossia prendendo in considerazione tutti gli elementi idonei a consentire la migliore interpretazione e valutazione dei fatti, dandone successivamente atto nella decisione adottata, in alcun modo avvenuto nel caso di specie posto che l'amministrazione non ha effettuato alcun giudizio approfondito sui giudicati vieppiù datati in quanto relativi a fatti compiuti al più nell'anno 2001, ravvisato quindi che, rimanendo ferma la necessità di esternare con puntuale e specifica motivazione come e perché un determinato comportamento sia ritenuto ostativo per la costituzione di un nuovo rapporto - pena l'illegittimità del diniego dell'esclusione - non potrà essere omesso l'esame delle modalità con cui si è svolta la condotta imputata, l'età e la maturità del soggetto al momento di compiere il fatto e i contegni da quest'ultimo solitamente tenuti, con evidenziazione del carattere oggettivamente ostativo riconosciuto ai comportamenti assunti dall'aspirante all'assunzione e dell'effettivo riverbero negativo attribuito agli stessi comportamenti rispetto all'immagine dell'amministrazione datoriale, ravvisato che appare pacifica l'esigenza di tutela dell'accedente, anche giurisdizionale, dell'accedente, sia in punto d'esclusione amministrativa dalle ridette procedure richiamando un disposto inconferente e pretestuoso onde così disporre de plano l'esclusione del candidato senza contraddittorio alcuno e difetto di notifica ovvero tardiva, nonché in rapporto alla corretta dichiarazione dei precedenti correttamente dichiarati ed esistenti da parte del candidato, sia in punto di segnalazione penale che l'Amministrazione avrebbe trasmesso all'Autorità giudiziaria, accusando il candidato di reati di falso ideologico in realtà insussistenti, ravvisato che per l'effetto occorre acquisire copia degli atti trasmessi all'Autorità giudiziaria in relazione alle ridette procedure, nonché agli atti acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale relativi all'accedente, nonché gli atti di trasmissione postale di comunicazioni all'accedente, per ogni conseguenziale azione di tutela, ravvisato che sussiste espresso richiamo all'invio di segnalazione all'Autorità giudiziaria a carico dell'accedente di talché ogni discendente esigenza di tutela, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto le denunce et similia nonché ogni altro atto presentati ovvero trasmessi da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis ovvero trasmettere atti, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto

istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università), ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che «non costituisce "atto di indagine" la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai 4 fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.), ravvisato che in alcun modo può ritenersi formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria l'atto di segnalazione trasmesso dall'amministrazione ex art. 331 c.p.p. all'Autorità giudiziaria, trattandosi di mera segnalazione in sede di procedimento amministrativo redatta da mero soggetto amministrativo dell'ente, responsabile del settore personale ovvero Rettore che assume responsabilità per l'atto sottoscritto da cui ogni conseguente azione di tutela per le ipotesi di reato ex artt. 368 e 595 c.p. a fronte di notizie di reato pacificamente infondate, ravvisato che l'atto trasmesso dall'ente all'Autorità giudiziaria è dunque un mero atto amministrativo in alcun modo formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque in alcun modo coperto dal segreto istruttorio, ex art. 329 c.p.p., di talché non si tratta di atto sottratto dal diritto d'accesso laddove si ammette l'esclusione per gli atti "redatti" dall'ente esclusivamente qualora la P.A. trasmette all'Autorità Giudiziaria una notizia di reato non nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento (come nel caso degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e relativi ispettori aventi funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, L. 241/1990), elemento che pacificamente in alcun modo ricorre per un Ateneo i cui operatori giammai detengono funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque nel formare un atto trasmesso all'Autorità giudiziaria adducendo ipotesi di reato peraltro infondate, con relativi allegati, si limitano all'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali ed amministrative, ravvisato che in assenza di scuse formali scritte per l'accaduto sottoscritte dal vertice amministrativo ed accademico dell'Ateneo, l'accedente si riserva ogni azione di tutela

nonché di segnalazione ad ogni Autorità amministrativa e giurisdizionale in relazione alle modalità di esclusione del candidato dalla procedura, non notiziato per via telematica dell'esclusione ed oggetto di denuncia penale senza verifiche adeguate nonché contraddittorio alcuno con l'accedente per fatti insussistenti e smentiti documentalmente'.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificato e non direttamente riferibile al ricorrente, il quale ha allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza.

In tale prospettiva rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo "l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione". Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di - Direzione del Personale-Unità Programmazione e reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

FATTO

Il Sig. in data 8 gennaio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « di avere copia degli atti di assunzione in servizio e di cessazione dal servizio del candidato vincitore nonché degli atti relativi alla copertura del medesimo posto da ricercatore resosi vacante attraverso lo scorrimento della graduatoria concorsuale ovvero a mezzo dell'indizione di nuova procedura di valutazione comparativa, ivi compreso il Piano di reclutamento ricercatori per gli anni 2019 e 2020, anche con eventuale formale differimento dell'accesso al momento dell'adozione degli atti suindicati qualora non ancora formati».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di classificato della procedura di selezione per l'assunzione di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Politiche - settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo - ssd IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico, codice selezione_....., bandita con Decreto Rettorale del 09 giugno 2017, Prot. n. /, i cui atti sono stati approvati con Decreto Rettorale del 17 dicembre 2017, Prot. /, ravvisato che il candidato vincitore risulta aver cessato il servizio per vincita di altro concorso da ricercatore a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento di Scienze Politiche, per il ssd Istituzioni di diritto pubblico-IUS/09, codice selezione_....., con assunzione dal gennaio 2020, ravvisato che il classificato della ridetta procedura in oggetto risulta essere stato vincitore ed assunto in qualità di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Libera Università (.....) “.....” di, ravvisato che il classificato della ridetta procedura risulta essere stato vincitore ed assunto in qualità di uditore giudiziario del Ministero della Giustizia presso il Tribunale ordinario di, ravvisato discendere che l'accedente costituisce il primo candidato utilmente candidato in graduatoria oggettivamente interessato all'assunzione e, in ogni caso, per effetto dello scorrimento della graduatoria, anche se il ed il classificati non rinunciassero a ricoprire il posto di ricercatore resosi vacante, migliorerebbe la propria collocazione nella graduatoria stessa, divenendo il dei non assunti, costituendo elemento sufficiente a giustificare l'interesse all'impugnativa in materia la possibilità di successive rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14), ravvisato che la giurisprudenza amministrativa ha fissato il principio per cui lo scorrimento delle graduatorie concorsuali si applica anche alle procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, L. 240/2010: TAR Toscana, sez. I, 19 marzo 2018, n. 412, reso nei confronti della , che a distanza di un anno da precedente procedura aveva bandito ulteriore procedura per lo stesso settore

scientifico-disciplinare anziché attingere dalla graduatoria precedente ledendo l'interesse legittimo di soggetto idoneo, in violazione dell'art. 35, c. 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, lo scorrimento della DICA-0003672-A-27/02/2020- 4.8.1.8.3 2 graduatoria, si pone come regola generale derogabile solo in casi eccezionali di cui l'Amministrazione deve dare conto, per cui si legge nel giudicato che: a) «L'opzione interpretativa della giurisprudenza è a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l'amministrazione solo in via subordinata procedere all'indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2015 n. 3723; in senso conforme: Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. St., 17 gennaio 2014, n. 178)»; b) «il dettato legislativo non contiene alcuna limitazione in tal senso e fa anzi riferimento alle procedure concorsuali indette da tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, le Università»; c) «L'Amministrazione intimata non ha dato in alcun modo contezza delle esigenze pubbliche giustificanti eccezionalmente la scelta dell'indizione di un nuovo concorso anziché dello scorrimento della graduatoria vigente», ravvisato che, ex art. 1, c. 147, lett. b), L. 160/2019, le graduatorie concorsuali approvate dalle pubbliche amministrazioni negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020, ravvisato che sussiste quindi interesse legittimo dell'accidente allo scorrimento della graduatoria concorsuale della ridetta procedura di valutazione comparativa per la copertura di posto di ricercatore universitario a tempo determinato resosi vacante dopo solo circa un anno dall'assunzione del soggetto vincitore, da cui annessa eventuale esigenza di tutela dell'accidente?».

Parte resistente con nota dello scorso 6 febbraio ha negato l'accesso quanto agli atti di nomina e cessazione del vincitore oggetto della procedura, non ravvisando un interesse qualificato in capo al richiedente, rimanendo silente sui piani di reclutamento dei ricercatori per gli anni 2019 e 2020.

Contro tale diniego, in parte tacito, il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificato e non direttamente riferibile al ricorrente, il quale ha allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza.

In tale prospettiva rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo "l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione". Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve

rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di – Ufficio concorsi personale docente e ricercatore

FATTO

Il Sig. in data 21 gennaio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza con cui è stata indetta la procedura di cui trattasi, nonché delle sedute in cui il Consiglio di Dipartimento ha individuato i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice della medesima procedura, ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle ridette deliberazioni; 2) domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati».

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo, settore scientifico disciplinare IUS/10 – Diritto Amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza (Bando - DR/...../..... del - Albo Ufficiale N.R. /.....), Codice identificativo -_....._....._....., oggetto di esclusione con D.R. n. /..... /..... del per avere trasmesso istanza di candidatura a mezzo PEC in luogo d'invio postale ovvero deposito diretto in palese fregio alla normativa e giurisprudenza in materia, quale oggetto di istanza di annullamento in autotutela del, oggetto di ricsuzione di membro della commissione esaminatrice con istanza del, al fine di ogni annessa tutela in relazione ai procedimenti di esclusione nonché di ricsuzione onde acquisire gli atti prodromici della procedura, ivi compresi gli atti di indizione della procedura e di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019, e circa le domande depositate dai restanti candidati, ai fini di connessa eventuale tutela”*.

Parte resistente con nota dello scorso 19 febbraio ha negato l'accesso in quanto il richiedente non avrebbe preso parte alla procedura di cui trattasi, essendo stato escluso per aver presentato domanda in modo difforme dalle prescrizioni del bando.

Contro tale diniego, in parte tacito, il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non certificato e non direttamente riferibile al ricorrente, il quale ha allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza.

In tale prospettiva rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo "l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione". Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di -Area Risorse Umane-Settore Personale

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«note dell'Area Risorse Umane-Settore Personale del, e relative eventuali note di risposta pervenute, quali relative alla richiesta di rilascio autorizzazione all'accesso a documenti amministrativi formati e/o detenuti dall'Ateneo in relazione all'accedente».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto dall'a.a./..... all'a.a./..... per l'insegnamento Diritto pubblico comparato-IUS/21 per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione (LM-92), oggetto di soppressione dall'a.a./....., richiamata l'istanza d'accesso del al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al 01 maggio 2019 e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del, Prot., laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad “atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente”, si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato atti in data, relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del, ravvisato trattarsi d'atti endoprocedimentale di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, quali relativi alla richiesta di rilascio autorizzazione all'accesso a documenti amministrativi formati e/o detenuti dall'Ateneo in relazione alla posizione giuridica dell'accedente quale docente a contratto dell'Ateneo sino all'a.a. 2018/2019, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.*

Parte resistente non ha fornito riscontro alla istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare occorre rilevare che il ricorso è stato originariamente spiccato avverso il silenzio rigetto, siccome ritenuto formatosi dal ricorrente il quale non ha considerato la sospensione dei termini scaturente dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, dal quale si ricava che a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Nel caso che occupa il silenzio si sarebbe formato in data 28 febbraio, data tuttavia ricadente nel periodo di sospensione dei termini di cui sopra e pertanto tecnicamente l'amministrazione, alla data di presentazione del ricorso era ancora in termini per evadere la domanda di accesso; ciò nondimeno, tenuto conto della volontà di non accogliere l'istanza del ricorrente per come desumibile chiaramente dalla memoria depositata da parte resistente in seno al presente procedimento giustiziale, il ricorso può essere deciso.

Ciò premesso, nel merito, il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “ *trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo “l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”. Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai

ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di – Facoltà di Scienze della Formazione

FATTO

Il Sig. in data 29 gennaio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) Nota del ricevuta dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in relazione ad istanza d'accesso ad atti dell'accedente del presentata alla ridetta Autorità, quali atti relativi a segnalazione per illecito trattamento di dati sensibili di natura giudiziaria da parte dell'Ateneo del (fascicolo n.); 2) Nota dell'Ateneo del, Prot., di risposta alla nota di cui al punto n. 1; 3) Nota dell'Autorità garante di apertura dell'istruttoria sulla segnalazione dell'accedente per trattamento illecito di dati personali sensibili di natura giudiziaria del (fascicolo n.); 4) Nota/e dell'Ateneo in risposta alla nota di cui al punto n. 3), in punto di memorie e deduzioni all'istruttoria sulla segnalazione dell'accedente».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di segnalante all'Autorità garante per la protezione dei dati personali di trattamento illecito di dati personali sensibili di natura giudiziaria quale posto in essere dall'Ateneo in relazione a procedimento amministrativo in cui l'accedente rivestiva la veste di candidato alla procedura di valutazione comparativa di cui al bando del, per conferimento d'incarico di insegnamento in IUS/09, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), per l'a.a. 2016/17, ravvisato che in data l'accedente ha prodotto istanza di accesso all'Autorità garante al fine dell'ostensione degli atti del procedimento amministrativo relativo alla segnalazione per ogni connessa esigenza di tutela nei confronti dell'Ateneo anche nell'ambito dell'istruttoria aperta dall'Autorità, ravvisato che l'Ateneo ha corrisposto all'Autorità in qualità di soggetto controinteressato attraverso scambio di note del e del, ravvisato che l'Autorità ha comunicato l'apertura dell'istruttoria all'Ateneo per il ridetto fascicolo al fine della trasmissione di memorie e deduzioni, ravvisato che i ridetti atti sono indispensabili ai fini di tutela dell'accedente, anche giurisdizionale, a fini risarcitoria, nonché nell'ambito dell'istruttoria aperta dal Garante nell'ambito del diritto di partecipazione al procedimento, ravvisato che gli atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, in assenza di soggetti controinteressati che possano vantare una lesione del diritto alla riservatezza, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare occorre rilevare che il ricorso è stato originariamente spiccato avverso il silenzio rigetto, siccome ritenuto formatosi dal ricorrente il quale non ha considerato la sospensione dei termini scaturente dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, dal quale si ricava che a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Nel caso che occupa il silenzio si sarebbe formato in data 29 febbraio, data tuttavia ricadente nel periodo di sospensione dei termini di cui sopra e pertanto tecnicamente l'amministrazione, alla data di presentazione del ricorso era ancora in termini per evadere la domanda di accesso; ciò nondimeno, tenuto conto della volontà di non accogliere l'istanza del ricorrente per come desumibile chiaramente dalla memoria depositata da parte resistente in seno al presente procedimento giustiziale, il ricorso può essere deciso.

Ciò premesso, nel merito, il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “ *trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far

constare nell'atto introduttivo "l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione". Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Divisione Polizia Anticrimine – Sezione

FATTO

I Sigg.ri ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv., a seguito della comunicazione nei loro confronti dell'avvio del procedimento per l'adozione misura di prevenzione denominata e consistente nel divieto di accesso a manifestazioni sportive, hanno presentato richiesta di accesso ai relativi documenti e ciò a fini difensivi sia in ambito procedimentale che, eventualmente, in ambito processuale.

Parte resistente, con provvedimenti di identico tenore per tutti i richiedenti, ha negato l'accesso opponendo a tal fine la disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. n. 415/94 che sottrae all'accesso le *“relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”*.

Parte resistente, inoltre, individua altra causa ostativa all'accesso nella circostanza per cui i documenti di che trattasi sono contenuti in una informativa di reato trasmessa alla competente Procura della Repubblica e, sotto questo profilo, sottratti all'accesso in virtù dell'art. 329 c.p.p.

Contro tale diniego i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri ed altri la Commissione osserva quanto segue.

Si rileva che il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 454/94 che, come detto, esclude dall'accesso i documenti contenenti *“relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”*.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Beni Culturali – Segretariato Regionale –
Soprintendenza Archeologica

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data e richiesta di accesso ai documenti riferiti all'apposizione di un vincolo su terreno di proprietà dell'accedente, in conseguenza del rinvenimento di una chiesa e di un convento risalenti al 1300.

L'amministrazione resistente non ha dato riscontro alle richieste di accesso e, pertanto, in data 5 febbraio 2020 il ha adito il Difensore Civico il quale, per competenza, ha trasmesso gli atti alla scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando, tra l'altro, di non essere in possesso della documentazione richiesta siccome detenuta da altro Ufficio.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal, la Commissione osserva quanto segue.

Va preliminarmente osservato che, nonostante nel ricorso si qualificano le istanze di accesso come accesso civico, le stesse, recando la specificazione dell'interesse di cui all'art. 22 della legge n. 241 del 1990, si ritiene debbano essere considerate spiccate ai sensi della normativa da ultimo citata.

Ciò detto, e sempre in via preliminare, la Commissione rileva la tardività del ricorso. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il primo silenzio rigetto si è formato in data 19 ottobre 2019 e pertanto contro tale silenzio la ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 19 novembre 2019, mentre il ricorso reca la data del 5 febbraio 2020 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile, atteso che la seconda istanza del 19 dicembre 2019 è reiterativa della prima e, non essendo stata peraltro seguita da alcun riscontro dell'amministrazione, non è idonea a riaprire i termini per l'impugnativa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di

FATTO

La Prof.ssa, rappresentata e difesa dall'Avv., è docente di prima cattedra e di prima fascia, per le discipline e, con contratto a tempo indeterminato presso l'Accademia resistente.

La medesima lamenta che, a decorrere dall'anno scolastico 2019, non è messa in condizione di svolgere le proprie attribuzioni con riferimento alla didattica di Istituto, per carenza di allievi assegnati ai propri corsi.

Per le suddette ragioni, dunque, in data 27 dicembre 2019 (erroneamente si riferisce nel ricorso che l'istanza è stata presentata in data 27 gennaio 2020), ha presentato istanza con la quale chiedeva di poter accedere a diversi documenti attestanti il numero di allievi iscritti al corso di (siccome materia affine alla propria) per gli anni precedenti.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, la ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Prof.ssa, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso esoprocedimentale, la ricorrente ha compiutamente motivato circa la sussistenza di un proprio interesse qualificato all'accesso, atteso che i documenti riferiti agli allievi iscritti ai corsi affini a quello di pertinenza della appaiono strumentali alla verifica delle ragioni, già riportate nella parte in fatto, che allo stato non le consentono di svolgere la didattica di Istituto.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato in data 10 gennaio 2020 a mezzo PEC domanda di accesso al Comune resistente per prendere visione ed estrarre copia di una nota dell'Ufficio tributi del mese di settembre 2019, motivando l'istanza a fini difensivi.

Parte resistente non ha dato riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 17 febbraio la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione comunale, con nota dello scorso 27 febbraio ha dato atto di aver messo a disposizione la nota oggetto della richiesta ostensiva in data 19 febbraio e che la ricorrente, presane visione, non ha manifestato la volontà di estrarre copia.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò detto, preso atto di quanto rappresentato da parte dell'amministrazione nella nota difensiva dello scorso 19 febbraio 2020, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ENAV

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce che a seguito di un volo effettuato con il vettore Ryanair in data, proveniente da Francoforte e diretto a Roma, ma poi dirottato sullo scalo partenopeo di Capodichino, in data 29 dicembre ha formulato all'ente resistente domanda di accesso all'elenco dei voli atterrati a Roma Ciampino il 12 novembre e i documenti attestanti le ragioni del mutamento di scalo.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda in questione e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver rilasciato quanto richiesto dal ricorrente in data 5 marzo u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto di quanto rappresentato da parte dell'amministrazione nella nota difensiva di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ed altre

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data 23 dicembre 2019 istanza di accesso alle parti resistenti al fine di prendere visione ed estrarre copia di numerosi documenti relativi a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito riferiti a ciascuna amministrazione secondo l'ambito di competenza.

Alla predetta istanza, per quanto riferito dallo stesso ricorrente, hanno dato seguito unicamente la Regione, la Camera di Commercio di, il Comune di ed il Comune di, senza tuttavia che il ricorrente medesimo abbia dato conto del tenore della risposta né allegando alcunché al riguardo.

Non avendo ottenuto risposta dalle altre amministrazioni il, in termini, ha adito la Commissione.

L'INAIL ha depositato nota difensiva, fornendo informazioni sulle cartelle di pagamento a carico del ricorrente ma senza concedere espressamente l'accesso.

La polizia stradale provinciale di ha depositato memoria difensiva dando atto di aver spedito i documenti di interesse del ricorrente con raccomandata dello scorso 20 marzo 2020.

Analogamente la prefettura di ha depositato nota con la quale dà atto di aver evaso la richiesta di accesso in data 21 gennaio 2020 rilasciando i documenti in proprio possesso.

L'Agenzia Riscossione ed Entrate anche ha depositato memoria difensiva, dando atto di aver concesso già a fine gennaio 2020 l'accesso subordinandolo al pagamento dei costi di riproduzione senza che il ricorrente abbia tuttavia dato seguito a detto pagamento.

L'INPS ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso dal momento che il ricorrente è già in possesso di tutta la documentazione richiesta e dunque non vi sarebbe ragione di ostenderla nuovamente.

La Camera di Commercio, viceversa, ha dato atto di non aver emesso ruoli riferibili al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, quanto alle istanze indirizzate alla Regione, al Comune di ed al Comune di si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4,

L. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa e come nel caso di specie, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale, difensore Civico che risulta istituito a livello regionale.

In parte qua, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Quanto alla richiesta indirizzata all'Agenzia Riscossione ed Entrate, tenuto conto di quanto dalla stessa dichiarato nella memoria difensiva, il ricorso è inammissibile, essendo stata accolta la richiesta di accesso e non esercitato il relativo diritto per fatto imputabile al ricorrente (mancato previo pagamento dei costi di riproduzione).

Quanto alle richieste nei confronti della polizia stradale provinciale e della Prefettura di, tenuto conto delle rispettive memorie difensive, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Quanto infine alle richieste indirizzate all'INPS, all'INAIL ed alla prefettura di, tenuto conto delle argomentazioni fornite dalle prime due amministrazioni che tuttavia non colgono nel segno atteso che ritenere che il ricorrente sia già in possesso dei documenti richiesti non è motivo ostativo all'accesso, ben potendo il medesimo averli smarriti, e, quanto alla prefettura di che ha serbato silenzio sull'istanza di accesso, il ricorrente appare titolare di interesse qualificato all'accesso trattandosi di documentazione a lui riferita, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, dichiara in parte il ricorso inammissibile per incompetenza quanto alle istanze formulate nei confronti della Regione, del Comune di e del Comune di Lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alle istanze verso la Prefettura di e la polizia stradale provinciale di Lo dichiara inammissibile rispetto all'istanza formulata all'Agenzia della riscossione e delle Entrate. Lo accoglie per la parte restante, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data 15 gennaio 2020 a mezzo PEC domanda di accesso ai seguenti documenti, tutti riferiti ad un verbale di contestazione per infrazione da cui è poi scaturita la confisca del veicolo: 1) richiesta di vendita del veicolo confiscato; 2) autorizzazione prefettizia alla vendita; 3) entità della somma corrisposta per la vendita del veicolo; 4) estremi del libretto e/o conto corrente su cui è stata depositata la somma derivante dalla vendita; 5) ufficio presso cui è depositato il libretto di cui al punto precedente e, infine, ogni atto connesso al verbale di contestazione sopra menzionato.

Parte resistente non ha dato riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 18 febbraio u.s. il Sig. ha adito in termini il difensore Civico il quale, a sua volta per competenza, ha inoltrato il fascicolo alla Commissione.

L'amministrazione resistente, con nota dello scorso 2 marzo ha dato atto di aver trasmesso al ricorrente il verbale di sequestro dell'autovettura nonché la dichiarazione di cessione della medesima al custode-acquirente. Con riferimento ai documenti espressamente domandati dal ricorrente, poi, l'amministrazione ha fornito al medesimo una serie di informazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., preso atto di quanto rappresentato da parte dell'amministrazione nella nota difensiva dello scorso 2 marzo 2020, tenuto conto del parziale invio di quanto domandato dal ricorrente e delle contestuali informazioni ivi compendiate senza tuttavia ostendere la relativa documentazione, chiede al ricorrente se ha ulteriore interesse a coltivare il gravame.

PQM

La Commissione chiede al ricorrente di fornire il chiarimento di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune (.....)

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione comunale resistente in data 2 gennaio 2020 domanda di accesso al verbale di sopralluogo redatto dall'ufficio tecnico comunale e relativo ad una veduta asseritamente abusiva aperta dal Sig. sul giardino di proprietà dell'odierno esponente.

Non avendo ottenuto risposta alla predetta richiesta nei trenta giorni successivi il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver rilasciato al ricorrente il verbale di che trattasi, e ciò in data 6 marzo u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò detto, preso atto di quanto rappresentato da parte dell'amministrazione nella nota difensiva di cui alle premesse in fatto e successiva al deposito del gravame, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

La, in persona del legale rappresentante, ha presentato in data 4 febbraio 2020 un'istanza d'accesso rivolta al Capo di Gabinetto e ai Vice Capi di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico, richiedendo di ottenere copia autentica in formato digitale dei seguenti documenti:

“La corrispondenza intercorsa tra i seguenti indirizzi e-mail del Ministero dello Sviluppo Economico:

1.@mise.gov.it;
2.@mise.gov.it;
3.@mise.gov.it;
4.@mise.gov.it;

ed i seguenti uffici e strutture afferenti al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Agenzia ICE:

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico,
2. La Divisione IV Indirizzo sull'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Programmazione straordinaria in favore del made in Italy, rapporti con le regioni Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico;
3. La Direzione generale dell'agenzia ICE;
4. L'ufficio coordinamento della promozione del Made in Italy dell'agenzia ICE;
5. L'ufficio servizi formativi dell'agenzia ICE;
6. Il Coordinatore Didattico del Global Startup Program.

dal 1 gennaio 2019 al 30 agosto 2019, circa un percorso integrato di sviluppo all'estero denominato Global Start up Program”.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria partecipazione in qualità di StartUp Innovativa al bando Global Start up Program, Avviso pubblico di partecipazione per 120 start up pubblicato in data 6 Marzo 2019.

Il Capo di Gabinetto, avv., con comunicazione del 13 febbraio 2020 invitava il richiedente ad inoltrare l'istanza all'Ufficio Responsabile del Procedimento, non essendo il Gabinetto in grado di

reperire le informazioni necessarie per esaminare l'istanza d'accesso in virtù del trasferimento di competenze ed uffici al Ministero degli Affari Esteri, nonché della cessazione dall'incarico del prof.

Con successiva istanza del 20 febbraio 2020, di identico contenuto, la estendeva l'arco temporale della richiesta corrispondenza dal 1 gennaio 2019 al 5 settembre 2019.

Avverso il provvedimento del 13 febbraio 2020 del Capo di Gabinetto, avv., la, come rappresentata, ha presentato nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto valere, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. La mera indicazione della avvenuta partecipazione al bando Global Start up Program (Avviso pubblico di partecipazione per 120 start up pubblicato in data 6 Marzo 2019) non chiarisce la richiesta della "corrispondenza" intercorsa tra i menzionati indirizzi di posta e gli Uffici indicati. Si osserva inoltre che la richiesta di accesso per come strutturata – riferita cioè ad una mole di corrispondenza tra numerosi soggetti, estesa ad un arco temporale di quasi otto mesi – appare volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24 comma 3 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Rai – Radio Televisione Italiana

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso, datata 15 gennaio 2020, rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana. Indirizzava la nota, altresì, alla Corte dei Conti e all'ANAC, quale segnalazione per le valutazioni ed istruttorie di competenza.

Il chiedeva, in particolare, di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione, relativa all'affidamento tramite procedura aperta, con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, del “servizio movimentazione materiali per le esigenze del Centro di Produzione TV di Roma”:

- 1) Eventuale censimento interno;
- 2) Pre istruttoria di gara;
- 3) Documentazione attestante l'elenco delle produzioni TV RAI a Roma in essere;
- 4) Istruttoria di gara;
- 5) Documentazione attestante l'elenco degli immobili in possesso della RAI;
- 6) Eventuale aggiudicazione ed eventuale contratto sottoscritto con il vincitore dell'appalto;
- 7) Documentazione afferente le generalità dei responsabili del procedimento.

Motivava l'istanza con riferimento alle finalità statutarie della associazione quale portatrice degli interessi diffusi dei consumatori, in considerazione della natura di servizio pubblico di quello gestito dalla RAI, finanziato con il denaro dei contribuenti dei cui interessi il si fa difensore, evidenziando la necessità di comprendere le ragioni della esternalizzazione con indizione della predetta gara di appalto.

La ricorrente riferisce che l'amministrazione adita, con nota del 12 febbraio 2020/...../...../....., negava l'accesso richiesto: tale provvedimento non risulta allegato al ricorso *de quo*.

Avverso il menzionato provvedimento di rigetto il, come rappresentato, adiva la Commissione con ricorso del 9 marzo 2020 affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che al ricorso non risulta allegato il provvedimento di rigetto come prescritto a pena di inammissibilità dal combinato disposto del comma 4 lett. a) e del comma 7) lett. c) dell'art. 12 del DPR 184/2006 ed il gravame deve, pertanto, considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute, Protezione Civile

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso, datata 17 marzo 2020, rivolta al Ministero della Salute ed alla Protezione Civile al fine di chiedere la seguente documentazione relativa alla emergenza Covid in corso, con particolare riferimento al dedotto "rifiuto" di ordinare 350 dispositivi respiratori dalla Cina:

- Atti e/o documenti relativi all'istruttoria che ha portato alla valutazione di inidoneità dei dispositivi TUVSUD provenienti dalla CINA.
- Atti e/o documenti relativi al verbale e/o verbali contenenti il parere negativo del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell'OCDPC 630 del 3 FEBBRAIO 2020.

Motivava l'istanza con riferimento alle finalità statutarie della associazione quale portatrice degli interessi diffusi dei cittadini con particolare riferimento, nel caso di specie, all'interesse diretto concreto e attuale da parte della associazione alla conoscenza dei criteri che hanno portato a redigere parere negativo laddove *"il Comitato preposto, non abbia preso in considerazione offerte di dispositivi che avrebbero potuto contrastare la diffusione dei contagi, soprattutto nell'ambito delle strutture ospedaliere e di ricovero che hanno registrato migliaia di contagi e decessi, nonché - nelle more - impedire che strutture ospedaliere utilizzino apparecchiature dello stesso tipo, con ulteriore compromissione della salute dei cittadini"*.

In riscontro all'istanza presentata, il Ministero della Salute con nota del 25 Marzo 2020 trasmetteva la richiesta ostensiva alla Direzione generale dei Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico, per la parte di competenza relativamente agli atti in possesso della Direzione, dichiarando contestualmente che *"i verbali contenenti il Parere tecnico Scientifico, di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n.630, sono secretati"*.

Avverso il menzionato provvedimento di rigetto il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta una articolata memoria della Protezione Civile che richiede congruo tempo per poter essere valutata nelle argomentazioni offerte.

DIRITTO

La Commissione, considerato il breve lasso di tempo avuto a disposizione per valutare la articolata memoria presentata dalla Protezione Civile - anche tenuto conto della delicatezza dell'argomento - ritiene opportuno rinviare la decisione per gli approfondimenti istruttori del caso. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende il ricorso per la disamina della memoria della Protezione Civile e per i relativi approfondimenti istruttori, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

Ricorrente: -

contro

Amministrazione resistente: Comune di (CT)

FATTO

Il sig., in qualità di Amministratore Unico del -, ha presentato in data 19 dicembre 2019, presso l'URP del Comune di richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione: *“accordi e/o contratti conclusi con soggetti distinti dal, successivamente alla data di stipula del Contratto di cui al, per la fornitura del servizio di selezione di rifiuti di cui al CER e/o”*.

Motivava l'istanza evidenziando il proprio status di “interessato” ex art. 22 comma 1) legge 241/'90 poichè gli atti oggetto di istanza riguardano un servizio già oggetto di contratto stipulato tra la Amministrazione del Comune di e il

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata l'istante, come rappresentata, adiva la Commissione con ricorso del 24 marzo 2020 affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione Sicilia) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente: – s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Sede di Napoli – Sede Centrale di Roma

FATTO

La..... – s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha presentato alla sede di Napoli dell'INPS una richiesta di accesso, datata 19 marzo 2020, avente il seguente oggetto: “documentazione detenuta dall'Ente che attesti il fatto che i sig.ri,,,,,,,,,,, sono o risultano dall'anno 2018 dipendenti della soc. S.p.A.”.

Motivava l'istanza e precisava la propria legittimazione con riferimento alla vicenda di seguito esposta.

La s.r.l. è società che ha gestito fino al 2018 l'acquedotto ex Cassa del Mezzogiorno posto al servizio del comprensorio "....." e, al momento della cessazione della conduzione dell'impianto, la ditta ha licenziato i lavoratori, indicati nella richiesta d'accesso, adibiti alla conduzione dell'acquedotto. Gli ex dipendenti sono stati immediatamente assunti dal soggetto subentrato a s.r.l., S.p.A..

L'INPS, con riferimento ai predetti licenziamenti, notificava alla s.r.l. un avviso di accertamento avente ad oggetto il pagamento del contributo previdenziale previsto in caso di licenziamento ella somma di €,.....

La s.r.l. dapprima contestava in via amministrativa contro l'avviso di accertamento e poi presentava ricorso innanzi al Tribunale di Napoli - Giudice del Lavoro eccependo, in particolare, che il contributo non sarebbe dovuto nella ipotesi di “licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi appalto”.

Con provvedimento comunicato con pec del 1 aprile 2020, l'INPS rigettava l'istanza di accesso eccependo una carenza di legittimazione della istante all'accesso richiesto tra l'altro perché il contributo sarebbe comunque dovuto quale diretta conseguenza del licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, a tal riguardo precisando che nulla era stato comunicato relativamente ad un cambio di appalto.

Avverso tale provvedimento la s.r.l., come rappresentata, e per il tramite degli avvocati ed adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che, in sostanza, ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto. La ricorrente ha dato evidenza, sia nell'istanza sia nel ricorso, dell'interesse differenziato all'accesso richiesto ed ha precisato la strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere, come prescritto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. Con riferimento alle eccezioni sollevate dall'INPS si precisa che il diritto di accesso si configura come "acausale" ed astratto e prescinde dalla concreta spettanza del bene della vita che l'accedente mira a tutelare e, quindi, dalla fondatezza della relativa pretesa. La richiedente, si osserva inoltre, ha anche evidenziato un interesse difensivo della documentazione richiesta, con riferimento alla pendenza di un giudizio instaurato dalla medesima innanzi al Tribunale di Napoli, e pertanto l'accesso dovrà essere consentito anche ex. art. 24 comma 7 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto

FATTO

La signora, commercialista, ha presentato alla Direzione Provinciale di Taranto della Agenzia delle Entrate un'istanza, datata 9 gennaio 2020, chiedendo di accedere alla seguente documentazione: “fascicolo esistente presso il predetto ufficio intestato alla sig.ra (...) deceduta in data e alla società S.a.s. (...)”. Preciserà poi nel ricorso che la richiesta deve intendersi limitata agli anni 2001 - 2005 con riferimento ai fatti di seguito narrati.

I signori e, eredi della signora, in seguito al ritardato invio di documentazione fiscale, si vedevano revocati dall'Amministrazione Finanziaria i crediti di imposta di cui avevano beneficiato negli anni 2001 e 2002 ai sensi della L. 388/2000 e, successivamente, a seguito di condanna e relative procedure esecutive, chiamavano in giudizio la dottoressa quale professionista responsabile dell'invio -oltre termine- della predetta documentazione e quindi responsabile del pregiudizio subito dagli stessi, affinché fosse condannata al risarcimento del danno.

La dottoressa, nell'istanza di accesso presentata, evidenziava il proprio interesse qualificato all'accesso richiesto con riferimento alla qualità di convenuta nel giudizio instaurato dai signori, ex art. 702 bis cpc, presso il Tribunale Civile di Taranto, evidenziando una finalità difensiva della documentazione richiesta. In particolare faceva riferimento alla circostanza che gli eredi la indicavano quale professionista incaricata alla trasmissione dei dati fiscali degli anni 2001 e 2002 per la signora - in proprio e quale socio unico accomandatario della omonima S.a.s. - mentre la stessa deduceva di non aver mai conosciuto la signora e di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dalla stessa. Motivava, pertanto, la richiesta con la necessità di dimostrare la propria estraneità ai fatti così come dedotti dai signori

L'amministrazione adita, sulla base dell'opposizione formulata dai signori nonché sulla deduzione di una carenza di legittimazione all'accesso richiesto, rigettava l'istanza con provvedimento del 20 febbraio 2020 avverso il quale la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dei signori i quali insistono per il rigetto del ricorso contestando la richiesta di accesso ad “interi fascicoli” riguardanti sia la defunta sia la società, anche in considerazione dei dati sensibili personali ed economico-patrimoniali. Gli stessi precisano che la dottoressa aveva

assunto l'incarico solo relativo alla trasmissione dei predetti documenti, non avendo gli stessi mai sostenuto che la medesima rivestisse l'incarico di commercialista o il revisore contabile.

Perveniva, altresì, memoria della amministrazione resistente che precisava di aver rigettato l'istanza non solo per l'opposizione dispiegata dai controinteressati ma, tra l'altro, per la genericità della richiesta ostensiva, per la previsione del comma 6 dell'art. 24 della Legge 241/'90 che specifica ulteriori limiti particolari al principio generale di accessibilità, in particolare al punto d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni (...). Si riporta inoltre alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3461 del 2017 nel punto in cui richiama gli artt. 210 e 492 bis c.p.c. puntualizzando che in assenza di un provvedimento di autorizzazione ex articolo 492-bis c.p.c. o di altro provvedimento del Giudice previsto e disciplinato dalle norme del medesimo codice di procedura civile (ad esempio, articoli 210 e 213 c.p.c.), la richiesta di accesso non può trovare accoglimento.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente ha dato evidenza di essere titolare di un interesse qualificato ad accedere, almeno in parte, alla documentazione oggetto di istanza essendo stata chiamata in giudizio dai controinteressati per fatti connessi ad almeno alcuni dei documentazione richiesti. Appare quantomeno contraddittoria l'evocazione in giudizio della dottoressa, con riferimento alla tardiva presentazione di documenti fiscali da parte della stessa, ed eccepirne successivamente la estraneità ed il difetto di titolarità all'accesso. La ricorrente ha, pertanto, diritto di accedere ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90 a quella documentazione riferita all'arco temporale oggetto di accertamento e di causa al fine di provare la eventuale posizione di estraneità alla vicenda. A tal riguardo la Commissione precisa che il diritto di accesso si configura quale "accasuale" e deve prescindere dalla verifica dell'effettiva fondatezza delle pretese dell'accedente da parte della amministrazione adita. La opposizione avanzata dai controinteressati, poi, si basa sulla generica deduzione della esistenza di "dati sensibili personali ed economico-patrimoniali" ed a tale riguardo si osserva, innanzi tutto, che i dati economico- patrimoniali non possono essere considerati "sensibili" quindi sono da considerarsi accessibili e che l' esigenza generica alla "riservatezza" recede di fronte al contrapposto interesse difensivo dedotto: gli eventuali dati sensibili contenuti nei documenti richiesti possono comunque essere oscurati dalla amministrazione acceduta. Infine la Commissione, secondo il proprio costante indirizzo, osserva che la previsione di strumenti processualcivildisativi di accesso nulla ha mutato in ordine alla disciplina della Legge 241/'90 che continua ad essere applicata nella sua ampiezza, alla ricorrenza dei propri, ben distinti, presupposti.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto limitatamente all'arco temporale di riferimento della vicenda processuale in oggetto e con possibile oscuramento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca

FATTO

Il signor, in data 25 febbraio 2020, ha presentato all'URP del MIUR una istanza di accesso civico generalizzato relativa ad una pregressa richiesta di chiarimenti inviata il, Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, il signor adiva la Commissione con ricorso del 26 marzo 2020 affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso ha ad oggetto il silenzio serbato dalla amministrazione a fronte di una istanza presentata ex art. 5 comma 2 del Dlgs 33/2013 ed a tal riguardo la Commissione rileva di non essere competente in tema di accesso civico generalizzato: il ricorso presentato deve pertanto ritenersi inammissibile. Il richiedente dovrà presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della amministrazione adita, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del predetto Decreto.

Per completezza di informazione si precisa che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/2020, i termini amministrativi sono sospesi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio Statale di Musica “.....” di

FATTO

Il sig., docente, ha presentato al Conservatorio Statale di Musica “.....” di, un’istanza di accesso datata 2 marzo 2020 chiedendo di accedere alla seguente documentazione, relativa alla graduatoria pubblicata a seguito della “Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un docente per l’insegnamento di Bandoneon” indetta con avviso prot. n. / del 31.05.2019:

- a) copia dell’elenco dei titoli di studio e di servizio nonché dei titoli artistico-culturali e professionali dichiarati in domanda da entrambi i candidati idonei inseriti in graduatoria con la specifica valutazione per ogni titolo;
- b) copia della documentazione o di altro materiale del candidato atto a dimostrare l’utilizzo, nell’ambito dell’attività professionale concertistica e didattica, dei due sistemi di bandoneon (sistema disonoro 142II/II Retinische toniage e sistema unisono Paguri);
- c) copia della documentazione o di altro materiale del candidato atto a dimostrare lo svolgimento di attività didattica presso un Conservatorio statale di musica, scuole pubbliche o gestite da enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate;
- d) copia dei tre Contratti di collaborazione o di prestazione intellettuale nei Conservatori o negli Istituti Musicali Pareggiati del candidato e dalla Commissione valutati complessivamente con punti 3.

Motivava l’istanza evidenziando la necessità di tutela, nelle opportune sedi, dei propri interessi giuridici in relazione alla posizione definitiva del richiedente medesimo nella predetta graduatoria per la mancata o erronea valutazione di alcuni titoli.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 10 aprile 2020 affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso al sig. il quale, per il tramite del proprio legale, faceva pervenire alla Commissione opposizione all’accesso eccependo, tra l’altro, che il sig. non vanta alcun reale interesse all’accesso richiesto con l’istanza, che deve considerarsi ulteriore atto emulativo non avente altra finalità se non quella di tentare di arrecare danno all’odierno controinteressato sig., anche in considerazione della mancata impugnazione della graduatoria dopo oltre sei mesi dalla sua dichiarata ed effettiva definitività.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor ha presentato alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate un'istanza d'accesso datata 28 luglio 2019 chiedendo copia di documentazione relativa alla defunta zia Allegando la propria qualità di erede della defunta, motivava l'istanza con riferimento alla necessità di verificare l'autenticità della sottoscrizione di un testamento olografo attribuito alla signora

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 24 settembre 2019 avverso il quale il signor adiva la Commissione con ricorso del 14 aprile 2020 affinché riesaminasse il caso.

L'odierno ricorrente riferisce altresì di aver presentato alla amministrazione, in data 8 ottobre 2019, una richiesta di riesame del proprio provvedimento di diniego e di averla reiterata in data 5/11/2019 e 2/12/2019.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Né, si precisa, i solleciti e le reiterazioni valgono a rimettere in termini il ricorrente che deve comunque impugnare il provvedimento espresso di rigetto entro i termini prescritti. Per completezza si rileva che il ricorso dovrebbe considerarsi tardivo anche con riferimento al ricorso avverso il silenzio eventualmente formatosi sulle menzionate reiterazioni di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: (.....) di

FATTO

Il signor ha presentato in data 3 marzo 2020 un'istanza d'accesso rivolta alla di, concessionaria di demanio portuale, della quale è dipendente, chiedendo copia del proprio fascicolo aziendale personale contenente certificazioni relative alla attività formativa e lavorativa del medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, il signor adiva la Commissione con ricorso del 18 aprile 2020 affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: – Regione Lazio

FATTO

Il sig. ha presentato ha presentato, in data 20 febbraio 2020, un'istanza di accesso al della Regione Lazio avente ad oggetto la copia del provvedimento di definizione della controversia avente prot. n. LAZIO/...../...../..... Motivava l'istanza esplicitando la "volontà di essere reso edotto circa il contenuto del provvedimento in parola in quanto mai pervenuto all'istante".

Contestualmente avanza istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del Dlgs 33/2013, art. 5 comma 2, al fine di essere reso edotto circa la progressione delle definizioni delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo al numero del procedimento di definizione, o alla data di deferimento della soluzione a codesto Comitato, del procedimento stesso, in fase di trattazione e decisione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze presentate il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente rileva di non essere competente a decidere relativamente alla richiesta di accesso civico generalizzato, presentata ex art. 5 comma 2 del Dlgs 33/2013, dovendo il richiedente presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della amministrazione adita, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 del predetto Decreto. Il ricorso pertanto, con riferimento a tale parte deve considerarsi inammissibile.

Quanto invece alla richiesta di accesso presentata ex le 241/'90 la Commissione osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di

formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso per incompetenza con riferimento all'istanza presentata ex Dlgs 33/2013, invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte dei Conti - Direzione Generale Gestione Risorse Umane - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche

FATTO

La signora ha presentato alla Direzione Generale Gestione Risorse Umane della Corte dei Conti un'istanza datata 18 febbraio 2020 chiedendo di accedere a documentazione relativa alla selezione per 107 posti per le Progressioni economiche orizzontali per il passaggio dall'Area III F3 all'Area III F4, alla quale la medesima ha partecipato collocandosi al posto n. 107. Chiedeva in particolare:

- Le domande dei vincitori per la fascia retributiva da 3F3 a 3F4 che precedono la sottoscritta in graduatoria dalla n. 1(...) alla n. 106 (...) nonché della istante n. 158 (Allegato 1 del decreto n. 330 dell'11 dicembre 2019 di approvazione delle graduatorie relative alle procedure di selezione finalizzate alle progressioni economiche all'interno delle aree I – II – III, con decorrenza 1° gennaio 2019);
- Le schede di valutazione delle domande di cui sopra;
- Il decreto segretariale n. 329 del 9 dicembre 2019 e le relative correzioni alle graduatorie segnalate dagli uffici dopo la predisposizione del citato decreto;

Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza che la Direzione generale risorse umane con provvedimento n. 2644 del 14 febbraio 2020 comunicava di aver avviato "il riesame della procedura per l'eventuale correzione dell'errore materiale relativo al punteggio da attribuirsi ad altra concorrente con possibile perdita del beneficio", essendosi la richiedente collocata all'ultimo posto della graduatoria.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 17 marzo 2020, rigettava l'istanza ritenendola volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione stessa.

Avverso tale provvedimento la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura selettiva alla quale la medesima ha partecipato: quelli relativi alla propria posizione individuale, quelli formati dalle commissioni nonché quelli relativi agli altri partecipanti alla selezione. L'istanza di accesso

presentata non può pertanto dirsi volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione poiché la ricorrente ha pieno diritto di verificare la trasparenza e la regolarità nella gestione della graduatoria, al fine di tutelare la propria posizione individuale, potenzialmente compromessa. Con riferimento alla mole della documentazione richiesta, in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa ed il costante indirizzo di questa Commissione, l'amministrazione - lungi dal negare l'accesso *tout court* - potrà limitarlo ad un congruo numero di documenti e schede valutative in grado di consentire comunque la verifica richiesta: oltre alle valutazioni relative all'istante quest'ultima potrà avere accesso ai documenti relativi ad altri concorrenti collocati in posizioni determinanti rispetto alla attuale situazione della graduatoria, ad esempio alcuni tra gli ultimi dei vincitori. La ricorrente potrà, altrimenti, indicare alla amministrazione le posizioni di interesse circoscrivendo ad esse l'accesso. A tal riguardo si osserva che la ricorrente ha sicuramente diritto di accedere ai documenti relativi alla concorrente - espressamente richiesti - il cui punteggio è oggetto di revisione e quindi riveste particolare interesse.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Maggiorità e Personale del ^ Reggimento Folgore di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza datata 23 marzo 2020 e rivolta all'Ufficio Maggiorità e Personale del ^ Reggimento Folgore di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- a) Modello "GL" e relazione medica ad integrazione del medesimo, redatte dal Capo Ufficio infermeria del RGT Folgore, il Maggiore, ed inviate alla CMO di rispettivamente in data/...../..... ed in data/...../.....;
- b) Tutti i provvedimenti medici emessi dal Capo Ufficio infermeria, il Maggiore, tra il/...../..... ed il/...../.....;
- c) Stato di servizio completo di ogni quadro che lo costituisce;
- d) Protocollo e data di invio, su piattaforma ADHOC, o altra piattaforma prevista eventualmente utilizzata, del decreto emesso da parte del MEF di Roma, in data (relativo al giudizio inerente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo accolti), al Centro Unico Stipendiale Esercito.
- e) Protocollo e data di invio, su piattaforma ADHOC, o altra piattaforma prevista eventualmente utilizzata, della richiesta di aggravamento ed interdipendenza, alla CMV di (la pratica richiesta risulta in carico alla medesima Commissione di Verifica dal).

Il ricorrente riferisce che l'amministrazione adita opponeva diniego alla istanza di accesso presentata, con provvedimento del che non risulta, però, allegato al ricorso in oggetto.

Avverso tale provvedimento il signor Ricchezza adiva la Commissione con ricorso del 31 marzo 2020 affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto Reclutamento e disciplina la quale, in accoglimento della istanza presentata, ha inviato al ricorrente "gli atti formati e/o detenuti presso la Scrivente" invitando contestualmente la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, destinataria in copia, a soddisfare la richiesta d'accesso per la parte di propria competenza.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che al ricorso non risulta allegato il provvedimento di diniego, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 12 comma 4 lett. a) del DPR 184/2006. La Commissione tuttavia, preso atto dell'invio da parte della Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto Reclutamento della documentazione detenuta, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento a tali documenti, considerando il ricorso inammissibile per il resto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento alla documentazione ricevuta dal ricorrente, dichiarandolo per il resto inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio Maggiorità e Personale della Scuola Sottufficiali Esercito di / Direzione Generale Per il Personale Militare^ Reparto

FATTO

Il signor, militare dell'Esercito Italiano, ha presentato un'istanza datata e rivolta all'Ufficio Maggiorità e Personale della scuola Sottufficiali Esercito di, chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- a) Notifica certa e documentata, con presa visione, dell'invio in CMO di^ Istanza territorialmente competente, a seguito della disposizione inclusa nel verbale medico-legale emesso il giorno dalla CMO di di^ Istanza, numero identificativo:
- b) Protocollo e data di invio su piattaforma ADHOC, o eventualmente altra piattaforma utilizzata prevista, della causa di servizio con contestuale richiesta di equo indennizzo, alla competente Commissione di Verifica di; avanzata dal sottoscritto nel mese di tramite la Linea di Comando della Scuola Sottufficiali Esercito.
- c) Tutti i provvedimenti medici adottati dal Capo Ufficio infermeria di Reggimento, eventuali sanzioni disciplinari emesse nei miei confronti, e da me sottoscritte per presa visione, nonché le motivazioni dettagliate incluse nella relazione redatta dalla Linea di Comando della Scuola Sottufficiali Esercito ad integrazione della proposta di espulsione avviata dal Comandante di Reggimento, il Colonnello, il giorno

Nello stesso giorno del 23 marzo 2020 presentava una ulteriore istanza di accesso rivolta agli Uffici e Divisioni del° Reparto della Direzione Generale Per il Personale Militare chiedendo:

- a) Le motivazioni dettagliate dell'avvio del procedimento di espulsione del giorno (accolto poi dagli uffici del° REP. di PERSOMIL il giorno 28 Febbraio 2019), da parte del Comandante di Reggimento, il Colonnello, e gli eventuali provvedimenti disciplinari da me sottoscritti o a me notificati con presa visione.
- b) Le normative di riferimento relative ai procedimenti di espulsione e agli adempimenti delle CMO Militari dei Direttori Sanitari dell'Esercito Italiano, previste per il ruolo di VFP1 (grado rivestito all'interno della Scuola Sottufficiali, dal mese di al mese di, e dovuto alla parificazione e alla temporanea perdita del grado di VSP prevista dal bando di concorso interno).
- c) Le normative di riferimento relative alle procedure e agli adempimenti delle CMO Militari e dei Direttori Sanitari dell'Esercito Italiano, previste per il ruolo di VSP (ruolo nella quale sono stato

reinserito a seguito del reintegro nel precedente grado di Caporale Maggiore Scelto del RGT Folgore, con giudizio emesso il giorno dagli uffici del REP. di PERSOMIL).

- d) Il protocollo e la data di invio su piattaforma ADHOC, o altra piattaforma prevista, utilizzata per l'invio delle comunicazioni di espulsione e reintegro nel precedente grado, alla Scuola Sottufficiali Esercito a me notificati il giorno tramite Comando Carabinieri.

Motivava entrambe le istanze con riferimento alla “richiesta di avvio del procedimento penale e/o civile nei confronti del personale coinvolto nella omissione/rifiuto dell'emissione del documento relativo all'invio in Commissione Medica di^ Ist., territorialmente competente, così come disposto dal verbale medico-legale emesso dalla CMO di^ Ist. dell'ospedale Militare Celio di Roma, il giorno, N.; e nei confronti del personale coinvolto nella compilazione, priva di normativa, del provvedimento di espulsione avviato il giorno, dalla Linea di Comando della Scuola Sottufficiali Esercito, durante il periodo vissuto quale corsista Allievo Maresciallo, dal mese di al mese di”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su entrambe le istanze presentate il sig. Ricchezza adiva la Commissione, con due ricorsi inviati contestualmente entrambi in data 22 aprile 2020, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria relativa al primo dei ricorsi in oggetto.

Dapprima l'Ufficio Maggiorità e Personale della Scuola Sottufficiali Esercito di eccepiva, stante la sospensione dei termini amministrativi ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20: di essere perfettamente nei tempi di legge per potersi pronunciare sulla stessa - senza che possa dirsi formato il silenzio rigetto – e chiedeva il rigetto del ricorso sul silenzio. Successivamente perveniva comunicazione del consulente legale della Scuola Sottufficiali Esercito di che deduceva: *“valutata in aderenza all'art. 22 e ss. della L. 241/90 e al D.P.R. 445/2000, (l'istanza) NON E' ACCOLTA. Al riguardo, si precisa che la stessa, così come formulata, presenta un vizio di forma dovuto alla mancanza di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante, come previsto dall'art 38 c.3 del D.P.R. 445/2000. Si rappresenta altresì all'interessato che tutta la documentazione che lo riguarda, è in possesso del Reggimento presso il quale presta attualmente servizio, che legge per conoscenza. Si chiede pertanto, al fine di assicurare la massima celerità nell'acquisizione della documentazione richiesta, che il Reparto di appartenenza fornisca all'istante quanto domandato”*.

E' pervenuta, altresì, memoria relativa al secondo dei ricorsi in oggetto.

In particolare la Direzione Generale per il Personale Militare – Reparto Reclutamento e disciplina la quale, in accoglimento della istanza presentata, ha inviato al ricorrente “gli atti formati e/o detenuti presso la Scrivente” invitando contestualmente la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, destinataria in copia, a soddisfare la richiesta d'accesso per la parte di propria competenza.

DIRITTO

In via preliminare, a fini di economicità, la Commissione dispone la riunione dei due ricorsi ed osserva quanto segue.

Quanto al primo ricorso - presentato contro la Scuola Sottufficiali Esercito di - la Commissione prende atto del provvedimento di rigetto dell'istanza *medio tempore* emesso pur contraddetto, invero, dalla richiesta rivolta al Reparto di appartenenza dell'istante di acquisire la documentazione richiesta al fine di consentirne l'accesso.

A tal riguardo si osserva che il rigetto della istanza a causa della mera mancata allegazione del documento di identità del richiedente non appare conforme al principio di trasparenza, nè può considerarsi legittimo ai sensi dell'art. 5 del DPR 184/2006. Tale norma prevede la fattispecie dell'*accesso informale* nelle ipotesi di documenti non involventi la posizione di terzi controinteressati: poichè l'istante è soggetto ben noto alla amministrazione adita, del quale è dipendente, ed i documenti richiesti sono individuati ed attinenti a procedimento relativo all'accedente medesimo, l'amministrazione dovrà consentirne l'accesso senza ulteriori formalità.

L'accessibilità è esclusa solo per quelle "informazioni" che non rivestono la forma di documento formato ed esistente presso la amministrazione stessa, non sussistendo in capo alla amministrazione alcun obbligo di elaborazione ex art. 2 del DPR/184/2006.

Quanto al secondo ricorso - presentato contro la Direzione Generale Per il Personale Militare^ Reparto - la Commissione, preso atto dell'invio da parte della amministrazione resistente della documentazione detenuta, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento a tali documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso presentato nei confronti della Scuola Sottufficiali Esercito di, dichiarandolo inammissibile solo per quelle informazioni che non rivestano la forma di documenti già materialmente esistenti e detenuti presso l'amministrazione. Quanto al gravame presentato contro la Direzione Generale Per il Personale Militare^ Reparto la Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore della Magistratura/Procura Generale presso la Corte di Cassazione

FATTO

L'avv., in data 18 febbraio 2019, aveva presentato una denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, affinché venisse accertata la eventuale responsabilità del Giudice del Tribunale di Roma Sez. Dott., con riferimento ad una vicenda processuale già oggetto di esposto da parte del, del quale l'avv. è esponente.

L'avv., in data 26 febbraio 2020, ha poi presentato un'istanza di accesso agli atti rivolta al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, chiedendo in particolare *“l'ostensione della documentazione relativa alle indagini espletate a seguito della presentazione dell'esposto del 8.02.2019 (presentato dal e relativo alla medesima vicenda, si precisa) e l'eventuale provvedimento conclusivo delle indagini in quanto trattasi di documenti essenziali alla difesa dello scrivente posto che solo la loro acquisizione consentirebbe di dimostrare che il Giudice Dott., nell'esercizio delle sue funzioni, ha tenuto un comportamento scorretto e contrario ai doveri deontologici”*.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con pec del 2 marzo 2020, comunicava di aver deliberato, nella seduta del, la trasmissione dell'esposto alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

A seguito di sollecito all'ostensione la Procura Generale presso la Corte di Cassazione emetteva nota del comunicando "quale sola notizia ostensibile che il procedimento originato dall'esposto è stato definito".

Avverso tale provvedimento l'avv. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/'90.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la giurisprudenza amministrativa, precisa che l'effetto impeditivo al rilascio dei documenti connessi ad una indagine si verifica solo allorchè l'amministrazione adita, avendone fatto richiesta alla Autorità Giudiziaria procedente, non abbia dalla stessa ottenuto il nulla osta alla ostensione degli atti richiesti.

Osservando pertanto che il provvedimento oggi impugnato è emesso direttamente dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, Autorità Giudiziaria precedente, a fronte della risposta dalla medesima fornita - la quale precisa che “la sola notizia ostensibile è che il procedimento originato dall'esposto è stato definito” - la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il signor ha presentato all'Ufficio del Personale del Comando Legione Carabinieri un'istanza datata 7 gennaio 2020 chiedendo di accedere a documentazione relativa "all'esame della propria posizione di impiego", con riferimento al foglio n. datato, In particolare si riferiva alla notifica del provvedimento di avvio di esame della posizione lavorativa del medesimo per un eventuale trasferimento. Motivava, pertanto, l'istanza deducendo una finalità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

L'amministrazione adita, dapprima differendo il riscontro all'istanza per la necessità di attendere le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria, successivamente - con provvedimento del - concedeva un accesso parziale. Motivava tale accoglimento parziale richiamando le limitazioni poste dall'art. 1048 comma 1 lett. r), art. 1049 comma 2 lett. a) e art. 1050 comma 1 lett. e) del DPR 90/2010.

Avverso tale accesso parziale il signor Stabile adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il provvedimento di accoglimento parziale della amministrazione si fonda sugli art. 1048 comma 1 lett. r), art. 1049 comma 2 lett. a) e art. 1050 comma 1 lett. e) del DPR 90/2010 ed a tal riguardo rileva che tra i poteri attribuiti alla Commissione non figura quello della disapplicazione delle norme regolamentari; potere, viceversa, attribuito al giudice amministrativo. Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare: Distaccamento Aeroportuale di/Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il sig., tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, ha presentato al Distaccamento Aeroportuale di della predetta amministrazione una richiesta di accesso datata 3 marzo 2020, chiedendo copia della “documentazione presupposta, connessa e/o consequenziale al Ricorso Gerarchico del nonché al relativo Decreto Dirigenziale n. datato”.

In riscontro alla predetta istanza, il Comandante del Distaccamento di, Col., emetteva un provvedimento nel quale deduceva quanto segue “ *considerato che il TC, dalla documentazione in suo possesso, presumibilmente, chiede le controdeduzioni presentate dallo scrivente avverso le motivazioni addotte dallo stesso Ufficiale ricorrente, ed in considerazione che l'Autorità adita è la Direzione Generale per il Personale Militare, si rimane in attesa delle decisioni da adottare*”. Inoltrava quindi l'istanza d'accesso ricevuta alla Direzione Generale per il Personale Militare.

In assenza di ulteriore riscontro all'istanza presentata ed eccependo un improprio coinvolgimento di altre Autorità non competenti – essendo il Col. unico destinatario e responsabile - il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Comandante del Distaccamento di, Col., il quale ha precisato e dato atto di quanto segue: “*In considerazione di tale richiesta, considerato anche che l'Autorità adita al ricorso era la D.G.P.M. che aveva originato il Decreto, ha ritenuto opportuno inviare la richiesta di accesso agli Atti del 03.03.2020 al Comando sovraordinato al quale competeva anche esprimere un giudizio prima di inviarla all'Autorità esaminatrice (Allegato “E”). Si rappresenta comunque che, lo scrivente di tale comunicazione ha comunque messo a conoscenza il TC* A seguito di tale richiesta, la DGPM con foglio del (allegato “F”) ha fatto pervenire la documentazione richiesta dal TC (controdeduzioni dello scrivente e relazione del Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico) atti come da lui stesso definiti “documentazione presupposta, connessa e/o consequenziale”, che in data 28.04.2020 con il foglio M...../..... (Allegato “G”) è stata inviata al suo indirizzo PEC da lui stesso indicato di cui si allega anche la ricevuta di avvenuta consegna (Allegato “H”)”. Ha allegato alla memoria la documentazione oggetto di istanza.

Successivamente perveniva comunicazione del richiedente il quale eccepisce la parzialità dell'accesso consentito e, al riguardo, riferisce di aver avanzato, con Foglio datato 16.05.2020 allegato, richiesta di integrazione con specificazione dei documenti e le informazioni oggetto di interesse.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio da parte del Comandante del Distaccamento di di parte della documentazione oggetto di istanza, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Quanto alla rimanente documentazione, oggetto di specificazione nella successiva richiesta di integrazione del 16 maggio 2020, la Commissione – trattandosi di documentazione da ritenersi già ricompresa nell'ampia richiesta di cui alla originaria istanza di accesso - accoglie il ricorso, vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. Il ricorso deve invece ritenersi inammissibile con riferimento alla numerosa richiesta di informazioni e chiarimenti contenuti nella integrazione del 16 maggio 2020: a tal riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 2.2 del DPR 184/2006 la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso e che, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della Legge 241/'90, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento alla documentazione già ostesa, e lo accoglie con riferimento agli ulteriori documenti, oggetto di interesse, detenuti dalla amministrazione dichiarandolo inammissibile solo con riferimento alla richiesta di informazioni contenuta nella istanza di integrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
- Direzione Casa Circondariale

FATTO

....., ispettore di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale resistente, con riferimento ad un provvedimento di "censura", ha presentato il 2.3.2020 all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione:

- 1) *copia delle proprie richieste di congedo ordinario presentate nel mese di dicembre e gennaio uu.ss.;*
- 2) *copia di un campione di almeno n.10 richieste di congedo ordinario presentate dal personale, di ogni ordine e grado, se del caso anche oscurando i dati sensibili, in relazione ai mesi di dicembre e gennaio uu.ss.;*
- 3) *copia di almeno n.10 richieste di congedo ordinario presentate dal personale di ogni ordine e grado, relative al mese di febbraio u.s.;*
- 4) *informazioni riguardanti i giorni di presenza del Comandante di Reparto, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.*

Ha dedotto a fondamento di voler inoltrare ricorso avverso la sanzione disciplinare e che a tal fine è necessaria la suddetta documentazione.

L'Amministrazione ha chiesto chiarimenti rispetto ad alcuni documenti, che sono stati forniti dall'istante.

In data 23.4.2020 la Casa Circondariale ha dedotto che i chiarimenti sono stati resi a mano con grafia non comprensibile e che ad altri rilievi non è stata data risposta.

L'istante ha replicato e con nota del 27 aprile 2020 l'Amministrazione ha comunicato che il 24 aprile u.s. è stato autorizzato l'accesso al documento 1; ha concesso l'accesso al documento 4, in relazione al mese di dicembre (avendo fruito in dicembre del congedo ordinario quale Comandante reggente senza autorizzazione formale), mentre in relazione alle richieste di cui ai numeri 2 e 3 e alle presenze di gennaio e febbraio del Comandante reggente ha dedotto che ai fini dell'ostensione è necessario che l'istante indichi in maniera chiara qual è interesse e che qualora sia strettamente correlato ai motivi di ricorso gerarchico la documentazione è ostensibile.

L'istante ha adito la Commissione.

L'Amministrazione ha prodotto nota in cui ha precisato che il ricorso gerarchico è stato proposto e alcuni atti sono stati consegnati in copia, altri consultati e che la contestazione è di dicembre e per questo motivo non è stato concesso accesso alle presenze del Comandante reggente nei mesi di gennaio e febbraio.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché il ricorrente non ha precisato se alla nota del 27/4/2020 abbia dato riscontro, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario conoscere detta circostanza, in quanto laddove l'interesse sia strettamente correlato al ricorso gerarchico - anche se proposto e tuttora pendente - l'Amministrazione nella nota impugnata ha affermato che avrebbe concesso l'accesso.

D'altronde l'Amministrazione deve chiarire quali documenti abbia solo fatto consultare.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

....., operatore della Polizia di Stato con la qualifica di Assistente Capo Coordinatore, che presta servizio presso la Questura di e precisamente presso l'Ufficio del Personale, ha premesso di essere stata destinataria un'inchiesta amministrativa, su segnalazione di due colleghi l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato e il Vice Ispettore Capo della Polizia di Stato

Con istanza di accesso del 7 gennaio 2020 ha chiesto all'Amministrazione resistente copia degli scritti presentati dai Sigg. e, da cui è scaturita l'attività ispettiva; istanza successivamente integrata dall'istante su sollecitazione dell'Amministrazione quanto alla stretta necessità e indispensabilità, contenendo i documenti dati sensibili.

Il Questore di con nota del 18 febbraio 2020 ha negato l'accesso affermando che "*pur riconoscendo valore alla sua pretesa, dopo aver compiuto una delicata operazione di bilanciamento degli interessi, si ritiene che la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso sia da considerarsi di rango inferiore al diritto alla riservatezza degli interessati. Da ultimo si rimanda anche alla disciplina contenuta nell'art. 24, comma 6, lett. d) della L. 241/1990 e succ. modd. e art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del D.M 415/1994*".

Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la legittimità del rigetto opposto all'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

Ha precisato di non aver mai chiesto di disporre di dati sensibili o ultrasensibili relativi ai summenzionati dipendenti, ma di voler conoscere il contenuto degli scritti con i quali avevano messo in discussione la linearità c/o la non correttezza dell'attività professionale della ricorrente, alla base dell'avvio di una verifica ispettiva.

Ha fatto presente che è disponibile all'ostensione previo oscuramento dei dati ritenuti non ostensibili in quanto afferenti a stati di salute o a certificazioni mediche, limitando quindi il rilascio a quella parte dei documenti di esclusivo interesse della ricorrente.

Ha notificato il ricorso ai controinteressati.

E' pervenuta memoria della Questura.

DIRITTO

La Commissione ritiene che la ricorrente vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di segnalazioni che la riguardano direttamente, poste a fondamento di un'attività ispettiva, la cui conoscenza appare necessaria per difendere le proprie ragioni, ex art. 24 comma 7 legge 241/'90.

Quest'ultima disposizione prescrive *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

Parte ricorrente ha dedotto che è disponibile all'ostensione previo oscuramento dei dati afferenti a stati di salute o a certificazioni mediche, limitando quindi il rilascio a quella parte dei documenti di esclusivo interesse della ricorrente, con rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003.

La Commissione, chiamata ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, ritiene prevalente l'interesse dell'istante all'accesso, in quanto essendo la ricorrente destinataria di un'ispezione ha diritto ad accedere alle segnalazioni per poter difendere i propri interessi.

Nel caso di specie prevale non la riservatezza invocata dalla Questura, ma il diritto di accesso, non ravvisandosi elementi ostativi a che vengano conosciuti dati afferenti all'attività professionale della ricorrente. Resta salva naturalmente la possibilità di oscuramento di dati sensibili non rilevanti ai fini della tutela dell'interesse difensivo.

Trattasi, pertanto, di accesso difensivo con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Enel - Distribuzione SPA

FATTO

....., a mezzo dell'Avv., formulava il 21.1.2020 alla resistente Società, al fine di esercitare i propri diritti ed interessi, nonché di informare validamente il GSE del cambio di intestazione, un'istanza volta ad ottenere l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla richiesta di connessione dell'impianto fotovoltaico domestico, già intestato al proprio venditore sig., da cui ha acquistato la piena proprietà dell'immobile costituito da casa di civile abitazione, con terreno circostante e pertinenze tutte, sul quale insiste l'impianto fotovoltaico, oggetto della richiesta.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso tale silenzio la ricorrente, rappresentata dall'Avv., ha proposto nei termini di legge ricorso alla Commissione.

Il 21/5/2020 è pervenuta nota della parte ricorrente in cui si dà atto dell'avvenuta ostensione della documentazione richiesta con richiesta di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche E - Distribuzione Spa.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse

che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e nel caso di specie l'accesso alla documentazione inerente all'impianto fotovoltaico sottende un'attività di pubblico interesse.

Premesso quanto sopra, la Commissione, preso atto della nota della parte ricorrente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

....., docente a tempo indeterminato di scuola primaria (posto comune) con attuale sede di titolarità e servizio presso l'Istituto Comprensivo di, rappresentata dall'Avv. del foro di, ha formulato in data 22.01.2020 all'Istituto resistente istanza di accesso agli atti ex lege 241/1990, con cui chiedeva la seguente documentazione:

- delibera Consiglio d'Istituto per l'a.s. 2019/2020 relativa ai criteri generali per la formazione delle classi ed all'assegnazione dei docenti alle stesse (art. 10 co. 4 D.Lvo 297/1994);
- delibera del Collegio Docenti per l'a.s. 2019/2020 relativa alle proposte per la formazione, composizione classi ed assegnazione alle stesse dei docenti (art. 7 co. 2B D.Lvo. 297/1994);
- criteri utilizzati per il corrente a.s. 2019/2020 dal Dirigente scolastico per l'assegnazione dei docenti alle classi (art. 396 D.Lvo 297/1994);
- organico dell'autonomia (organico diritto, sostegno e potenziamento) a.s. 2018/2019;
- decreto dirigenziale con il quale sono state assegnate le classi e gli incarichi di potenziamento al personale docente di scuola primaria per l'a.s. 2019/2020;
- quadro orario scolastico definitivo a.s. 2019/2020 recante indicazione delle classi assegnate a ciascun docente e integrazioni e rettifiche;
- orario delle lezioni settimanali di ciascuna delle classi di scuola primaria attivate a scuola;
- tutte le lettere di doglianze, denunce, segnalazioni, relazioni, dichiarazioni e/o indicazioni sul conto dell'istante pervenute alla dirigenza da colleghi, genitori e/o ispettori ministeriali sin da quando presta servizio presso l'Istituto scolastico;
- estratto assenze per malattia della nell'ultimo triennio;

Nella medesima missiva, la docente chiedeva anche al dirigente scolastico dei chiarimenti circa i motivi per i quali le era stato modificato l'orario di lavoro settimanale durante l'anno scolastico 2019/2020 e circa l'affiancamento all'istante di altre colleghe durante il normale orario di lezione frontale.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto la tutela dei propri diritti ed interessi.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 23/3/2020 si è rivolta alla Commissione per l'Accesso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha affermato che, dopo vari problemi tecnici, è in atto la consegna del materiale oggetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che le parti comunichino se effettivamente la documentazione richiesta sia stata, nel frattempo, ostesa ovvero se il ricorrente abbia tuttora interesse alla decisione del ricorso.

Si invita altresì l'Avv. a documentare i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte dell'Ins.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti e la documentazione di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di Bonifica

FATTO

..... in data 16.01.2020 ha presentato al Consorzio di Bonifica istanza di accesso agli atti per ottenere copia:

- “- *dell'avviso di pagamento per il contributo consortile per la conservazione delle reti e degli impianti anno 2013-2014-2015, scaduto il 28 aprile 2018, con relativa ricevuta di ricezione firmata dall'istante;*
- *dei documenti ove sono indicate le spese effettuate dal Consorzio per la zona di competenza (partita IRR Surbo, foglio num.) o in alternativa collegato ipertestuale;*
- *di eventuali contratti stipulati fra l'istante e/o i precedenti proprietari del Consorzio”.*

A fondamento dell'istanza ha dedotto di aver ricevuto (per il tramite di SPA) intimazione n. del 21/12/2019 in cui si fa riferimento ad un avviso di pagamento per il contributo consortile (Consorzio) per la conservazione delle reti e degli impianti anno 2013-2014-2015, scaduto il 28 aprile 2018 e di aver presentato reclamo.

Il Consorzio di bonifica non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto, la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta il 19/5/2020 memoria del Consorzio, che ha dato riscontro all'istanza di accesso, comunicando dove trovare sul sito istituzionale dell'Ente tutte le delibere e rendendosi disponibile al rilascio cartaceo della documentazione.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un ente di diritto pubblico economico, soggetto al controllo della Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la

Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

In merito al gravame presentato, la Commissione preso atto della nota del Consorzio resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Signora in data 13 marzo 2020 inoltrava alla Questura di istanza di accesso agli atti, chiedendo tutta la documentazione ed i file contenuti nel fascicolo relativo alla richiesta di ammonimento nei confronti del sig.

In data 31 marzo 2020 la Questura inviava soltanto alcuni dei documenti contenuti nel fascicolo.

Avverso il provvedimento di rigetto parziale dell'istanza di accesso parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché valutasse la legittimità del diniego parziale ed assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura faceva pervenire una nota del 12/5/2020 alla Commissione in cui rilevava di aver provveduto all'invio della restante documentazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha dichiarato di aver fornito all'istante la documentazione richiesta, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di

FATTO

Il 22/1/2020 formulava alla resistente Amministrazione un'istanza volta ad ottenere l'accesso ad un atto di accertamento e relata di notifica in riferimento alla variazione di intestazione catastale dell'immobile censito nel Catasto di, foglio particella

L'istanza era motivata dal fine di verificare, in qualità di erede di, la variazione di intestazione catastale da a Demanio dello Stato - Ramo Marina Mercantile.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente proponeva il 25/2/2020 ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che la ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia tuttora interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: Società

contro

Amministrazione resistente: Azienda Pubblica di

FATTO

L'Arch., in proprio e quale coordinatore del circolo politico aderente ad, denominato "....." ha chiesto il 12/2/2020 all'Azienda resistente di accedere alla seguente documentazione:

- delibere di CDA della ASP nn. 14 e 15 del 2010.

Ha indicato a fondamento: *"motivi culturali e di studio"*, in ragione del fatto che le delibere *"avendo modificato lo scopo sociale del fondatore dott. della ASP sono di interesse pubblico dell'intera collettività e quindi indispensabili al dibattito interno ed esterno di molti iscritti e simpatizzanti al circolo politico."*

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del 10 marzo 2020, in quanto non è comprovata l'esistenza di legittimi presupposti per l'accesso.

Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha adito il 9.3.2020 la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

Nella fattispecie concreta è solo affermato che l'Arch. è coordinatore del circolo politico aderente ad, denominato ".....", ma nulla è allegato in proposito, né ha fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

Secondo il costante orientamento della Commissione, infatti, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

In particolare, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante l'accesso ai documenti, è necessaria l'esistenza in capo all'istante di un interesse differenziato, strumentalmente collegato con la documentazione acceduta, rispetto a quello del *quisque de populo*. Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione provinciale di

FATTO

....., nella sua qualità di difensore del signor, ha presentato, in data 22 Gennaio 2020, a mezzo posta elettronica certificata, istanza di accesso agli atti diretta alla Direzione Provinciale dell'I.N.P.S. di, finalizzata all'ottenimento di copia dell'avviso di addebito n., nonché della relata di notifica del medesimo.

A fondamento ha dedotto la verifica della regolarità della notifica del suindicato titolo esecutivo, onde poter valutare l'attivazione di rimedi a carattere giurisdizionale e/o amministrativo, finalizzati, fra l'altro, all'ottenimento della declaratoria di prescrizione del credito ivi incorporato.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 7/4/2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

Con istanza del 14.7.2019, inoltrava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia delle seguenti note: prot. n. del 19/4/2019; prot. n. del 18/6/2019 e prot. n. del 6/5/2019.

Il 13.8.2019 l'Amministrazione resistente concedeva l'accesso richiesto limitatamente alla prima nota, per la seconda rilevava che non era nella sua disponibilità, mentre rigettava l'istanza quanto alla terza nota, in quanto "riservata".

Il 15.8.2019, l'istante ribadiva la propria istanza di accesso precisando che essa era motivata dal fatto che la nota prot. n. del 6/5/2019 era stata redatta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro e aveva ad oggetto la composizione dell'Osservatorio Ambientale "Aeroporto di" e, in particolare, la sostituzione del suo Presidente ing. a seguito dell'incompatibilità, segnalata dal ricorrente all'Amministrazione, e che era in corso un procedimento giudiziario avviato dallo stesso ing. in data 15 novembre 2018.

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale nel riaffermare la legittimità del proprio operato rilevava, da un lato, che l'istante aveva indicato l'interesse sotteso all'istanza solo successivamente alla stessa e, dall'altro, che le due note non oggetto di ostensione avevano carattere di riservatezza, in quanto afferenti procedimenti disciplinari a carico di propri dipendenti, come si evince dall'art. 8, comma 9, del "regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo del personale".

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione riteneva necessario conoscere dall'Amministrazione resistente se sussistessero soggetti "controinteressati" rispetto all'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabili in sede di presentazione della richiesta.

In data 16/10/2019 perveniva memoria del Ministero dell'Ambiente, nella quale si evidenzia che il controinteressato "va necessariamente individuato nel soggetto a cui la nota prot. n. del 18 giugno 2019 è indirizzata".

Precisava altresì l'Amministrazione che la nota prot. n. del 18 giugno 2019 è la comunicazione di avvio del procedimento di verifica ispettiva previsto dall'art. 1, comma 62, della L.

662/1996, che *“ha natura riservata, come si evince dal “Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo del personale”, adottato con decreto direttoriale n. del 15 aprile 2019. Il citato procedimento, infatti, pur non essendo un procedimento disciplinare, ha ad oggetto l'accertamento del rispetto da parte dei dipendenti delle norme in materia di svolgimento di incarichi aggiuntivi, attività libero professionale, nonché delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi, e può determinare, in caso di accertamento di violazioni, conseguenze anche sul piano disciplinare. Essendo tutto il procedimento ispettivo coperto da riservatezza, compresa la nota che ne costituisce l'avvio, la stessa è stata trattata come tale.”*

In data 22/10/2019 perveniva memoria del ricorrente, che deduceva che l'ing. Antonio Venditti poteva rivestire la qualifica di controinteressato, ma che la stessa individuazione spettava al Ministero; insisteva altresì sull'ostensione della nota prot. n. del 6/5/2019, mentre in relazione a quella contraddistinta con il prot. n. del 18 giugno 2019 chiedeva, in via subordinata, il differimento al termine del procedimento.

La Commissione, nella seduta del 20 novembre 2019, rilevava che l'Amministrazione avrebbe dovuto rendere i chiarimenti di cui all'ordinanza istruttoria del 9/10/2019 e che invece i chiarimenti non erano stati resi, invitando la parte resistente a provvedere, con la massima urgenza, all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui all'ordinanza del 9 ottobre 2019, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Perveniva nota del 7.1.2020, in cui l'Amministrazione evidenziava che, con riferimento all'istanza di accesso alla nota prot. n. del 18 giugno 2019 formulata dall'ing. il procedimento di verifica ispettiva previsto dall'articolo 1, comma 62, della L. 662/1996, di cui la detta nota costituiva l'avvio, si era concluso in data 30 settembre 2019 e che quanto alla nota prot. n. del 6/5/2019 precisava che la stessa attiene a materia di competenza di altra Direzione Generale.

Nella seduta del 23 gennaio 2020, la Commissione chiedeva all'Amm.ne se l'ing. possa essere definito “controinteressato” rispetto all'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

L'Amministrazione il 16/4/2020 faceva pervenire ulteriore memoria in cui ribadiva la mancanza di interesse del Magi all'accesso e la natura riservata del documento.

DIRITTO

Con riferimento alla richiesta di accesso alle note prot. n. 9442/AGP/ del 18/6/2019 e prot. n. 0010661/UDCM del 6/5/2019, afferenti a procedimenti disciplinari a carico di dipendenti, come risulta dalla stesse deduzioni delle parti, con necessità di salvaguardare la privacy del soggetto sottoposto al controllo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente

allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione al controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società "....." ha presentato in data 14/12/2019 al Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: "*calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia*".

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: "*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org*".

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso il ricorrente, nella qualità, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Scrivente sottolinea, peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.

L'Azienda Sanitaria Provinciale deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita Azienda resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione Spa

FATTO

La s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof., ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa il 17.2.2020 istanza di accesso agli elenchi dei ruoli riscossi dall'Agenzia per conto del Comune di in relazione alle sanzioni per violazione al Codice della Strada elevate dagli ausiliari del traffico per le annualità dal 2012 al 2018 (sino al mese di aprile), essendo stata la s.r.l. concessionaria della sosta a pagamento nel territorio dell'Amministrazione, A fondamento ha posto la tutela anche giurisdizionale delle proprie situazioni soggettive.

L'Agenzia resistente ha negato l'accesso in data 19.3.2020 perché la documentazione inerisce ad un terzo, che verrebbe leso o compromesso e ciò per salvaguardare il diritto alla riservatezza, dovendo la relativa documentazione essere richiesta direttamente al Comune di

Avverso il diniego di accesso parte ricorrente ha adito nei termini di legge la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione al Comune di Cassino, controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comando Regionale Carabinieri Forestale “.....” e Comando Gruppo Carabinieri Forestale di

FATTO

....., Brigadiere presso la Stazione Carabinieri Forestale di, l'08/01/2020 presentava al Gruppo CCF di un'istanza di accesso con la quale chiedeva la copia di una serie di documenti di interesse elencati in un allegato alla medesima.

A fondamento deduceva *“la eventuale istanza di riesame sanzione disciplinare e il procedimento penale a suo carico”*.

Con provvedimento del 28 febbraio 2020 il Comando Regionale Carabinieri Forestale “.....”, cui era stata trasmessa l'istanza da parte del Gruppo CCF di, dichiarava ostensibile una parte della documentazione; dichiarava che altra documentazione non era in suo possesso e chiariva che, per altra documentazione, la controinteressata non aveva dato il consenso.

Il ricorrente impugnava il 9.3.2020 con ricorso alla Commissione il provvedimento di diniego parziale, emesso peraltro dal Comando superiore, cui non era rivolta l'istanza.

Adduceva che la documentazione non detenuta dal Comando Regionale Carabinieri Forestale “.....” è in possesso del Gruppo di, cui era stata rivolta l'istanza di accesso e che quanto alla controinteressata non veniva fatta menzione della notifica alla medesima dell'istanza di accesso.

Perveniva memoria del Comando Regionale Carabinieri Forestale “.....” che faceva presente che, a seguito del deferimento del alla Procura Militare, la competenza sull'istanza è dell'organo a livello superiore rispetto a quello provinciale; produceva notifica alla controinteressata e opposizione.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,

non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché parte della documentazione è detenuta dal Comando Gruppo Carabinieri Forestale di cui era indirizzata la domanda di accesso, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che le Amministrazioni resistenti chiariscano se intendano ostendere la documentazione non in possesso del Comando Regionale Carabinieri Forestale “.....”, in quanto detenuta dal Comando Gruppo Carabinieri Forestale di e reputa altresì necessario chiedere alle parti quale documentazione sia stato, nel frattempo, ostesa.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombeni istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le Amministrazioni resistenti e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

L'Avv., premesso che il di lui dante causa risultava assegnatario di un alloggio della cooperativa a r.l., venduto all'asta a seguito di truffa perpetrata dall'allora presidente della cooperativa verso tutti i soci e che a seguito di giudizio è stata riconosciuta la sua qualità di creditore della cooperativa, con istanza di accesso del 27/3/2020 ha richiesto ad, Commissario liquidatore e solo per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico copia dei seguenti atti:

- “1) *messa in vendita del bene immobile subastando, in apparente proprietà della cooperativa, nonché dei verbali di asta;*
- 2) *le iniziative giudiziarie contro i soci per il recupero dei debiti sociali”.*

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante si è rivolto alla Commissione per l'accesso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che il ricorrente produca l'istanza di accesso rivolta al Ministero dello Sviluppo, in quanto quella fornita alla Commissione è rivolta ad, Commissario liquidatore e solo per conoscenza al Ministero.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a fornire la documentazione di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

....., effettivo e in servizio presso il Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito - Stato Maggiore per l'Approntamento - Ufficio, con l'incarico di Capo della^ Sez., ha proposto all'Amministrazione resistente il 14 febbraio 2020 una domanda di accesso alla seguente documentazione:

- 1) verbale integrale n. 3 dell'11 aprile 2019, relativo al giudizio della Commissione di Avanzamento dell'Esercito al grado di Colonnello per l'anno 2019, così come riportato da lettera n. M..... del 16/12/2019 e notificatagli in data 11 febbraio 2020;
- 2) schede di valutazione redatte a supporto del giudizio da ciascun membro della competente Commissione di avanzamento dell'Esercito, così come allegate al verbale n. 3 dell'11 aprile 2019;
- 3) eventuale relazione svolta a premessa dell'attribuzione collegiale del punto di merito.

A fondamento dell'accesso ha dedotto di voler acquisire informazioni relative ai procedimenti amministrativi che lo hanno riguardato in occasione delle valutazioni espresse dalla competente Commissione d'avanzamento per l'Esercito nell'aprile 2019, anche al fine proporre eventuali ricorsi giurisdizionali nei confronti delle determinazioni assunte dal Ministero della Difesa.

L'Amministrazione resistente con nota del 6/3/2020 ha autorizzato l'accesso al verbale n. 3 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito dell'11 aprile 2019 e alle schede motivazionali redatte a supporto del predetto giudizio di avanzamento, limitatamente alle parti riguardanti l'istante.

Si è manifestata disponibile ad autorizzare l'accesso alle parti afferenti agli Ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore, per detto anno, previo decorso dei termini per formulare opposizione da parte degli Ufficiali, quali soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Non ha consentito l'accesso alle parti pertinenti agli Ufficiali giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore, in quanto in relazione alle stesse l'istante non vanta un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, come previsto dall'articolo 23 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorrente ha adito la Commissione, chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità di tale parziale diniego.

Con nota dell'8 maggio u.s. l'Amministrazione, esperita la procedura di cui al citato articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 senza alcuna opposizione da parte dei controinteressati, ha comunicato di aver inviato all'Ufficiale istante la seguente documentazione per la quale era stato autorizzato l'accesso:

- verbale n. 3 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito dell'11 aprile 2019, riguardante la valutazione, per il 2019, dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito in servizio permanente effettivo e le schede motivazionali redatte a supporto del predetto giudizio di avanzamento, limitatamente alle parti riguardanti l'istante e gli Ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore, per detto anno.

L'istanza, pertanto, non ha trovato accoglimento per gli Ufficiali non promossi e secondo l'Amministrazione sotto tale profilo era unicamente finalizzata a esercitare un controllo generalizzato sull'operato della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, espressamente vietato dall'articolo 24, comma 3 della citata legge n. 241 del 1990, essendo escluso che gli Ufficiali non promossi possano avere cagionato alcuna lesione diretta all'odierno ricorrente nell'anno di riferimento.

L'Amministrazione in merito alla doglianza relativa al differimento all'accesso in argomento, che potrebbe pregiudicare l'eventuale proposizione di ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, ha ricordato che a causa della pandemia da CODIV-19, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 i termini processuali sono stati prorogati.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa.

In relazione alla documentazione non ostesa, ossia quella degli Ufficiali non promossi, il ricorrente non dirsi, pertanto, soggetto "interessato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90, in quanto la finalità dell'istanza di accesso non appare strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta.

La Commissione, comunque ribadisce, che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive deve essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il sig., in ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione resistente, ha adito l'8/3/2020 il Difensore Civico dell'Emilia Romagna, facendo presente di aver presentato un'istanza di accesso a "*Comunicazione CSM: Prot. Num. - - Pratica Num. -Esposto.doc, perché mi possano produrre la valutazione fatta dal magistrato, più volte sollecitata tramite mail PEC, avendone tutti i diritti*", sollecitata tramite mail, cui l'Amministrazione non ha dato riscontro.

Il Difensore Civico ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione, che è pervenuto il 16/4/2020.

Con nota del 18/5/2020 il Ministero della Giustizia ha precisato che il procedimento disciplinare a carico della dott.ssa, giudice del Tribunale di, è stato archiviato il 1.4.2014 e che la documentazione richiesta, inerente ad atti del procedimento predisciplinare, è sottratta al diritto di accesso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere "i" e "l" del D.M. 25/01/1996, n. 115 che prescrive "*Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- i) *documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;*
- l) *documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza*".

Ha fatto presente che la richiesta di conoscere nel dettaglio la motivazione che ha condotto all'archiviazione dell'esposto, è stata più volte formulata dal ricorrente che non ha mai dimostrato, come nella fattispecie concreta, la titolarità dell'interesse di cui all'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

Il Ministero ha dedotto che in una delle richieste di accesso era allegata copia del decreto di citazione a giudizio per il delitto di diffamazione commesso nei confronti della dott.ssa

DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 4, comma 1, lettere "i" e "l" del D.M. 25/01/1996, n. 115 che prescrive *“Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;*
- l) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza”.*

La Commissione fa rilevare che sussistono altre specifiche disposizioni del procedimento regolato dal d.lgs. n. 109 del 2006 che non consentono di configurare il diritto di accesso in relazione alla fase predisciplinare.

Ed infatti: a) l'art. 16, comma 5-bis, di tale disposizione normativa, avente ad oggetto la regolamentazione del potere di archiviazione del Procuratore Generale, prescrive la comunicazione dello stesso al (solo) Ministro della Giustizia, in coerenza peraltro con la considerazione che l'esponente neppure assume la qualità di parte del procedimento e, conseguentemente, indipendentemente dalla questione della natura del procedimento predisciplinare, nemmeno sono applicabili le norme del codice di rito penale sul rilascio di copia degli atti; b) l'art. 17, comma 1, del richiamato atto normativo, quanto alla fase disciplinare, prevede che la comunicazione dell'incolpazione deve essere effettuata esclusivamente all'incolpato ed al Ministro della giustizia e che il fascicolo del procedimento deve essere depositato presso la Segreteria del C.s.m., a disposizione dell'incolpato, ancora una volta in coerenza con la natura e finalità del procedimento, nel quale l'esponente mai assume la funzione di parte.

Al riguardo la Commissione richiama il proprio precedente del 12.5.2015, con cui è stata rigettata un'istanza di accesso all'atto conclusivo dell'istruttoria disciplinare contenente la formulazione dell'incolpazione ovvero la richiesta di non luogo a procedere a seguito di esposto presentato dall'esponente, sottolineando *«che la normativa di cui al D.lgs n. 109/2006, in particolare, l'art. 17, si pone in rapporto di specialità con quella di cui alla legge n. 241 del 1990. Pertanto, la previsione contenuta nel decreto delegato giusta la quale gli atti del procedimento disciplinare possono essere ostesi solo all'incolpato ed al Ministro della giustizia che ne faccia richiesta, esclude che altri, come il ricorrente, possano altresì accedervi».*

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

....., Consigliere Comunale della lista n., ha dedotto di aver presentato in data 27/1/2020 un'istanza di accesso ai riscontri del Sindaco, del Responsabile Settore I, e del Segretario Generale destinati al Dipartimento Regionale - Ufficio Ispettivo - Servizio 3, in seguito a segnalazioni dell'istante.

Ha affermato di aver ricevuto copia di alcuni riscontri di; ha sostenuto di aver preso visione della documentazione del segretario generale, ma di non avere ottenuto il rilascio di copia.

Ha prodotto nota del 26.2.2020 con cui il Segretario Generale ha chiesto al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali se il rilascio fosse di propria competenza.

Il ricorrente ha adito in data 10/3/2020 la Commissione ex art. 25 Legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione in cui si deduce che l'istanza di accesso non è stata presentata secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del regolamento comunale e che in data 5 marzo 2020 l'Assessorato Regionale avrebbe autorizzato l'accesso, ma che il ricorrente intende acquisire la documentazione direttamente dal Comune.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Non risulta prodotta l'istanza di accesso e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Inoltre la Commissione rileva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se il Comune abbia adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente la documentazione richiesta sia stata, nel frattempo, ostesa.

Atteso altresì che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, dispone che la visione e l'estrazione di copia siano modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1 legge 241 del 1990), invita le parti a indicare precisamente quale sia stata la documentazione visionata.

Invita altresì le parti a specificare quale sia stata la documentazione ostesa in data 19/2/2020.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti e la documentazione di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente: FLC CGIL di

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “.....” di

FATTO

L’Organizzazione Sindacale FLC CGIL di, nella persona di, in qualità di Segretario Generale, in data 17 ottobre 2019 formulava all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “.....” di, un’istanza di accesso inerente ai lavori di adeguamento per la realizzazione di un laboratorio di cucina nella sede centrale dell’Istituto alberghiero.

Richiedeva segnatamente copia della seguente documentazione:

1. atto di convocazione del Consiglio di istituto contenente il punto all'o.d.g, riguardante la richiesta di adeguamento del locale in questione;
2. verbale e delibera adottata del Consiglio di Istituto in merito alla realizzazione di un nuovo laboratorio di cucina;
3. verbale del Collegio docenti relativa alla realizzazione di un ulteriore laboratorio di cucina;
4. corrispondenza intercorsa tra l'istituto e la Città Metropolitana di relativa alla richiesta "di realizzazione di un nuovo laboratorio di cucina" presso la sede centrale dell'istituto;
5. planimetria generale del plesso di Via prima dell'intervento di cambio di destinazione d'uso;
6. provvedimento autorizzativo adottato dalla Città Metropolitana;
7. progetto esecutivo e relativa nuova planimetria della zona nella quale si è provveduto alla realizzazione del laboratorio di cucina, previo cambio della destinazione d'uso;
8. certificazione rilasciata da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco riguardante i suddetti lavori di trasformazione;
9. verbale della riunione periodica, di cui all'art. 51 del Contratto Integrativo di Istituto, con l'indicazione degli atti da predisporre per le modifiche richieste, da inviare ai soggetti e agli enti competenti in materia di sicurezza;
10. il piano attuativo del programma di intervento per la messa a norma della nuova struttura;
11. stralcio della modifica del Documento di Valutazione dei Rischi, attestante la suddetta modifica;
12. eventuali altri atti correlati alla problematica di cui trattasi;
13. atto di convocazione e delibera del Consiglio di istituto avente all'o.d.g. l'approvazione dello schema Convenzione di concessione in comodato d'uso di un laboratorio di cucina (art. 38 e 45 comma 2 lettera d DL n.129 28/08/2018);

14. copia delle convenzioni in essere con l'Ente di formazione professionale "....." per l'utilizzo delle aule e laboratori presso le diverse sedi dell'Istituto.

A tale istanza, rispondeva l'Amministrazione negando l'accesso per *“totale carenza di legittimità nel richiedere l'accesso”*.

Parte ricorrente adiva la Commissione, con ricorso del 4 dicembre 2019, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione in data 19 dicembre 2019 dichiarava il ricorso inammissibile, in quanto non risultavano allegati, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 184/2006, né il provvedimento impugnato, né l'istanza di accesso.

In data 14/2/2020 parte ricorrente proponeva ulteriore ricorso alla Commissione, producendo copia dell'istanza di accesso formulata il 27 gennaio 2020 ed avente lo stesso oggetto della precedente, nonché provvedimento dell'Istituto resistente del 6/2/2020 di rigetto, stante la mera reiterazione dell'istanza di accesso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Parte ricorrente ha adito la Commissione in relazione ad una prima istanza di accesso formulata il 17/10/2019 sulla medesima vicenda ed il ricorso è stato giudicato inammissibile nella seduta del 19/12/2019; decisione che si richiama integralmente.

Successivamente il 27/1/2020 ha formulato una seconda istanza di accesso sulla medesima vicenda ed avente il medesimo contenuto.

Con ricorso datato 14/2/2020 parte accedente ha nuovamente adito la Commissione per chiedere l'annullamento del diniego dell'Amministrazione del 6/2/2020.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella del 27.1.2020) è ammissibile laddove essa risulti fondata su elementi nuovi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede amministrativa o giurisdizionale.

Nel caso di specie parte ricorrente si è limitata a reiterare l'istanza di accesso.

Viene, pertanto, in rilievo l'orientamento, ribadito di recente anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale “la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente

confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”.

Né risulta applicabile l'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento", atteso che, nel caso di specie, non risulta che vi sia stata alcuna nuova determinazione ovvero alcun nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

FATTO

....., di professione di Primo Tecnologo presso ente di ricerca, ha presentato in data 6 febbraio 2020 all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione, inerente alla propria candidatura per l'assegnazione delle posizioni di Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione Giuridica del Personale e del Servizio Amministrazione e Bilancio:

- tutta la documentazione, compreso il curriculum Vitae, presentata dal dott. per la partecipazione alla selezione, che lo ha portato al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione Giuridica del Personale;
- la Disposizione ed il contratto di lavoro stipulato con il dott.;
- la graduatoria di merito per ciascuna delle due posizioni per cui ha fatto domanda;
- la documentazione presentata dai candidati che precedono l'istante in entrambe le graduatorie di merito per cui ha concorso o comunque di tutti i candidati partecipanti;
- i documenti da cui si evincono chiaramente le motivazioni del mancato conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrazione e Bilancio;
- tutta la documentazione comunque afferente al processo di conferimento dei predetti incarichi; riservandosi di chiedere l'accesso ad altri documenti inerenti alla procedura di conferimento degli incarichi in argomento.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“l'incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione Giuridica del Personale risulta attribuito al dott., mentre non vi è menzione di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrazione e Bilancio”.

Non avendo l'Ispra fornito risposta, l'istante, in data 12/3/2020 si è rivolta alla Commissione per l'accesso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego, non risulta ancora essersi formato, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che l'Istituto resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che parte ricorrente comunichi se effettivamente i documenti richiesti siano stati, nel frattempo, ostesi.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Istituto resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Lombardia - Gruppo di

FATTO

..... con istanza del 3 marzo 2020 ha proposto una domanda di accesso all'Amministrazione resistente ai documenti amministrativi datati 9/2/2017 che la riguardano, avendo una persona di cui non conosce l'identità presentato un esposto, a seguito del quale è intervenuta una pattuglia dei carabinieri il giorno 9/2/2017 a casa dell'istante, per controllare le condizioni della medesima, invalida e della di lei madre.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 16/4/2020 si è rivolta alla Commissione per l'accesso.

E' pervenuta memoria della Legione Carabinieri Lombardia, che ha dedotto che i fatti sono gli stessi esaminati dalla Commissione nella seduta del 20 febbraio 2020.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

La Commissione rileva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione

del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che la ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia tuttora interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte di Appello di – Dirigenza

FATTO

....., assistente giudiziario in servizio presso la Corte d'Appello di, avendo partecipato alla valutazione della performance per l'anno 2019 e non condividendo la valutazione attribuita, ha richiesto in data 25.2.2020 all'Amministrazione resistente copia di tutti gli atti istruttori che hanno determinato la valutazione.

Ha dedotto di aver già trasmesso le proprie osservazioni, conformemente alle disposizioni del DM 10.5.2018.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento in data 28 febbraio 2020, sostenendo in *“relazione alla metodologia e ai criteri si rinvia al sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con D.M. 10 maggio 2018, disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione”*.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor ha adito il 10/3/2020 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero della Giustizia è stato approvato con dm 10 maggio 2018, pubblicato sul sito, e che dall'articolo 8 – valutazione del personale non dirigenziale, si evince che il colloquio ha solo la finalità di raccolta evidenze, senza stesura di verbale, né conseguente relazione. Ha affermato che *“le evidenze sono atti endoprocedimentali, sottratti al diritto di accesso”* e che il dipendente in sede di colloquio firma solo l'attestazione di colloquio con il valutato e deve ancora essere adottato il provvedimento finale.

Ha ribadito che il ha ottenuto il livello di performance massimo di più che adeguato, avendo riportato un punteggio totale di 90 (su 100), cosa che rende non apprezzabile l'interesse alla modifica del punteggio.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione evidenzia che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti deve essere meramente

estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "*Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti*", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità della documentazione richiesta.

La Commissione ritiene necessario ai fini del decidere, richiedere all'Amministrazione resistente di precisare in virtù di quale disposizione normativa "*le evidenze sono sottratte al diritto di accesso*" e se detenga la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Sede di

FATTO

L'Avv., in qualità di legale del sig., ha presentato in data 03.02.2020 all'Inps, sede di, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

1. indennità di disoccupazione,
2. naspi,
3. assegni familiari,
4. qualunque altra forma di contributi pubblici percepiti a qualsiasi titolo, specificando la tipologia, percepiti dalla moglie (da cui è autorizzato a vivere separatamente), sig.ra, almeno negli ultimi dieci anni.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“sono necessari per la determinazione del contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra, collocataria del figlio, nel procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi (R.G. n., innanzi al Tribunale civile di”.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente, a mezzo dell'avv., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inps ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto che la sig.ra è titolare di impresa commerciale dall'1/4/2009 e che da tale data non ha percepito prestazioni di disoccupazione e/o naspi; né sono state concesse autorizzazioni per assegni familiari.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Istituto resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando Provinciale

FATTO

....., ispettore della Guardia di Finanza, essendo stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti da parte del Comandante Provinciale G. di F. di, stante la necessità di visionare il relativo carteggio, ha formulato ai sensi della L. 241/90 in data 3 febbraio 2020 all'Amministrazione resistente richiesta formale di rilascio di copia in formato digitale della seguente documentazione: *“tutti gli atti costituenti il procedimento disciplinare in oggetto, compresi quelli endoprocedimentali e gli appunti formali ed informali relativi alla fattispecie dalla quale è scaturita la pratica disciplinare”*.

Con provvedimento di parziale rigetto nr. del 6 febbraio 2020 la Guardia di Finanza ha dedotto quanto segue: *“preso atto che il procedimento de quo è tuttora in itinere, la richiesta formulata non può trovare accoglimento e, ai sensi della circolare nr. in data 08.10.2001 del Comando Generale - punto 2.1.9, verrà differita all'esito del suddetto procedimento disciplinare.*

Tuttavia, la visione degli atti del procedimento, con facoltà di estrarre copia della documentazione ritenuta di interesse, Le sarà consentito presso questo Comando, previa presentazione di specifica istanza, ai sensi della circolare nr. in data 11.07.2006 del Comando Generale - Reparto”.

Deducendo che non è stata concessa la visione di un atto prodotto dal Comando Provinciale di (foglio nr. datato 17 dicembre 2019) posto a fondamento dell'avvio del procedimento disciplinare di Corpo, di cui all'art.1397 del Decreto Legislativo nr.66/2010 e che la stessa lettera di contestazione degli addebiti prevedeva la possibilità per l'inquisito di visionare gli atti costituenti il procedimento disciplinare, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento.

In generale, la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 184 del 2006, *“Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase*

preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”.

Nel caso di specie nel provvedimento della Guardia di Finanza non risultano congruamente indicate le specifiche esigenze dell'amministrazione in forza dei quali l'accesso è differito e come l'ostensione possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

L'atto che dispone il differimento dell'accesso deve infatti specificamente indicare l'analitica sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento, non potendo fare riferimento ad una circolare.

Inoltre, dopo aver differito l'accesso, l'Amministrazione contraddittoriamente ha consentito la parziale ostensione della documentazione in data 12 febbraio 2020.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, non rispettoso del disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 184/2006.

Né colgono nel segno le argomentazioni dell'Amministrazione, svolte nella memoria del 5 maggio 2020, secondo cui la fattispecie concreta rientra tra le ipotesi di differimento *ex lege* ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c), che concerne gli atti amministrativi generali.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto del ricorrente alla richiesta ostensione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Polizia Stradale – Sezione di

FATTO

Il Vice Ispettore, ha formulato alla Sezione Polizia Stradale di un'istanza di accesso a tutte le *“comunicazioni, riservate amministrative riguardanti la sua persona inviate o ricevute dai Compartimento Polizia Stradale di o altri uffici nel periodo tra il 23.01.2020 compreso e la data del protocollo (compresa)”*.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere interesse a tutelare la propria immagine professionale, a seguito dello spostamento dal precedente incarico e della notifica di un richiamo orale a causa di un comportamento ritenuto rilevante dal punto di vista disciplinare.

A seguito del parziale accoglimento della sua istanza di accesso l'istante lamentava la mancanza di un documento, che gli era stato menzionato verbalmente, consistente in una *“comunicazione riguardante il sottoscritto proveniente dal Compartimento Polizia Stradale di/Dirigente Dott.ssa”*.

Su tale precisazione l'Amministrazione ha negato l'accesso significando che la documentazione precedentemente inviata fosse già completa in quanto *“ogni eventuale ulteriore corrispondenza tra il superiore Compartimento e questa Sezione è indirizzata alla scrivente, ad personam”*.

L'istante ha, dunque, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Ciò posto, e rilevato che gli atti e documenti richiesti rientrano nella definizione sopra riportata, non ostandovi la natura “interna” della comunicazione tra i due Uffici, ove riguardante la persona dell'istante, la Commissione ritiene il ricorso fondato avendo l'interessato diritto di conoscere la

documentazione detenuta l'Amministrazione riguardante la sua posizione, anche tenuto conto dell'interesse difensivo evidenziato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Carabiniere in ferma volontaria in congedo, in data 15 gennaio 2020 ha formulato un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia dei seguenti atti e documenti:

- proposta di proscioglimento dal servizio n. del 30 settembre 2008 del Comandante della Compagnia Carabinieri di e atti e documenti connessi;
- nuova motivata proposta di proscioglimento dal servizio n. di prot. del 19 gennaio 2010 redatta dal Comandante Provinciale di con tutta la documentazione allegata alla medesima e connessa alla stessa.

A sostegno dell'istanza deduceva di essere stato collocato in congedo a causa della non ammissione al servizio permanente e che, a seguito di ricorso giurisdizionale, il T.A.R. Marche aveva accolto il suo gravame mentre il Consiglio di Stato aveva ribaltato la decisione su appello dell'Amministrazione, sentenza che sarebbe ancora suscettibile di revocazione.

L'Amministrazione negava l'accesso deducendo la carenza di attualità dell'interesse per effetto della definitività dei provvedimenti emessi ed avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte, a suo tempo, dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Non osta, infine, all'accoglimento del ricorso l'esito sfavorevole del giudizio amministrativo non potendosi sindacare in questa sede la possibilità di ulteriori iniziative difensive del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo (.....)

FATTO

La Sig.ra, docente presso Istituto Comprensivo, ha formulato un'istanza di accesso avente ad oggetto una serie di verbali del consiglio di intersezione, tra cui quello del 13 novembre 2019 del plesso ".....".

Deducendo che l'Amministrazione aveva chiesto di meglio precisare la sua richiesta per due volte, ed interpretando questi provvedimenti come un rigetto della sua istanza di accesso, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui, correttamente interpretando il ricorso alla Commissione come diretto esclusivamente ad ottenere copia del verbale del consiglio di intersezione del 13 novembre 2019 del plesso ".....", dichiara di aver provveduto a tale richiesta in data 10/04/2020, allegando il relativo verbale.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ed il verbale allegato in questa sede, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta la documentazione riguardante una segnalazione di carattere disciplinare da lui attivata nei confronti dell'Assistente Capo

L'Amministrazione ha negato l'accesso, con nota del 4/3/2020, rilevando che, in data 22/2/2020 ha già inoltrato una "nota di esortazione" contenente gli allegati oggetto dell'istanza di accesso che giudica, quindi "superflua".

Avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo manca nel ricorso qualsiasi motivazione delle ragioni per le quali il ricorrente ritiene non soddisfattiva la risposta dell'Amministrazione alla sua istanza ed il richiamo alla documentazione ostesa.

In secondo luogo il ricorso appare inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'Assistente Capo, soggetto che, destinatario della segnalazione da parte del ricorrente, risulta controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta la documentazione riguardante una segnalazione di carattere disciplinare da lui attivata nei confronti dell'Agente Sc.

L'Amministrazione ha negato l'accesso, con nota del 4/3/2020 rilevando che, in data 22/2/2020 ha già inoltrato una "nota di esortazione" contenente gli allegati oggetto dell'istanza di accesso che giudica, quindi "superflua".

Avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo manca nel ricorso qualsiasi motivazione delle ragioni per le quali il ricorrente ritiene non soddisfattiva la risposta dell'Amministrazione alla sua istanza ed il richiamo alla documentazione ostesa.

In secondo luogo il ricorso appare inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'Agente Sc., soggetto che, destinatario della segnalazione da parte del ricorrente, risulta controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

La, Associazione Sindacale Carabinieri, riconosciuta con atto di assenso dell'Amministrazione del 28 agosto 2019, ha formulato al Ministero della Difesa un'istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia della documentazione riguardante la nota inoltrata in data 9/12/2019 con la quale si chiedevano al Ministero stesso le iniziative intraprese per stabilire i rapporti con le Associazioni a carattere sindacale.

In tale occasione rilevava di aver inoltrato una serie di segnalazioni al Comando Generale, riguardanti la salute ed il benessere sui luoghi di lavoro, rimaste prive di riscontro.

L'istanza di accesso è stata trasmessa dal Ministero al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il quale l'ha respinta rilevandone la genericità (*“non indica, in modo sufficientemente preciso e circoscritto, una specifica documentazione (art. 5 co. 2 D.P.R. 184/2006)”*); la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti ed il carattere, meramente esplorativo della stessa.

Avverso il provvedimento l'Associazione ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, limitatamente agli atti che sono eventualmente conseguiti alla segnalazione con cui la ricorrente, in data 9/12/2019, lamentava il mancato riscontro alle proprie istanze rivolte al Comando Generale dell'Arma.

Sotto tale limitato profilo l'istanza di accesso appare fondata atteso che, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Associazione e delle sue prerogative fondate sulla sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale, sussiste l'interesse della ricorrente a conoscere l'eventuale esito della sua segnalazione e della richiesta di intervento finalizzata a comprendere le modalità attraverso cui l'Ente debba rapportarsi con l'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

FATTO

Il Sig., funzionario presso, ha presentato in data 7 febbraio 2020 richiesta formale di visione/estrazione di copia della graduatoria risultante dalla procedura per l'individuazione di n. 10 unità di personale non dirigenziale da assegnare alla Struttura di missione “.....”, di cui all'avviso del 28.3.2019 al fine di conoscere la posizione assegnata dalla Commissione di valutazione in esito alla medesima selezione, anche in funzione dei successivi scorrimenti di graduatoria.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire al ricorrente ed alla Commissione una nota con cui, nel far presente che ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi riscontra l'istanza di accesso, allegando la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, correttamente l'Amministrazione ha invocato la sospensione dei termini prevista dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, atteso che successivamente alla presentazione del ricorso è stato adottato un provvedimento espresso di accoglimento dell'istanza di accesso citata in fatto la Commissione ritiene che sia cessata la materia del contendere e che, dunque, il ricorso sia divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale - Servizi Territoriali
..... -

FATTO

La S.r.l., impresa attiva nella commercializzazione, sul territorio italiano, di prodotti esplosivi e nella gestione di depositi esplosivi, manifestava all'Agenzia del Demanio territorialmente competente l'interesse ad ottenere la concessione in uso, a titolo oneroso, dell'area sita nel Comune di (SR), denominata ".....".

Deduce, inoltre, che l'Agenzia del Demanio rappresentava alla società stessa l'imminente scadenza (precisamente il 30.04.2019) della concessione in parola, significando altresì l'intenzione di indire procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario, nonché l'impegno a notificare la Società circa la pubblicazione dell'avviso.

Dopo ulteriori interlocuzioni tra le parti la società formulava un'istanza di accesso agli atti, per ottenere copia della documentazione relativa al rapporto concessorio demaniale in essere o previgente, nonché della documentazione concernente il procedimento ad evidenza pubblica nelle more eventualmente avviato.

L'Agenzia negava l'accesso ed avverso tale provvedimento la società ha adito la Commissione.

E' pervenuta, a ridosso dell'odierna seduta, una articolata memoria dell'Agenzia del Demanio, che richiede congruo tempo per poter essere valutata nelle argomentazioni offerte.

DIRITTO

La Commissione, considerato il breve lasso di tempo avuto a disposizione per valutare la articolata memoria presentata dall'Amministrazione ritiene opportuno rinviare la decisione per gli approfondimenti istruttori del caso. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende il ricorso per la disamina della memoria dell'Amministrazione per i relativi approfondimenti istruttori, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Puglia

FATTO

Il Brig. Capo, in qualità di diretto interessato, in data 02.05.2019 ha presentato all'Ufficio/Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Legione Carabinieri Puglia - richiesta formale di estrazione di copia della documentazione inerente al procedimento amministrativo relativo al "*Movimento d'autorità per incompatibilità ambientale*", di cui il richiedente veniva informato con nota nr. 1395/T-3 datata 27.11.2018.

L'Amministrazione negava l'accesso agli atti e, con successiva richiesta datata 11.12.2019, inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico) l'istante ribadiva la sua richiesta.

Con istanza del 18 marzo 2020, giunta per competenza al medesimo Comando Legione Carabinieri Puglia, l'interessato ribadiva la sua richiesta che veniva riscontrata nuovamente dall'Amministrazione che, in data 27 marzo 2020, faceva presente che si trattava della mera riproposizione della richiesta di accesso, confermando il diniego già in precedenza manifestato.

In data 31 marzo 2020 l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui comunica di aver osteso i documenti chiesti dal ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione che ha dichiarato di aver osteso la documentazione richiesta, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione: INAIL – Sede di

FATTO

La srl ha formulato al competente Ufficio dell'INAIL un'istanza di accesso diretta ad acquisire la documentazione sanitaria riguardante un infortunio occorso ad un suo dipendente, Sig., contestandone la riconducibilità al rapporto di lavoro; ragione per cui, a detta dell'istante, sussisteva un interesse di rango difensivo, anche in ragione della possibilità di regresso da parte dell'INAIL per l'indennizzo erogato all'infortunato.

L'INAIL riscontrava l'istanza negando l'accesso alla documentazione di carattere sanitario, ritenuta non ostensibile ed avverso il rigetto della sua istanza la società ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva in via assorbente che il ricorso essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig., soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 già specificamente individuato nell'istanza di accesso stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. formulava all'INPS un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione relativa alla consorte (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) necessaria per la rideterminazione del contributo al mantenimento della stessa, Sig.ra e delle loro figlie ed, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia con la stessa pendente relativa alla separazione personale ed all'affidamento ed alla determinazione del contributo al mantenimento anche delle figlie.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Sig.ra, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di

FATTO

Il Sig. formulava all'INPS un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) riguardante la moglie, Sig.ra degli ultimi dieci anni, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia con la stessa pendente per la determinazione del contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra, futura collocataria delle figlie nel procedimento per l'affido delle stesse (pendente innanzi al Tribunale civile di - R.G. n.).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Sig.ra, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Stabilimento Balneo-Termale militare “.....” di

FATTO

Il signor, dipendente del Ministero della Difesa, ha presentato allo Stabilimento resistente un’istanza, proposta anche ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 33/2013 (accesso civico) ad una serie di dati ed informazioni connessi ad una sua richiesta di “*riconversione professionale*” e di “*reimpiego*” rivolta all’Amministrazione.

L’istanza è stata proposta anche in sensi della legge n. 241/1990 per ottenere una serie di informazioni e documenti relativi alla propria richiesta.

L’Amministrazione rigettava l’istanza ed il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Per quanto riguarda l’istanza di accesso proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 la Commissione è incompetente a decidere il relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l’art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l’istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Per quanto riguarda la parte dell’istanza proposta ai sensi della legge n. 241/90 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che l’Amministrazione chiarisca se, a fronte della richiesta dell’istante di “*riconversione professionale*” e di “*reimpiego*”, sia stato attivato uno specifico procedimento.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e, per il resto, invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.p. di Roma

FATTO

La Sig.ra, a mezzo del proprio difensore, ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi del Sig., relativamente agli anni dal 2012 al 2015 rilevando di essere danneggiata in un procedimento penale a carico del medesimo.

L'Agenzia delle Entrate riscontrava la richiesta del ricorrente chiedendo al difensore di fornire la prova dei propri poteri rappresentativi e, a seguito dell'ultimo riscontro da parte dell'Amministrazione il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria rilevando la tardività del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene in via assorbente il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig., soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Guardia di Finanza – Comando Regionale

FATTO

Il Lgt. CS – in servizio presso la Guardia di Finanza in forza presso il Centro di Addestramento di - destinatario della contestazione degli addebiti avvenuta, avvalendosi della facoltà prevista dal punto 4 della richiamata contestazione, ha presentato, tramite P.E.C., formale istanza di accesso agli atti, indirizzata al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza di – Ufficio Personale e AA.GG. per prendere visione di tutti i documenti agli atti dell'instaurato procedimento disciplinare, nonché di altri documenti se non ricompresi nel fascicolo del procedimento, come specificati nell'istanza.

L'Amministrazione ha autorizzato l'accesso alla documentazione contenuta negli atti del fascicolo disciplinare, alla cui visione l'istante ha proceduto in data 07 febbraio u.s., ottenendo copia della documentazione richiesta; ha, altresì, le copie digitali degli ulteriori documenti specificatamente richiesti nella citata istanza, riepilogati nell'elenco allegato alla nota prot. del 14/02/2020.

Constatata, tuttavia, la mancanza di alcuni degli atti richiesti, l'interessato ha ritenuto che la sua istanza fosse stata parzialmente rigettata ed ha, pertanto, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui, nel ricostruire dettagliatamente la vicenda e pur contestando alcuni requisiti dell'istanza, fa presente di aver proseguito nell'istruttoria, interessando anche gli Uffici che detenevano alcuni documenti da essa non posseduti e che, infine, in data 24/4/2020, presso i propri Uffici è stato esercitato l'accesso anche ai documenti mancanti, successivamente inviati anche in formato digitale su richiesta dell'interessato.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto ed allegato dall'Amministrazione dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data 28/1/2020 alla Questura di Frosinone un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, dopo aver ricevuto un provvedimento di diniego fondato su alcuni verbali dai quali emergeva la mancanza del requisito della convivenza con il coniuge, necessario per il rilascio del titolo di soggiorno.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che parte ricorrente comunichi se effettivamente i documenti richiesti siano stati, nel frattempo, ostesi ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania di

FATTO

L'appuntato scelto dei Carabinieri ha presentato in data 10/02/2020 al Comando Legione Carabinieri Campania di – Nucleo relazione con il Pubblico un'istanza di accesso diretta a conoscere tutte le attività da esso svolte, in ogni ambito, durante il periodo di trasferimento temporaneo presso la Stazione Carabinieri (.....).

In particolare ha chiesto di conoscere: “

1. *Numero di arresti ove vi sono atti a sua firma;*
2. *Numero di atti relativi all'art. 75 D.P.R. 309/1990 in relazione ad attività di Polizia Giudiziaria a sua firma;*
3. *Numero verbali al codice della strada redatti a sua firma;*
4. *Numero di pratiche assegnate ed evase con relative trasmissione a mezzo DOCSPA, con le sue credenziali;*
5. *Numero complessivo degli accessi effettuati nei sistemi DOCSPA, O.D.I.N.O. con le sue credenziali;*
6. *Numero compilazione denunce, con le sue credenziali, quando era comandato militare di servizio alla Caserma;*
7. *Numero ordini di servizio dove era capo equipaggio;*
8. *Numero ordini di servizio dove non era capo equipaggio”*

A sostegno dell'istanza ha dedotto che, dopo il trasferimento temporaneo per problematiche familiari, gli era stato chiesto se gradisse la permanenza effettiva presso la suindicata Stazione e che, tuttavia, nonostante il suo assenso, il suo trasferimento definitivo fu negato per ragioni afferenti alla sua scarsa presenza e rendimento.

L'Amministrazione ha negato l'accesso e l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

La Commissione osserva che l'istanza di accesso appare di natura meramente esplorativa e volta dunque ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, come tale inammissibile ex art. 24, co. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241.

La Commissione osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 “*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*” e, pertanto, anche sotto tale profilo l'istanza di accesso, laddove diretta all'elaborazione di elenchi di tutte le attività svolte dall'interessato durante il suo servizio, non appare ammissibilmente formulata.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Università degli Studi di Roma

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Università un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti il procedimento di attribuzione dei "premi di studio per merito" a.a. 2016/17 (CdA di Ateneo del 25/5/16).

A sostegno dell'istanza deduceva di aver preso parte alla relativa procedura, di essere stato dichiarato non vincitore "perché lo studente ha un percentile pari a 84, quindi inferiore al percentile richiesto per corsi di studio con numerosità > di 9 pari a 98" e di volere, pertanto, tutelare i propri interessi.

A seguito dell'accoglimento solo parziale della sua istanza di accesso e dopo aver successivamente presentato il 13/3/2020 una nota di controdeduzioni in cui precisava che i dati di terzi, ove necessario, avrebbero potuto essere oscurati, ha adito la Commissione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni,

DIRITTO

La Commissione, con riferimento all'interesse all'accesso rileva che esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura diretta all'attribuzione di premi di studio per merito dalla quale è conseguita una graduatoria e che assume, dunque, i caratteri della concorsualità.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In relazione all'oscuramento di taluni dati personali, ai fini della tutela di ragioni afferenti alla tutela della riservatezza di singoli studenti, la Commissione osserva che, anche alla luce della precisazione del ricorrente, è possibile procedere all'oscuramento dei dati personali dei soggetti terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso (qualificata come accesso civico ai sensi del D.lgs. 33/2013), diretta ad ottenere copia dei provvedimenti emessi a conclusione procedimento iniziato ad istanza di parte, ai sensi della L.241/90, relativo alla richiesta del 29/10/2019 n. 30842 di autorizzazione paesaggistica sostitutiva da parte della società S.r.l.s. dallo stesso rappresentata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto analogo a quello già deciso nella seduta del 20 febbraio 2020 anch'esso avente ad oggetto un'analogo istanza di accesso e che si è concluso con una pronuncia di accoglimento del ricorso.

La Commissione osserva, inoltre, che non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione a conformarsi ad una precedente decisione, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.A.

FATTO

Il Sig. ha formulato a Poste Italiane S.p.A. un'istanza di accesso diretta alla estrazione copia della distinta di consegna (per la notifica a mezzo posta) di un verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada elevato a suo carico della Compagnia Carabinieri di, a seguito di un intervento sul luogo di un sinistro dove era stato coinvolto.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso del 18/2/2020, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando dei Carabinieri ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui ricostruisce la vicenda e rileva che, nei suoi confronti, l'interessato ha esercitato l'accesso, ottenendo copia di tutto quanto richiesto, ivi compresa la distinta di spedizione del verbale.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente che il ricorso risulta diretto esclusivamente nei confronti di Poste Italiane S.p.a. che, in relazione agli atti richiesti, risulta soggetta alla disciplina dell'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, atteso che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) si intende per *«per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario»*

L'assoggettamento di Poste Italiane S.p.a., nel caso di specie, alla disciplina dell'accesso stante l'interesse pubblicistico dell'attività richiesta (notifica di atti sanzionatori), comporta, altresì, ad avviso della Commissione, l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20 (a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20).

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono

prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che Poste Italiane S.p.A. chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso e se abbia interesse alla decisione del ricorso nonostante l'accesso già esercitato presso il Comando dei Carabinieri.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombeni istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compartimento Polizia Stradale – Abruzzo E Molise

FATTO

Il Sig., dipendente del Ministero dell'Interno, ha formulato all'Ufficio del personale del Compartimento "Polstrada Abruzzo-Molise" una richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: *"ITINERARI COMANDATI, DI INIZIATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE DEI SEGUENTI UFFICI: DISTACCAMENTO E SOTTOSEZIONE AUTOSTRADALE"*.

Ha sostegno dell'istanza ha dedotto di avere interesse ad avere *"DELUCIDAZIONI SULLA ASSEGNAZIONE EX ART.78 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 E FUTURE ISTANZE MINISTERIALI"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/silenzio opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 14 maggio 2020 l'Amministrazione ha depositato una memoria in cui ricostruisce dettagliatamente la situazione del dipendente ed allega, altresì, il rigetto dell'istanza di accesso (datato 17 febbraio 2020) che deduce essere stato trasmesso alla Sezione di, attuale sede di servizio del dipendente, al quale, tuttavia, non è stato notificato in quanto lo stesso non ha ancora preso servizio presso quella Sezione (cui è stato trasferito in data 8 gennaio 2020) in quanto assente per malattia.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di

formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché in questa sede l'Amministrazione ha prodotto un provvedimento formale di rigetto dell'istanza di accesso del 17/2/2020, ancora non notificato al ricorrente, la Commissione ritiene opportuno che l'Amministrazione stessa provveda alla notificazione del provvedimento non essendo ad essa di ostacolo l'assenza del dipendente per malattia. Notificazione ancora possibile in ragione della citata sospensione dei termini.

A tal fine si potrà procedere alla trasmissione a mezzo raccomandata a/r presso l'indirizzo di residenza dell'interessato oppure in via telematica, se il dipendente è dotato di indirizzo PEC.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a notificare il provvedimento, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Università Telematica S.r.l.

FATTO

La Dott. formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti della Procedura di Valutazione Comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore (SSD - Storia del Diritto Medievale e Moderno) bandito con Decreto Rettorale n. del 28.03.2013, rettificato con D.R. n. dell'11.04.2013, alla quale aveva partecipato.

L'Università riscontrava l'istanza rilevando che, all'esito di un'istruttoria interna, risultava il "deperimento" della documentazione richiesta, a causa di un allagamento dell'archivio della sede di, sita presso, ove veniva custodita, tra l'altro, la documentazione riguardante il concorso in oggetto. Deduceva, altresì, che tale fatto era stato regolarmente denunciato.

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Università ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in considerazione dell'inesistenza della documentazione richiesta, sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione.

Non spetta alla Commissione sindacare l'esistenza o meno di un obbligo da parte dell'Università di conservazione in via telematica della documentazione richiesta né l'imputabilità o meno della perdita dei documenti richiesti, dovendo a tal fine il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente: Srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione

FATTO

La Srl, a mezzo del proprio del legale rappresentante pro tempore, Sig., al fine di verificare la propria situazione debitoria nei confronti dell'INPS e l'entità degli importi portati dai ruoli trasmessi all'Agente della riscossione formulava, in data 18/2/2020, una formale istanza di accesso agli atti, alla quale deduce che ha fornito puntuale risposta solamente l'Istituto previdenziale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza a causa del mancato riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/silenzio opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Ha depositato una nota l'Agenzia delle Entrate – D.p. di, rilevando di essere estranea al ricorso rivolto, invero, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se

effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Calabria – Compagnia di

FATTO

Il Maresciallo Maggiore ricorrente, con istanza del 29.08.2019 ha chiesto alla Compagnia resistente di accedere alla nota del 29.07.2019 del sindaco del Comune di indirizzata al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di ed al Comando Compagnia Carabinieri di inerente l'immobile adibito a Stazione Carabinieri di, contenente fatti relativi al ricorrente medesimo.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 25.09.2019 ha negato il chiesto accesso trattandosi di atto giudiziario e non amministrativo.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del 25.09.2019 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito la natura giudiziaria del chiesto documento.

La Commissione, con ordinanza del 24.10.2019, ha invitato parte resistente a precisare le ragioni per le quali la nota del 29.07.2019 del sindaco del Comune di debba qualificarsi atto giudiziario, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente è pervenuta memoria della Legione Carabinieri Calabria – Compagnia di la quale ha esposto che il documento in esame è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di in ragione del suo contenuto, ossia la descrizione di situazioni penalmente rilevanti che contemplavano ed integravano una precedente denuncia del sindaco rivolta nei confronti del ricorrente.

Aggiunge l'amministrazione che la lettera è coperta da segreto istruttorio per essere le indagini preliminari del processo originato dalla denuncia in corso di svolgimento.

La Commissione, con ordinanza del 19.12.2019 ha invitato parte resistente a chiedere alla Procura se i documenti richiesti siano coperti o meno da segreto d'indagine, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente la Legione Carabinieri Calabria – Compagnia di ha inviato una memoria, recante la del 31.01.2020, con la quale ha rappresentato di avere chiesto, in data 9.01.2020, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di se il documento in questione fosse o meno coperto da segreto d'indagine e che l'Autorità Giudiziaria, ancora, non aveva fornito riscontro.

In data 16.04.2020 la Compagnia di ha comunicato alla Commissione che l'Autorità Giudiziaria non ha ancora fornito un riscontro alla richiesta del 9.01.2020.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale la Compagnia di comunica di avere chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di se il documento in questione fosse o meno coperto da segreto d'indagine e di non avere ancora ricevuto risposta, rimane in essere in attesa di conoscere il riscontro dell'Autorità Giudiziaria. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione rimane in essere in attesa di conoscere il riscontro dell'Autorità Giudiziaria. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Logistico dell'esercito – Comando sanità e veterinaria – Commissione medica interforze di^ istanza di Roma

FATTO

Il ricorrente, dipendente della Regione Liguria, con istanza di accesso del 20.05.2019 rivolta alla Commissione resistente, ha chiesto di accedere alla copia della relazione informativa redatta dalla Commissione medica di^ istanza, con particolare riferimento agli aspetti comportamentali e di capacità di relazione interpersonale nonché a tutti i verbali ed atti alla medesima connessi.

Espone il ricorrente di essere stato in un primo momento licenziato dalla Regione a causa del giudizio di inidoneità assoluta e permanente al servizio formulato dalla Commissione medica di^ istanza; a seguito della riformulazione del giudizio effettuato dalla Commissione resistente di^ istanza, il ricorrente è stato riassunto in servizio. Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri interessi e diritti nell'instaurando giudizio innanzi il Tribunale di La richiesta ostensiva è stata rinnovata in data 1.07.2019 e l'amministrazione con provvedimento del 9.07.2019 ha comunicato che la stessa deve essere rivolta all'ente che ha prodotto il documento.

Il provvedimento del 9.07.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso è allegato l'invito al ricorrente a presentarsi a visita medica per il giorno 20.03.2019 formulato dalla Commissione acceduta, con la quale quest'ultima chiede alla Regione Liguria la relazione informativa oggetto dell'istanza di accesso.

Questa Commissione, con ordinanza del 9.10.2019, ha invitato la Commissione resistente ad inviare l'istanza di accesso alla Commissione di^ grado, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 184 del 2006. Ciò dopo avere osservato che il ricorrente, quale parte della procedura di licenziamento di cui alla narrativa in fatto, è titolare di un interesse qualificato ad accedere al chiesto documento.

Successivamente, la Commissione medica di^ istanza, con nota del 13.12.2019 ha chiesto al Consiglio Regionale per la Liguria se agli atti risulti redatta la relazione informativa “con particolare riferimento agli aspetti comportamentali e di relazionamento interpersonale” riguardante il ricorrente; ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla scrivente Commissione. Espone altresì parte resistente di non avere rinvenuto alcuna relazione informativa redatta ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 461/2001, con riferimento agli aspetti comportamentali e di “relazionamento” interpersonale”

La Commissione, con ordinanza del 23.01.2020, preso atto della richiesta inviata al Consiglio Regionale per la Liguria del 13.12.2019, rimaneva in attesa di conoscere l'esito della stessa. Nelle more i termini di legge rimanevano interrotti.

Successivamente, in data 18.03.202, il Comando sanità e veterinaria – Commissione medica interforze di^ istanza di Roma, ha sollecitato il Consiglio Regionale della Liguria a volere fornire un riscontro.

DIRITTO

La Commissione, prende atto della nota del 18.03.2020 e rimane in attesa di conoscere l'esito della richiesta di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione rimane in attesa di conoscere l'esito della richiesta di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Difesa – Reparto - Personale

FATTO

Il ricorrente, in data 15.07.2019, ha presentato all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm. avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. il totale della spesa per indennità di trasferta, comprensiva di tutti gli oneri riconducibili al trattamento di missione in genere, per ciascun membro del Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare (Co.Ce.R.) per l'anno 2018;
2. totale spesa per ciascuna sezione del Co.Ce.R. Interforze.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 02.10.2019, ha comunicato all'accidente che alcuni controinteressati hanno presentato motivate opposizioni all'accesso. Lo Stato Maggiore della Difesa resistente, con provvedimento dell'11.12.2019, ha accolto l'istanza di accesso ed ha osteso "i dati economici oggetto della domanda, riferibili ai singoli delegati del Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare (Co.Ce.R.) per l'anno 2018 (attualmente in carica), attraverso l'oscuramento dei dati personali nonché disponendo gli elementi di risposta in modo tale da non rendere identificabile il delegato Co.Ce.R., beneficiario del trattamento economico di cui trattasi". Ciò al fine di soddisfare l'esigenza di protezione dei dati personali invocata dai controinteressati.

Successivamente il ricorrente,, con istanza del 18.12.2019 fondata sull'art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ha chiesto di accedere alle motivate opposizioni formulate dai controinteressati, al fine di valutare l'opportunità di difendere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 10.01.2020, ha negato il chiesto accesso alle opposizioni rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo al richiedente per non avere il medesimo esplicitato l'effetto che potrebbe concretamente spiegarsi sulla sua sfera giuridica per effetto dell'ostensione della documentazione richiesta, limitandosi lo stesso a invocare una eventuale e non meglio precisata tutela giurisdizionale.

Il provvedimento di diniego del 10.01.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego rappresentando che la richiesta di accesso generalizzato è stata soddisfatta secondo modalità idonee a tutelare il diritto alla riservatezza dei controinteressati.

La Commissione, con ordinanza del 20.02.2020 ha invitato l'amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso del 18.12.2019 ai controinteressati identificati in coloro che avevano presentato motivata opposizione alla richiesta di accesso generalizzata; nelle more i termini di legge restavano interrotti.

Successivamente, in data 10.03.2020, lo Stato Maggiore della Difesa ha inoltrato alla Commissione la nota con la quale ha invitato gli Stati Maggiori, ciascuno per la parte di competenza, di inoltrare l'istanza alle opposizioni presentata dal sig. ai soggetti controinteressati.

DIRITTO

La Commissione resta in attesa di conoscere l'esito della notifica dell'istanza di accesso ai controinteressati. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione rimane in attesa di conoscere l'esito dell'incombente di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La ricorrente in data 18.02.2020, in qualità di legale rappresentante della s.p.a. ha rivolto all'Ispettorato resistente istanza di accesso ai verbali di conciliazione sottoscritti, in sede sindacale tra il 2016 ed il 2017, con i lavoratori e, al fine di tutelare i diritti e interessi della società rappresentata nell'azione intentata dai lavoratori controinteressati citati. Specifica la ricorrente che i controinteressati hanno lavorato alle dipendenze della cooperativa subappaltatrice della società ricorrente presso un cantiere in località

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data 2.04.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso ai lavoratori controinteressati.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha evidenziato che, in ragione dell'emergenza epidemiologica, l'istruttoria non è stata completata ed ha comunicato che non sussistono motivi ostativi al rilascio dei chiesti documenti.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica ai controinteressati e, pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del D.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente: Ditta

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

La ditta, tramite l'avv., con istanza del 6.3.2020 rivolta all'Agenzia resistente ha chiesto di accedere alla registrazione dell'Associazione; motiva la ricorrente di essere creditrice dell'associazione e di volerne conoscere la sede legale ed il rappresentante al fine di intraprendere un procedimento giudiziario per il recupero delle somme dovute dinanzi il Giudice di Pace.

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 27.03.2020, ha negato il chiesto accesso atteso che le informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria possono essere fornite a persone diverse dai diretti interessati, soltanto, su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente.

Il provvedimento di diniego del 27.03.2020 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel gravame parte ricorrente chiarisce che le precedenti diffide, inviate all'indirizzo indicato nella fattura, non sono state recapitate per destinatario sconosciuto e che le Associazioni non sono iscritte alle Camere di Commercio.

Al gravame non è allegata la delega del ricorrente all'avv.; inoltre al ricorso è acclusa la ricevuta di accettazione del 2.04.2020 di una pec inviata dall'avv. al difensore civico della inerente la richiesta ostensiva in esame. Infine, al ricorso è unita la mail di notifica dello stesso alla controinteressata Associazione

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva che il presente ricorso non è riconducibile alla volontà del ditta ricorrente a causa della mancata allegazione della procura all'avv. Pertanto, la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico per la Calabria – Ambito Territoriale di

FATTO

Il ricorrente, dirigente dell'Ufficio, Ambito Territoriale Provinciale di, ha ricevuto dall'Inail – sede di la notifica di un illecito amministrativo e la diffida ad adempiere il pagamento di una somma per effetto della tardiva denuncia da parte dell'AT di di n. 2 infortuni sul lavoro relativi ai sigg.ri e, A seguito della presentazione di un reclamo da parte del ricorrente, le diffide sono state archiviate.

Pertanto, il ricorrente tramite gli avv. e, con istanza del 7.02.2020 rivolta all'Ambito Territoriale di, ha chiesto di accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione degli infortuni sul lavoro dei controinteressati e e, in particolare:

1. denuncia compilata dall'AT di e trasmessa all'Inail in data 14.10.2019 tardivamente inerente l'infortunio di
2. nota dell'AT di di trasmissione della denuncia di infortunio relativa al sig.;
3. denuncia compilata dall'At di e trasmessa tardivamente in data 19.09.2019 relativa alla sig.ra
4. nota dell'AT di di trasmissione della denuncia di infortunio relativa alla sig.ra

Il ricorrente ha chiesto, poi, di conoscere i nominativi dei responsabili dei procedimenti dell'istruttoria, compilazione e trasmissione delle denunce all'Inail.

Ciò al fine di tutelare i diritti e interessi del ricorrente.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 5.03.2020 ha negato il chiesto accesso per essere il ricorrente privo di un interesse qualificato a seguito dell'archiviazione delle sanzioni.

Il provvedimento del 5.03.2020 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato ai controinteressati e

DIRITTO

La Commissione relativamente alla richiesta di accesso ai nominativi dei responsabili dei procedimenti indicati nella parte in fatto, rileva l'inammissibilità del gravame per avere ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi. Con riferimento alla richiesta ostensiva di cui ai punti da

1 a 4 sopra indicati, la Commissione osserva che il ricorrente, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune, è titolare di un interesse qualificato ad accedervi; l'archiviazione dei provvedimenti sanzionatori non vale ad escludere la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ostensivo ben potendo il medesimo far valere i propri diritti in sede giurisdizionale e/o giustiziale.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso inammissibile, in parte lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
– Ufficio – Ambito Territoriale di

FATTO

La ricorrente, con istanza del 4.03.2020 tramite l'avv., ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere a tutta la documentazione afferente "la procedura di internalizzazione dei servizi di cui al DDG n. 2200 del 6.12.2019 e del DM n. 1974 del 20.11.2019". Rappresenta la ricorrente di essere stata inserita nella graduatoria attraverso una "non corretta valutazione del proprio punteggio e di volere adire le autorità giudiziari e al fine di tutelare i propri diritti".

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 24.03.2020 ha negato il chiesto accesso considerata la genericità della stessa, preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ufficio.

Il provvedimento di diniego del 24.03.2020 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel ricorso la ricorrente ha chiarito di volere accedere ai documenti relativi alla propria posizione e non a tutti quelli in possesso dell'amministrazione e relativi alla procedura citata.

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta ostensiva aveva ad oggetto tutti i documenti inerenti la procedura di internalizzazione dei servizi di cui al DDG n. 2200 del 6.12.2019 e del DM n. 1974 del 20.11.2019, ivi compresi quelli relativi alla ricorrente. Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso ai documenti in ordine ai quali sussisteva un nesso di strumentalità ex lege essendo l'interesse della ricorrente un interesse endoprocedimentale. Dunque, oltre ai documenti della ricorrente medesima anche a quelli relativi a candidati che la precedono in graduatoria, posto che rispetto a tali documenti la strumentalità appare oltretutto evidente. Ove il numero dei candidati di cui sopra risultasse eccessivo, come da giurisprudenza costante di questa Commissione, sarebbe sufficiente limitare l'ostensione dei documenti a quelli di alcuni soltanto dei concorrenti che immediatamente precedono in graduatoria la ricorrente stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico

FATTO

Il ricorrente, residente in prossimità del, con istanza del 19.03.2020 rivolta all'amministrazione resistente, a seguito dell'invio di numerose diffide inerenti le emissioni vibratorie prodotte dagli impianti tecnici del nuovo, ha chiesto di accedere a tutti gli atti relativi a:

- le ulteriori richieste di adempimento rivolte dall'amministrazione resistente al Comune di
- la documentazione tecnica ottenuta dal Comune di a seguito degli adempimenti richiesti e ottenuti;
- ove il Comune di, si sia mostrato inadempiente, le comunicazioni inviate dall'amministrazione resistente all'Autorità Giudiziaria e Prefettura;
- la formale trattazione della problematica in esame in sede di Consiglio di Circolo (verbali e delibere recenti, non ancora ottenuti dal ricorrente);
- la richiesta di riprogrammazione chiesta dal Circolo resistente e rivolta al Comune di degli orari e dell'intensità di funzionamento degli impianti tecnici in uso presso il, stante la contingente significativa riduzione delle attività scolastiche.

Motiva il ricorrente che l'esposizione al disturbo acustico/vibrotorio potrebbe produrre delle conseguenze sulla propria salute.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 20.04.2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza delle citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di

formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – SM
– Ufficio Logistico – Sezione Logistica

FATTO

Il Luogotenente dei Carabinieri ricorrente, con istanza del 24.01.2020 rivolta al Comando resistente ha chiesto di conoscere "i motivi che hanno impedito il ristoro della somma spesa per l'acquisto degli civili necessari per lo svolgimento dell'attività operativa d'istituto, di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento nonché di poter visionare ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti relativi". Motiva il ricorrente di avere ricevuto diverse comunicazione con le quali venivano comunicate al personale le modalità per il rimborso delle somme spese per l'acquisto di abiti borghesi.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata in data 28.04.2020 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente del 20.05.2020, la quale comunica di non possedere i documenti ed ha chiesto alla Commissione di rilevare l'inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio diniego, ai sensi dell'art. 103 del decreto legge 18/2020, che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020. In subordine parte resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per inesistenza dei documenti.

DIRITTO

Conformemente a quanto osservato da parte resistente, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi. Effettivamente, dunque, al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione. Tuttavia, nel caso di specie l'amministrazione acceduta ha già comunicato con memoria del 20.05.2020 di non possedere i chiesti documenti chiedendo alla Commissione di dichiarare l'inammissibilità del gravame. Pertanto, la Commissione procede all'esame del merito e rileva l'infondatezza del gravame, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, secondo il quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e

detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: T.....

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La ricorrente, in qualità di titolare della ditta ricorrente, con istanza dell'11.12.2019 rivolta all'Ispettorato resistente ha chiesto di accedere al fascicolo relativo al verbale di accertamento n. Sa0002/2019-22 del 12.11.2019 prot. n. 38206 notificato il 26.11.2019; ciò per tutelare i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 5.02.2020 ha negato il chiesto accesso alle richieste di intervento di tre lavoratori formulate in data 19.01.2018 e alle dichiarazioni di tre lavoratori rese in data 13.02.2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 1 lett. b) del d.m. n. 757 del 1994, a tenore dei quali "sono sottratti all'accesso i documenti contenenti richieste di intervento dell'ispettorato del lavoro" (art. 2); "il divieto è di cinque anni decorrenti dalla data di definizione del procedimento" (art. 3). Tra le premesse del provvedimento di diniego l'amministrazione aveva comunicato che il procedimento ispettivo era definito e che le esigenze difensive della ricorrente erano sufficientemente garantite dalla motivazione riportata nel verbale unico.

Il provvedimento di diniego del 5.02.2020 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria, recante la data del 20.05.2020, con la quale parte resistente ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento di diniego del 5.02.2020 limitatamente alla parte in cui inibisce l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in data 13.02.2019. Espone parte resistente che le dichiarazioni non contengono dati sensibili e che i dati comuni saranno espunti mediante omissis, che i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni sono cessati dal servizio, art. 2, comma 1 lett. c) e art. 3, comma 1, lett. c) del d.m. 757 del 1994.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente ha parzialmente annullato in via di autotutela il provvedimento di diniego del 5.02.2020 relativamente ai documenti inerenti le dichiarazioni rese dai lavoratori, rileva per tale parte la cessazione della materia del contendere.

Con riferimento alle richieste di intervento di tre lavoratori formulate in data 19.01.2018 sottratte all'accesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 1 lett. b) del d.m. n. 757 del 1994, la

Commissione, preso atto delle disposizioni citate e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte respinge il ricorso.

Ricorrente: srl

contro

Amministrazione resistente: Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. - spa

FATTO

Il sig., quale legale rappresentante della società ricorrente srl, con istanza del 13.02.2020 rivolta alla società resistente, ha chiesto di accedere all'avviso di selezione (o di ricevere il link al collegamento ipertestuale) propedeutico all'assunzione in data 1.12.2014 del dott. presso la società acceduta. Ciò al fine di consentire alla ricorrente di tutelare i diritti della società nascenti dalla risoluzione del contratto attuativo per grave inadempimento - Applicazione penale, di cui alla nota del 14.10.2019, contratto in cui il dott. ha svolto un ruolo fondamentale.

La condotta inerte della società acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 12.03.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso reca la data del 13.02.2020 ed il gravame quella del 12.03.2020 e pertanto la Commissione rilava l'inammissibilità del gravame per essere stato presentato prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Agenzia complessa di

FATTO

Il ricorrente, tramite l'avv. v, con istanza del 4.03.2020 rivolta all'Istituto previdenziale resistente, ha chiesto di accedere agli estratti conto contributivi delle proprie figlie e e di, ex coniuge del ricorrente; ciò al fine di produrre tali documenti nell'instaurando giudizio presso il Tribunale civile di volto alla modifica e/o revoca dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale in favore delle figlie, poi divenute maggiorenni ed autosufficienti.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 4.03.2020, ha negato il chiesto accesso per essere l'istanza priva dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Aggiunge parte resistente che dall'istanza è emersa l'esistenza di controinteressati il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere leso dall'ostensione dei documenti.

Il provvedimento di diniego del 4.03.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica ai controinteressati e e, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di – Gestione ex Inpdap

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., con istanza del 18.02.2020 ha chiesto di accedere “ai documenti amministrativi inerenti la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto in favore dell'ex coniuge sig., con espressa indicazione di conoscere l'entità delle somme erogate, il tempo e le modalità con le quali è avvenuto il pagamento”. Ciò al fine di promuovere dinanzi il Tribunale di Lecce domanda di pagamento di una somma pari al 40% del TFR maturato dal coniuge controinteressato durante gli anni del matrimonio (art. 12 bis legge 898/1970).

Con provvedimento del 10.03.2020 l'Istituto resistente ha negato il chiesto accesso a seguito dell'opposizione formulata dal controinteressato e in considerazione della mancata produzione di una richiesta da parte dell'organo giurisdizionale competente.

Il provvedimento del 10.03.2020 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato al controinteressato

Parte resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha affermato che “l'interesse giuridico della ricorrente può concretamente profilarsi solo se nella sentenza di divorzio è stato riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a percepire parte del TFR dell'iscritto ovvero mediante la proposizione di un ricorso al giudice volto ad ottenere il riconoscimento del medesimo diritto”. Nella medesima memoria, parte resistente riconosce, tuttavia, il diritto della ricorrente alla piena conoscenza dell'importo versato al controinteressato e la informa che il TFR è pari a,..... euro.

Sono pervenute le controdeduzione del controinteressato, il quale espone che i chiesti documenti contengono dati economico patrimoniali e sensibili non pertinenti rispetto all'interesse conoscitivo della ricorrente, che riguardano la vita lavorativa dello stesso; evidenzia il controinteressato che la ricorrente ben potrebbe proporre la domanda giudiziale senza i chiesti documenti essendo questi ultimi necessari alla determinazione del quantum.

DIRITTO

La Commissione osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza “L'accesso assume una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta

conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre; ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, a norma dell'art. 22 comma 2 della stessa legge, come sostituito dall'art. 15, l. 11 febbraio 2005 n. 15, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest'ottica, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, comma 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse" (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116).

Nella presente fattispecie l'amministrazione, dopo avere riconosciuto l'interesse della ricorrente alla piena conoscenza delle somme ricevute dall'ex coniuge, si limita a comunicarle senza rilasciare copia dei documenti. Al riguardo la Commissione osserva che, effettivamente, la ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti in giudizio e tale interesse è da considerare prevalente rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990. I dati patrimoniali non pertinenti rispetto all'interesse conoscitivo della ricorrente dovranno essere oscurati dall'Istituto acceduto mediante l'apposizione di omissis.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di - Ufficio Territoriale del Governo

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 18.03.2020 tramite il dott., ha chiesto alla Prefettura resistente di accedere ai documenti del ricorso gerarchico da lui presentato avverso il provvedimento del 27.09.2019 dell'amministrazione acceduta di divieto di detenzione di armi, ai sensi dell'art. 30 TULPS.

La Prefettura resistente, con provvedimento del 6.04.2020 ha negato il chiesto accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, commi 1, 2 e 6 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 3, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 4, comma 1, lett. d), e), h), o) del d.m. n. 415 del 1994 in quanto "adottati nell'ambito delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Il provvedimento di diniego del 6.04.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che le disposizioni regolamentari citate, sottraggono i documenti adottati a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tra i quali rientra sicuramente quello acceduto nella fattispecie in esame.

La Commissione, preso atto delle disposizioni citate e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità – Direzione generale del personale, delle risorse per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

FATTO

La ricorrente, quale partecipante alla progressione economica all’interno delle aree per funzionari della professionalità di servizio sociale area III per il passaggio da F3 a F4, dopo avere appreso la propria posizione nella graduatoria, con istanza del 9.01.2020, ha chiesto di accedere al fascicolo personale, alla scheda valutativa relativa all’attribuzione del punteggio in relazione all’anzianità di servizio ed ai titoli presentati.

La condotta inerte dell’amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta memoria con la quale parte resistente ha comunicato di avere trasmesso la documentazione richiesta al Direttore dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di affinché la consegnasse alla ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria, con la quale parte resistente comunica di avere inoltrato i chiesti documenti alla ricorrente per il tramite dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di Bonifica

FATTO

Il ricorrente con istanza del 15.01.2020 rivolta al Consorzio di Bonifica resistente, in qualità di consorziato ha chiesto di accedere al Piano delle opere comunali da effettuare nel comune di nell'anno 2020.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in data 11.03.2020 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria, recante la data del 19.05.2020, con la quale parte resistente ha comunicato di avere inviato al ricorrente i chiesti documenti ed ha allegato la nota di trasmissione degli stessi.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente informa la Commissione di avere inviato al ricorrente i chiesti documenti, rilava la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione generale

FATTO

Il ricorrente, dirigente di seconda fascia dei ruoli dell'Istituto resistente, quale partecipante alla procedura di interpello per il conferimento di n. 42 incarichi di livello dirigenziale generale, conclusasi con esito per lui sfavorevole, con istanza del 16.12.2019 rivolta all'Istituto previdenziale ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- a) determinazione dell'11 dicembre 2019, con cui l'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione ha attribuito gli incarichi di livello dirigenziale generale;
- b) tutti gli atti presupposti, ivi inclusi:
 1. le manifestazioni di disponibilità da parte dei partecipanti all'interpello, comprensive della documentazione allegata;
 2. gli atti, i verbali e l'eventuale ulteriore documentazione prodotta o esaminata dalla commissione di cui alla lettera e), punto A1, della determinazione n. 133 del 12 ottobre 2016 recante "Modifica dei criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali adottati con determinazione n. 111 del 28/7/2016";
 3. gli atti, i verbali, l'eventuale ulteriore documentazione prodotta o esaminata dal Direttore generale nell'attività istruttoria preliminare alla formulazione della proposta;
 4. gli atti, i verbali, l'eventuale ulteriore documentazione prodotta o esaminata dall'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione nella valutazione.

Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti ed interessi.

L'Istituto previdenziale acceduto, con provvedimento dell'11.02.2020, ha comunicato al ricorrente che i documenti di cui al punto a) della richiesta ostensiva sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Con riferimento ai documenti di cui al punto b) dell'istanza l'amministrazione ha concesso copia dei quattro verbali delle riunioni della commissione di valutazione, relativi alle sedute del 3, 7 e 9 dicembre 2019 ed ai relativi allegati, ossia:

- CV e relazione sintetica presentati dal dott., cui a seguito dell'interpello è stato conferito l'incarico di Direttore centrale Entrate;
- CV e relazione sintetica presentati dal Prof., cui a seguito dell'interpello è stato conferito l'incarico di Direttore centrale Studi e ricerche;

- rose dei candidati individuati dalla Commissione, in relazione ai soli incarichi nei confronti dei quali il ricorrente aveva espresso, nella domanda di partecipazione all'interpello, la propria preferenza (Direzione centrale Ammortizzatori sociali, Direzione centrale Studi e ricerche, Direzione centrale Entrate, Direzione regionale Lazio, Direzione regionale).

A seguito di ulteriori solleciti del ricorrente dell'11 e del 14 febbraio 2020, l'amministrazione acceduta, con provvedimento del 9.03.2020 ha concesso l'accesso ai documenti (manifestazioni di interesse, curricula, atti di proposta del Direttore generale, etc.) relativi ai dirigenti di seconda fascia cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali di livello generale; in particolare, i documenti ostesi riguardano anche gli incarichi che il ricorrente non aveva inserito tra le proprie preferenze (Direzioni regionali Abruzzo e Piemonte, Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale Presidente e Organi collegiali).

L'amministrazione ha, invece, negato l'accesso ai CV ed alle relazioni esaminate dalla Commissione di valutazione con riferimento ai dirigenti (di prima o di seconda fascia) inseriti nella rosa dei candidati ai quali non è stato conferito l'incarico di livello dirigenziale generale, per la Direzione centrale Studi e ricerche e la Direzione centrale Entrate, in ordine alle quali il ricorrente aveva espresso la propria preferenza.

Motiva l'amministrazione che "la richiesta non può trovare accoglimento in quanto l'ostensione degli atti richiesti non appare supportata da un interesse qualificato della S.V., o quantomeno non agevolmente qualificabile, qualificandosi come un controllo generalizzato sull'*agere* amministrativo".

Il provvedimento del 9.03.2020 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Chiarisce il ricorrente che l'esclusione dalla rosa dei candidati giudicati idonei per le due direzioni centrali sopra citate operata dalla Commissione di valutazione, ha precluso al Direttore generale la possibilità di prendere in considerazione la sua candidatura nella formulazione della propria proposta. Pertanto, ribadisce il ricorrente che l'accesso ai documenti dei candidati ritenuti idonei per le suddette direzioni centrali, è necessario per valutare la legittimità del procedimento ai fini di un eventuale ricorso in sede giurisdizionale.

L'Istituto acceduto ha trasmesso una memoria recante la data del 21.05.2020 con la quale ricostruisce la presente vicenda ed espone il procedimento finalizzato alla selezione degli idonei.

L'Istituto, poi con una articolata memoria, sostanzialmente ribadisce le argomentazioni a sostegno del proprio diniego. In particolare, l'amministrazione afferma che "i dirigenti di seconda fascia sono valutati successivamente, in via residuale ed esclusivamente nell'ambito delle preferenze espresse dai medesimi, laddove – come nel caso di specie – i dirigenti di prima fascia risultino in numero inferiore rispetto ai posti funzione oggetto di interpello, ovvero le loro candidature siano state valutate

non adeguare rispetto all'incarico da conferire". Ricorda, poi, parte resistente che gli atti di conferimento di incarichi rivestono la natura di determinazioni negoziali, cui si applicano i criteri generali di correttezza e buona fede e non rivestono natura concorsuale.

DIRITTO

La Commissione ricorda che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza “Va accolta una nozione ampia di strumentalità del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata “strumentalità” va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4209).

Il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva escluso dalla rosa dei candidati idonei per le Direzioni centrali Studi e Ricerche e Entrate, in ordine alle quali aveva espresso la propria preferenza, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai CV ed alle relazioni dei dirigenti (di prima o di seconda fascia) esaminati dalla Commissione di valutazione. Infatti, la comparazione con i profili dei candidati aspiranti alla posizione di livello dirigenziale generale inseriti nella rosa degli idonei, è strumentale alla valutazione in ordine alla opportunità del ricorrente di tutelare i diritti conseguenti alla sua esclusione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La ricorrente, residente presso il Comune resistente di, con istanza del 17.12.2019 ha chiesto di accedere all'ordinanza del Ministero dell'Interno – Protezione Civile relativa al Complesso sito in via n. in e con istanza di accesso del 20.12.2019 rivolta al Comune medesimo ha chiesto di accedere all'ordinanza comunale n. 6 del 5.03.1990.

Avverso le condotte inerti del Comune acceduto, la ricorrente si è rivolta alla Commissione con due ricorsi in data 30.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria dell'amministrazione comunale acceduta la quale ha rappresentato che le richieste ostensive hanno ad oggetto un'ordinanza del Ministero dell'Interno - Protezione Civile ed una minuta, ossia un "mero appunto" privo di valore "esterno", erroneamente qualificato quale ordinanza dalla ricorrente. Aggiunge l'amministrazione che l'ordinanza della Protezione Civile "non è di pertinenza" del Comune; con riferimento al provvedimento di cui all'istanza del 20.12.2019, il Comune ha comunicato di avere avviato una ricerca presso una ditta di custodia e deposito degli archivi cartacei ed ha espresso la volontà di rilasciare tale documento, persistendo l'interesse della ricorrente.

La Commissione con decisione del 20.02.2020 ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva. Nel merito con riferimento alla richiesta di accesso all'ordinanza del Ministero dell'Interno - Protezione Civile n. relativa al Complesso sito in via n., la Commissione ha chiesto a parte resistente se detiene il chiesto documento, interrompendo nelle more i termini di legge.

Relativamente alla richiesta di accesso all'appunto n. 6 del 5.03.1990, la Commissione ha invitato parte resistente a comunicare alla ricorrente di avere differito il chiesto accesso al momento del reperimento del documento in questione, indicandone la presumibile durata, interrompendo i termini di legge.

Successivamente, la ricorrente ha inviato una nota con la quale ha informato la Commissione che il documento n. 6 del 5.03.1990 riguarda la sua abitazione ed ha informato questa Commissione di avere reiterato in data 24.01.2020 la medesima istanza di accesso del 20.12.2020.

DIRITTO

La Commissione prende atto della nota trasmessa da parte ricorrente e rimane in attesa di conoscere i chiarimenti chiesti all'amministrazione resistente e attende che l'amministrazione adempia l'incombente di cui in narrativa; i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione rimane in attesa di conoscere i chiarimenti chiesti all'amministrazione resistente e l'adempimento dell'incombente di cui in motivazione; i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Basilicata – Compagnia di

FATTO

Il ricorrente, tramite gli avvocati e, con istanza del 14.02.2020 rivolta alla Legione dei Carabinieri resistente ha chiesto di accedere ai documenti relativi alla presenza in servizio dell'Appuntato scelto, addetto presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia resistente, nei giorni indicati nella richiesta ostensiva con relativa scansione oraria. Espone il ricorrente che il controinteressato è stato ascoltato quale testimone nel procedimento di separazione tra il ricorrente e la sig.ra e che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti in tale giudizio.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 6.03.2020 ha negato il chiesto accesso, ai sensi dell'art. 1049, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 90 del 2010, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti del personale dell'Arma dei Carabinieri; aggiunge parte resistente che il controinteressato si è opposto al chiesto accesso.

Il provvedimento di diniego del 6.03.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'art. 1049, comma 1 lett. f) del d.P.R. n. 90 del 2010, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, esclude dall'accesso, tra gli altri, la seguente categoria di documenti: "atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza".

La Commissione, preso atto delle disposizioni citate e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

Il ricorrente, tramite l'avv. con istanza rivolta all'Agenzia resistente del 14.01.2020 ha chiesto di accedere ai documenti patrimoniali/finanziari contenuti all'interno dell'Anagrafe Tributaria facenti capo alla sig.ra, Espone l'accedente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel procedimento per separazione giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di (R.G. n./2016), promosso ad iniziativa dell'ex coniuge sig.ra, nonché nel giudizio pendente avverso il decreto penale di condanna dinanzi alla Corte di Appello di Bari (R.G.A. n./2019) avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità/revoca di una donazione di € eseguita in favore dell'ex coniuge.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio è stata impugnata in termini tramite l'avv., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ricordato che il ricorrente ha presentato un'analogha richiesta ostensiva in data 1.10.2018, conclusasi con un provvedimento di diniego impugnato innanzi questa Commissione la quale ha accolto il ricorso con decisione del 10.12.2018; successivamente, la Direzione provinciale di, in data 20.12.2018, ha emesso un provvedimento confermativo dell'originario diniego, motivato con le stesse ragioni in diritto che erano state poste a fondamento del diniego comunicato il 3.10. 2018. In ordine a tale ulteriore diniego il ricorrente rimaneva quiescente. Pertanto, parte resistente chiarisce di essere rimasta inerte per non avere il ricorrente addotto nessun elemento di novità nella prospettazione dell'esigenza di accesso ai dati ed agli atti relativi ai rapporti finanziari e patrimoniali di pertinenza dell'ex coniuge sig.ra

L'amministrazione resistente ha trasmesso memoria.

DIRITTO

La Commissione rileva che la precedente istanza di accesso del 1.10.2018 si fondava sulla necessità del ricorrente di tutelare i propri diritti ed interessi nel giudizio di separazione pendente innanzi il Tribunale di, La richiesta ostensiva in esame si fonda, anche, sulle esigenze defensionali nel giudizio pendente avverso decreto penale di condanna nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di

..... (R.G.A. n./2019) avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità/revoca di una donazione di € eseguita in favore dell'ex coniuge. Pertanto, contrariamente a quanto prospettato da parte resistente, l'istanza di accesso del 14.01.2020 non è una mera reiterazione dell'istanza precedente ma una nuova istanza. Nel merito, la Commissione ricorda, poi, che la giurisprudenza è ormai consolidata (Tar Veneto, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 61; Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472) nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata.

In definitiva, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di

FATTO

Il ricorrente, dipendente dell'A.T.S., in data 10.10.2000 ha presentato all'I.N.P.S., domanda di ricongiunzione dall'AGO in altra gestione pensionistica e, in data 10.05.2019, ha presentato domanda online di "pensione anticipata quota 100".

Poiché, alla data del 29.10.2019, la domanda di ricongiunzione era ancora pendente e la mancata definizione della stessa in tempi ragionevolmente brevi avrebbe potuto comportare il rigetto della domanda di pre-pensionamento, il ricorrente, tramite l'avv., con istanza del 29.10.2019 ha chiesto alla Direzione Provinciale dell'Inps di di accedere "agli atti e documenti afferenti la domanda di ricongiunzione dall'AGO in altra gestione pensionistica ex L. 29/79 art. 2 presentata da in data 10.10.2000", al fine di potere accedere alla pensione anticipata quota 100. Successivamente, il ricorrente ha sollecitato un riscontro da parte dell'amministrazione acceduta.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 23.03.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha esposto che il procedimento di ricongiunzione si è concluso e, poiché gli interessi del Signor sono stati tutelati e garantiti, chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data 23.03.2020, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia il 29.11.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Istituto Comprensivo “.....”

FATTO

Il ricorrente ricorrente, genitore di alunni frequentanti l'Istituto acceduto, con istanza del 20.11.2019 rivolta all'Istituto scolastico resistente, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- copia del modulo formato A4 "dichiarazione di accettazione dei candidati" sottoscritto dal ricorrente;
- copia del modulo formato A3 ripiegato riportante "elenco dei candidati" sulla facciata esterna ed "elenco sottoscrittori" al suo interno, sottoscritto dal ricorrente sulla facciata esterna;
- copia delle motivazioni espresse dai n. 15 sottoscrittori dimissionari della lista n. 1, di cui al Verbale della Commissione Elettorale prot./2019 del 9.11.2019, ritenute lecite e degne di considerazione da parte della Commissione in parola.

Ciò al fine di “avere la piena conoscibilità di tutti gli atti di interesse pubblico e diffuso, sia organizzativo che amministrative relativi all'esercizio del diritto di partecipazione alle elezioni degli organi collegiali della scuola, da cui il sottoscritto è stato escluso”.

L'amministrazione resistente, in data 20.12.2020 ha inoltrato al ricorrente un documento contenente i nominativi dei presentatori di lista al quale sono stati apposti degli omissis; parte resistente ha poi precisato che “la documentazione richiesta, avendo per oggetto dei controinteressati che non hanno acconsentito al rilascio, è limitata alle informazioni autorizzate da chi ha dato il proprio consenso o da chi non ha risposto alla richiesta della dirigente scolastica di autorizzazione al rilascio”.

Il provvedimento di diniego del 20.12.2020 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente che la lista dei candidati ove era inserito il suo nominativo era stata dichiarata irregolare dalla Commissione elettorale.

Nei verbali delle operazioni della Commissione elettorale del 9.11.2019 è indicato che la stessa ha riscontrato delle irregolarità relative sia al numero dei presentatori della lista, risultato inferiore rispetto a quello prescritto a seguito delle dimissioni di n. 15 presentatori di lista, sia alla consegna di n. 2 liste con indicazioni di nominativi di candidati tra loro non coincidenti.

E' prevenuta memoria recante la data del 19.05.2020, con la quale parte resistente ha informato la Commissione che il nominativo del ricorrente non è incluso nell'unica lista dei candidati regolarmente presentata dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale candidato alle elezioni del Consiglio d'Istituto la cui lista è stata esclusa per irregolarità, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti sopra indicati. Inoltre, la Commissione rileva che il diritto del ricorrente alla verifica della legittimità del procedimento è prevalente rispetto al diritto alla riservatezza dei presentatori di lista dimessi, salvo che gli stessi non contengano dati sensibili.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato al Ministero resistente diversi esposti relativi al personale docente dell'Istituto di istruzione superiore, di, senza tuttavia chiarire in alcun modo la vicenda sottostante i suddetti esposti.

Successivamente, in data 1 ottobre 2019, la Sig.ra ha chiesto di poter accedere alle “decisioni” asseritamente adottate dall'Ufficio di Gabinetto in conseguenza degli esposti presentati.

Non avendo ottenuto risposta alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi, la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, da una parte chiarendo le ragioni degli esposti presentati dalla ricorrente, legati a presunti atteggiamenti discriminatori riferiti alla propria identità trans genere e dall'altra rilevando di non possedere alcunché di quanto domandato in sede di accesso dal momento che gli esposti sono stati trasmessi alle Istituzioni scolastiche per l'eventuale seguito di competenza. Nella seduta plenaria dello scorso 19 dicembre la Commissione, tenuto conto di quanto argomentato dall'amministrazione resistente nella propria memoria difensiva, ovvero della circostanza per cui gli esposti erano stati inoltrati alle Istituzioni scolastiche competenti e che dunque esse verosimilmente detenessero quanto domandato dalla ricorrente e atteso che in base al disposto di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*, invitava parte resistente ad assolvere l'incombente previsto dalla disposizione regolamentare menzionata.

Assolto l'incombente, l'I.I.S. comunicava di aver già trasmesso a mezzo PEC quanto di interesse della ricorrente nei mesi di dicembre 2018 e aprile 2019.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto della nota dell'Istituto, il quale rileva di non possedere altri documenti oltre quelli già ostesi e comunque ritrasmessi in allegato alla memoria, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Divisione Anticrimine

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato in data 27 marzo u.s. domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento di revoca dell'ammonimento notificato all'accedente nell'anno 2019, conseguente a comportamenti vessatori nei confronti del proprio coniuge.

Il provvedimento di ammonimento, gravato anche dinanzi al competente TAR, secondo quanto riferisce parte resistente, è allo stato ancora efficace avendo il Giudice amministrativo rigettato la domanda cautelare alla luce della gravità dei fatti contestati all'odierno ricorrente.

L'amministrazione ha negato l'accesso con provvedimento notificato al in data 6 aprile 2020, ritenendo applicabile al caso di specie il caso di esclusione dall'accesso di cui all'art. 24, comma 5, lett. c) della legge n. 241 del 1990 nonché la disposizione regolamentare di cui all'art. 3, del D.M. n. 608/1997, che sottraggono all'ostensione i documenti concernenti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione in termini. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La fattispecie in esame attiene al bilanciamento tra diritto di accesso e casi di esclusione del medesimo contemplati direttamente dalla fonte primaria. In particolare a venire in rilievo è la menzionata disposizione primaria di cui all'articolo 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241 del 1990, nonché il regolamento contenente i casi di esclusione ad essa correlati, previsti dal D.M. di cui alle premesse in fatto.

Ebbene, dovendosi ricondurre il caso che occupa nel perimetro delineato dalle norme menzionate, il ricorso non può trovare accoglimento, atteso anche che la prevalenza del diritto di accesso a fini difensivi evocata dal ricorrente e di cui all'art. 24 comma 7 della legge generale sul

procedimento amministrativo, concerne il bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza e non anche gli altri casi di esclusione, come più volte affermato dalla scrivente Commissione in propri precedenti da cui non vi è ragione di discostarsi.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico per la Basilicata

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data 9 marzo 2020 istanza di accesso a *“tutta la documentazione afferente la procedura di internalizzazione dei servizi di cui al DDG n. del 06.12.2019 e del DM del 20.11.2019”*.

A fondamento della istanza l'accedente poneva la propria partecipazione a detta procedura nonché la non corretta valutazione dei propri titoli.

L'amministrazione negava l'accesso ritenendo la domanda generica e preordinata ad un controllo generalizzato del proprio operato.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre muovere dal tenore dell'istanza di accesso che, per come compendiata nelle premesse in fatto, ha indotto l'amministrazione a ritenere non sussistente un interesse qualificato in capo alla ricorrente. Tale circostanza è stata ulteriormente argomentata nella memoria difensiva ove parte resistente lascia intendere che se avesse inteso la domanda di accesso siccome riguardante i documenti dell'istante la avrebbe accolta.

In atti, poi, è presente una nota della ricorrente, successiva al diniego e parte integrante del ricorso, ove effettivamente si chiarisce che l'ambito della domanda di accesso voleva essere circoscritto alla documentazione riguardante la ricorrente medesima.

Alla luce di ciò, pur non essendo chiaro il tenore della primigenia richiesta della, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, atteso che, anche in virtù di una economia procedimentale che deve essere favorita nei rapporti col cittadino, richiedere a quest'ultimo di presentare una nuova istanza sia un adempimento sovrabbondante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 febbraio 2020 istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) copia del certificato di esame UE del tipo n. relativo ad un contatore statico di energia elettrica attiva mod. GEMIS rilasciato al fabbricante e-distribuzione S.p.a. dall'Organismo notificato 0122; revisioni dalla 1 alla 14, 2) Copia degli allegati, dei supplementi e della documentazione tecnica dalla 1 alla 8.

La richiesta era motivata dall'istante in ragione di un anomalo incremento dei consumi rilevato a seguito della sostituzione del contatore e veniva formulata ai sensi del c.d. accesso civico di cui al D. lgs. n. 33/2013.

Parte resistente non aveva riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, in data 16 marzo 2020, il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di non essere in possesso della documentazione richiesta. Il ricorrente ha integrato il ricorso introduttivo, precisando che il distributore tiene a disposizione delle autorità nazionali copia dei documenti richiesti e chiedendo dunque alla Commissione di ordinare all'amministrazione di acquisirli al fine di soddisfare la richiesta ostensiva di che trattasi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue. La richiesta di accesso è fondata in sostanza sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico; tuttavia, tenuto conto che il ricorrente ha fatto constare un interesse qualificato all'accesso secondo i requisiti propri della legge n. 241/1990, il ricorso può essere deciso nel merito.

Tenuto conto di quanto affermato da parte resistente circa la non detenzione di quanto richiesto dal ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento, non sussistendo un obbligo in capo all'amministrazione di acquisire documentazione non in proprio possesso per soddisfare domande di accesso. Né questa Commissione è dotata del potere di ordinare il compimento di attività legate all'acquisizione di documenti presso terzi, come richiesto dal ricorrente nell'integrazione al ricorso depositata in vista dell'odierna seduta plenaria.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S. -

FATTO

La Sig.ra, in proprio, in data 27 febbraio 2020 presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi nonché copia del verbale del Collegio dei docenti con le proposte per l'assegnazione delle classi ai docenti. La richiesta veniva motivata in ragione della verifica dei criteri adottati dal Consiglio di Istituto in relazione all'assegnazione della richiedente.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 21 aprile 2020 si è rivolta alla Commissione per l'accesso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso .

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI - Direzione del Personale-Unità Programmazione e reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

FATTO

Il Sig. in data 6 febbraio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) *deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n./2019 in punto di correzione di errore materiale sulla deliberazione n./2019 circa l'assenza dalla partecipazione di un ricercatore universitario candidato alla procedura in esame;*] 2) *atto di giustificazione dell'assenza dalla seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza che ha adottato la deliberazione n./2019 circa l'assenza dalla partecipazione di un ricercatore universitario candidato alla procedura in esame quale attestata in sede di correzione di errore materiale con la successiva deliberazione n./2019;* 3) *note formate e detenute dall'ufficio ovvero trasmesse e ricevute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in relazione a segnalazioni relative alla procedura de qua».*

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato non vincitore della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale, settore scientifico disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, codice selezione RIC2019b1_A6, il cui decreto di approvazione atti della procedura del 16 gennaio 2019, Prot./2019, è stato pubblicato a sito web, ravvisato che in sede di deliberazione n./2019 per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice per la procedura in esame risultava presente un ricercatore universitario candidato alla procedura in esame, elemento oggetto di successiva correzione di errore materiale in sede di deliberazione n./2019, al fine di ogni annessa tutela in relazione al procedimento di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019”.*

Parte resistente ha parzialmente negato l'accesso con nota dello scorso 20 febbraio 2020, concedendolo solo con riferimento ai documenti di cui al punto 1 dell'istanza e negandolo per il resto, ritenendo non sussistere un interesse diretto, concreto ed attuale dell'accedente.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....@pec.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “*trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo “l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”. Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI “.....” - Ufficio concorsi personale docente e ricercatore

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 5 febbraio 2020 presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere gli “1) note formate e detenute dall'ufficio in indirizzo nell'ambito della procedura de qua quali ricevute e/o trasmesse dal/al Ministero dell'Università e della Ricerca”. La richiesta veniva motivata come segue: “in qualità di candidato selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore concorsuale/D1 – Diritto Amministrativo, settore scientifico disciplinare IUS/10 – Diritto Amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza (Bando - DR/2019/..... del 28/10/2019 - Albo Ufficiale N.R./2019), Codice identificativo -, oggetto di esclusione con D.R. n. DR/2019/..... del 18/12/2019 per avere trasmesso istanza di candidatura a mezzo PEC in luogo d'invio postale ovvero deposito diretto in palese fregio alla normativa e giurisprudenza in materia, quale oggetto di istanza di annullamento in autotutela del 20 dicembre 2019, oggetto di ricusazione di membro della commissione esaminatrice con istanza del 19 gennaio 2020, rigettata con nota del 24 gennaio 2020, Prot., al fine di ogni annessa tutela in relazione ai procedimenti di esclusione nonché di ricusazione onde acquisire gli atti prodromici della procedura, stante l'attivazione di procedimento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca sulla procedura de qua con scambio di note in punto di mancata previsione dell'accettazione di domande di partecipazione a mezzo PEC, rilevante e strumentale al fine della tutela dell'accedente”.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 9 marzo 2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa pertanto necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso .

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombeni istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DI

FATTO

Il Sig. in data 21 gennaio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) *deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici con cui è stata indetta la procedura di cui trattasi, nonché delle sedute in cui il Consiglio di Dipartimento ha individuato i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice della medesima procedura, ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle ridette deliberazioni;* 2) *domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato alla -) Diritto costituzionale-...../....., al fine dell'acquisizione degli atti prodromici della procedura d'indizione e circa le domande depositate dai restanti candidati, ai fini di connessa eventuale tutela, ravvisato che occorre acquisire gli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela, ivi compresi gli atti di indizione della procedura e di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019*”.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota dello scorso 20 febbraio 2020, adducendo di non essere in condizione di reperire la documentazione richiesta non avendo la Commissione di esame ancora iniziato i lavori al momento dell'evasione della richiesta ostensiva.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....@pec.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “

trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo “l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”. Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 31 gennaio 2020 presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere gli *“atti trasmessi e ricevuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca successivamente alla nota del 27 novembre 2019 sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla procedura di valutazione comparativa richiamata, nonché estremi di protocollo della ridetta nota del 27 novembre 2019 laddove anteriormente ostesa in sede di accesso priva di protocollo di partenza”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato non vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al bando del 12 aprile 2019, per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto comparato dei gruppi di pressione,/....., ravvisato che l'Ateneo in indirizzo ha attivato e concluso il procedimento in via di autotutela per eventuali irregolarità nell'iter della selezione, al fine di ottenere gli atti della medesima procedura laddove rilevante ai fini della valutazione del candidato accedente, nonché gli atti del procedimento attivato in forza di nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 29 novembre”*.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 8 marzo 2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame,

reputa pertanto necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che il ricorrente comunichi se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso .

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AUTORITÁ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Dipartimento Realtá Pubbliche

FATTO

Il Sig. in data 3 marzo 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) atti successivi alla nota di deposito del reclamo fasc. e particolarmente la nota di comunicazione del reclamo all'ente convenuto nonché le note difensive del medesimo, esclusi gli atti oggetto di trasmissione all'accedente, nonché atti trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati sino alla data di risposta alla presente in relazione al ridetto procedimento di reclamo».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di reclamante, ex art. 77, Regolamento UE 2016/679, al Dipartimento in indirizzo, in relazione al reclamo del 17 settembre 2019, fasc., avente a tema il trattamento illecito dati personali sensibili di natura giudiziaria, ravvisata l'esigenza di attivare tutela risarcitoria in relazione all'illecito trattamento di dati personali determinato per l'omessa decisione, ravvisato che l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento istruttorio quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di invio sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisata per l'effetto l'esigenza di acquisire gli atti endoprocedimentali e particolarmente istruttori successivi alla nota di deposito del reclamo e particolarmente la nota di comunicazione del reclamo all'ente convenuto nonché le note difensive del medesimo, esclusi gli atti oggetto di trasmissione all'accedente”.

Parte resistente con nota dello scorso 20 marzo 2020 ha differito l'accesso al termine del procedimento avviato a seguito del reclamo.

Contro tale differimento il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....@pec.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “*trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo “l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”. Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

Il Sig. in data 21 febbraio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) atti anteriori ai decreti rettorali di indizione del bando e di nomina della commissione quali già pubblicati a sito web».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato alla -) Diritto costituzionale-...../....., al fine dell'acquisizione degli atti prodromici della procedura d'indizione e circa le domande depositate dai restanti candidati, ai fini di connessa eventuale tutela, l'accesso è volto agli atti dipartimentali con cui è stata decisa l'indizione della procedura nonché con sono stati scelti i componenti della commissione e quindi agli atti anteriori ai decreti rettorali d'indizione del bando e di nomina della commissione quali già pubblicati a sito web. Inoltre, l'accesso alle domande ed elenchi titoli e pubblicazioni depositati dai candidati dovrebbe essere differito al momento in cui la commissione avrà accesso alle dieci candidature ammesse in seguito all'insediamento e determinazione dei criteri di valutazione in sede di primo verbale.*”.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota dello scorso 25 marzo 2020, ritenendo l'istanza generica e non sorretta da un interesse qualificato.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....@pec.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “*trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia*

attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo “l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”. Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data 12 marzo e 7 aprile 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) note formate e detenute dall'ufficio ovvero trasmesse e ricevute a/da pubbliche amministrazioni nonché a/da soggetti privati, in relazione alla posizione dell'accedente quale candidato delle procedure di valutazione comparativa in epigrafe, dal 06 agosto 2019 sino alla data di risposta alla presente.» «1) nota di memoria ed atti successivi dell'ufficio in indirizzo quali trasmessi/ricevuti alla/dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nell'ambito di gravami avverso diniego tacito ovvero espresso all'accesso proposti dall'accedente dal 01 dicembre 2019 sino alla data di risposta alla presente».

Le richieste venivano motivate come segue “in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il Diritto costituzionale-...../, indetta con D.R. n. del 9 luglio 2019, da cui domanda trasmessa in data 06 agosto 2019, ore 00:45, nonché in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il Diritto pubblico comparato-...../, indetta con D.R. n. del 09 luglio 2019, da cui domanda trasmessa in data 10 agosto 2019, ore 02:10; ravvisato che l'accedente è stato escluso dalle ridette procedure D.R. n. del 12 novembre 2019 in relazione ad inesistente falso ideologico in sede di domanda di partecipazione quale successivamente smentito in sede d'istanza d'autotutela ed accesso agli atti, sotto riserva di ogni azione tuzioristica civile, penale ed amministrativa, per la susseguente insinuazione di temeraria ed infondata segnalazione penale, ravvisato che l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché l'esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento di partecipazione alle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di invio sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che per l'effetto occorre attivare ogni più ampia forma di tutela nei confronti dell'Ateneo per gli atti tutti endoprocedimentali adottati, nonché pure in relazione al discendente trattamento di dati personali comuni e sensibili di natura giudiziaria da parte dell'ente per ogni eventuale azione avanti l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ravvisato che risultano essere intervenuti atti in sede d'interlocuzione tra l'Ateneo ed amministrazioni pubbliche nonché soggetti privati in relazione alla posizione dell'accedente quale candidato dalle suddette procedure, ravvisato che occorre acquisire gli atti endoprocedimentali integrali intervenuti nell'interlocuzione con altre pubbliche amministrazioni e

*soggetti privati?'. Ed ancora: "in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il v. Diritto costituzionale-...../....., indetta con D.R. n. del 9 luglio 2019, da cui domanda trasmessa in data 06 agosto 2019, ore 00:45, nonché in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il Diritto pubblico comparato-...../....., indetta con D.R. n. del 09 luglio 2019, da cui domanda trasmessa in data 10 agosto 2019, ore 02:10; ravvisato che l'accedente è stato escluso dalle ridette procedure D.R. n. del 12 novembre 2019 in relazione ad inesistente falso ideologico in sede di domanda di partecipazione quale successivamente smentito in sede d'istanza d'autotutela ed accesso agli atti, sotto riserva di ogni azione tuzioristica civile, penale ed amministrativa, per la susseguente insinuazione di temeraria ed infondata segnalazione penale, da cui evidente esigenza di tutela dell'accedente, ravvisato che l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché l'esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento di partecipazione alle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che l'amministrazione è stata investita di varie istanze d'accesso agli atti nei confronti delle quali ha sempre mantenuto il silenzio in evidente malafede onde impedire tutela all'accedente che ha quindi attivato gravame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, salvo ogni ulteriore discendente azione di tutela nei confronti dell'Ateneo, ravvisato che per l'effetto occorre attivare ogni più ampia forma di tutela nei confronti dell'Ateneo per gli atti tutti endoprocedimentali adottati, nonché pure in relazione al discendente trattamento di dati personali comuni e sensibili di natura giudiziaria da parte dell'ente per ogni eventuale azione di tutela nei confronti dell'Ateneo nonché di soggetti determinati del medesimo avanti l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché alla competente Procura della Repubblica, ravvisato che risultano essere intervenuti atti in sede d'interlocuzione tra l'Ateneo e la ridetta Commissione per l'accesso la cui acquisizione è dunque strumentale per la triplice esigenza tutela in relazione alla richiamata segnalazione, al trattamento dei dati personali ed ai dinieghi all'accesso?'.
 Parte resistente ha negato parzialmente l'accesso con nota dello scorso 9 aprile 2020, adducendo di aver già in gran parte trasmesso in occasioni di precedenti istanze di accesso, quanto domandato dal ricorrente.
 Contro tale parziale diniego il ha adito la Commissione.*

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....@pec.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “*trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo “l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”. Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data 16 febbraio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«copia integrale del verbale del 20 gennaio 2020, n. 1, con le relative due lettere anonime recapite a componente della commissione esaminatrice e quali richiamate nel ridetto verbale per essere annesse al medesimo e quindi agli atti tutti della procedura di valutazione comparativa».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod.) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) L. 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il S.C. Diritto costituzionale-...../..... ed il S.S.D. Diritto costituzionale-...../....., in forza di domanda di partecipazione trasmessa in data 21 agosto 2019, Prot., n., ravvisato che dall'esame del verbale della commissione esaminatrice del 20 gennaio 2020, n. 1, emerge la dichiarazione per cui «la commissione approva la proposta della prof.ssa di depositare agli atti della presente procedura concorsuale n. 2 lettere anonime pervenutele successivamente alla nomina della commissione». ravvisato tuttavia che le ridette lettere anonime non sono tuttavia pubblicate in uno con il verbale pur costituendone parte integrante e quindi atti della procedura accessibili in primis ai candidati per ragioni di trasparenza e di pubblicità della procedura, ravvisato che se la commissione esaminatrice ha ritenuto di anettere al verbale tali lettere anonime ne discende che le medesime devono ritenersi rilevanti ai fini della procedura e dunque appare indispensabile acquisirne copia per ogni valutazione anche ai fini di tutela dell'accedente quale candidato alla procedura”.*

Parte resistente ha negato l'accesso solo con nota dello scorso 17 aprile 2020.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....@pec.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la

normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “*trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo “l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”. Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data 6 febbraio 2020 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) *deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n./2019 in punto di correzione di errore materiale sulla deliberazione n./2019 circa l'assenza dalla partecipazione di un ricercatore universitario candidato alla procedura in esame;*] 2) *atto di giustificazione dell'assenza dalla seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza che ha adottato la deliberazione n./2019 circa l'assenza dalla partecipazione di un ricercatore universitario candidato alla procedura in esame quale attestata in sede di correzione di errore materiale con la successiva deliberazione n./2019;* 3) *note formate e detenute dall'ufficio ovvero trasmesse e ricevute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in relazione a segnalazioni relative alla procedura de qua».*

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato non vincitore della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale/..... Diritto costituzionale, settore scientifico disciplinare/..... Istituzioni di diritto pubblico, codice selezione, il cui decreto di approvazione atti della procedura del 16 gennaio 2019, Prot./2019, è stato pubblicato a sito web, ravvisato che in sede di deliberazione n./2019 per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice per la procedura in esame risultava presente un ricercatore universitario candidato alla procedura in esame, elemento oggetto di successiva correzione di errore materiale in sede di deliberazione n./2019, al fine di ogni annessa tutela in relazione al procedimento di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019”.*

Parte resistente ha consentito l'accesso solo con riferimento al documento di cui al punto n. 1 dell'istanza, negandolo per la restante parte ritenendo ostativa all'accesso la natura di atti interni di quanto domandato dal

Contro tale parziale diniego il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

Il ricorso invero, è stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....@pec.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “*trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Venendo poi alle conseguenze di tale omissione sul procedimento contenzioso oggi in decisione, rileva l'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/06 il quale prescrive che il ricorrente debba far constare nell'atto introduttivo “l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”. Ed invero, la *ratio* della disposizione regolamentare di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), D.P.R. n. 184/2006, deve rinvenirsi nel consentire agli Uffici della Commissione di poter trasmettere con requisiti di legalità formale le proprie decisioni ai ricorrenti che abbiano presentato gravame. A tal fine, invero, la Commissione procede o tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite spedizione in allegato ad una casella di posta certificata che equivale all'invio cartaceo all'indirizzo di residenza.

Non essendovi agli atti elementi in grado di assicurare tale trasmissione certa, il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Ragioneria Territoriale dello Stato -

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione di, in data 29 febbraio 2020 presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere i documenti relativi allo stato di accreditamento di alcune deleghe sindacali in precedenza depositate nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 6 aprile 2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Parte resistente ha depositato memoria difensiva in cui dà atto dell'avvenuta protocollazione dell'istanza di accesso in data 21 maggio u.s.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame il silenzio-diniego non risulta ancora essersi formato e tenuto conto che l'Amministrazione in vista dell'odierna seduta plenaria ha comunicato l'avvenuta protocollazione della istanza di accesso soltanto lo scorso 21 maggio, la Commissione invita parte resistente a fornire aggiornamenti sull'esito del procedimento di accesso in questione.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Abruzzo e Molise – Compagnia di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Maresciallo dell'arma dei Carabinieri in servizio attualmente presso la stazione di, ha presentato in data 27 marzo u.s. domanda di accesso all'ordine di operazione n. 32/32 del maggio 2017 per un servizio di sorveglianza del territorio al quale riferisce di aver in seguito partecipato egli stesso insieme ad altri militari dell'Arma.

Parte resistente con nota datata 7 aprile 2020, ha negato l'accesso sulla scorta della disposizione regolamentare di cui agli artt. 1048, comma 1, lett. b) e 1049, comma 1, lettere f) e g), D.P.R. n. 90/2010, che sottraggono all'accesso i documenti riferiti alla politica di impiego delle forze armate.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, da una parte chiarendo che i documenti di interesse, eccezion fatta per l'ordine n. 32/32 sono già stati consegnati dal Comando di a seguito di precedente istanza del 27 febbraio u.s. e, dall'altra, specificando che, oltre alle disposizioni regolamentari opposte, il predetto documento non contiene alcun riferimento al ricorrente il quale, pertanto, non vanta un interesse qualificato all'ostensione *in parte qua*.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che il diniego opposto dall'amministrazione si fonda su disposizioni regolamentari (segnatamente gli articoli 1048, comma 1, lett. b) e 1049, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. n. 90 del 2010) che questa Commissione non può disapplicare non essendo dotata del relativo potere, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Catania

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data 14 aprile 2020 istanza di accesso a tutta la documentazione relativa al cambio di residenza effettuato nell'anno 2005.

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso il successivo 17 aprile, opponendo un diniego fondato sulla non reperibilità dei documenti richiesti.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando conto della normativa in base alla quale non sussiste più obbligo di conservazione dei documenti richiesti, risalenti, come detto, all'anno 2005.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione Sicilia, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso e tenuto conto della non disponibilità da parte dell'amministrazione della documentazione richiesta, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Carabinieri di

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 10 marzo 2020 presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia di alcuni documenti relativi ad un infortunio sul lavoro risalente all'anno 2000 dal medesimo patito.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 22 aprile 2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Parte resistente in data 21 maggio 2020 ha depositato nota difensiva con la quale rileva di non essere in possesso di quanto richiesto dal ricorrente e che, comunque, l'istanza che ha determinato il gravame oggi in decisione è sostanzialmente identica a numerose altre inviate dal e sulle quali la scrivente Commissione si è già pronunciata in almeno 6 occasioni, dal 2012 al 2015.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. In virtù di quanto argomentato da parte resistente nella memoria di cui alle premesse in fatto ed in particolare alla luce sia del carattere meramente re iterativo dell'istanza che ha originato il ricorso nonché del mancato possesso dei documenti richiesti, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Catania

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data 10 dicembre 2019, istanza di accesso alle due note conclusive del procedimento disciplinare avviato dal Comune resistente a seguito di segnalazione effettuata dal Sig. medesimo. La vicenda, attiene ad esalazioni maleodoranti che avrebbero causato danni al ricorrente ed alla propria moglie, per le quali fu fatta la predetta segnalazione. Da tale fattispecie sembrano essere poi scaturiti due procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, sia in sede civile che penale, e per esigenze difensive il ricorrente ha chiesto di conoscere i provvedimenti sopra menzionati.

Il Comune ha negato l'accesso sia per ragioni di tutela della riservatezza dei controinteressati che per motivi riguardanti l'assenza di interesse qualificato in capo al Sig.

Contro tale primo diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione la quale, nella seduta dello scorso 20 febbraio, dichiarava inammissibile il gravame per non essere stato notificato ai controinteressati individuati nei due dipendenti comunali cui si riferiva l'esposto.

In data 9 marzo il Sig. ha pertanto nuovamente domandato i documenti di cui sopra, vedendosi opporre in data 17 marzo 2020 un nuovo diniego totalmente confermativo del precedente da parte dell'amministrazione. Avverso tale ulteriore diniego il ha adito nuovamente la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione Sicilia, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare, poi, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame atteso che la disposizione citata dal ricorrente e a tenore della quale in seguito a decisioni di inammissibilità e/o irricevibilità della Commissione il ricorrente può proporre nuove istanze di accesso ed eventualmente nuovo ricorso, non tiene conto della circostanza che tale facoltà di riproposizione del ricorso è data in presenza di una nuova e differente ponderazione da parte dell'amministrazione della seconda istanza di

accesso o di documenti nuovi richiesti dall'accentente. Non ricorrendo nella fattispecie in esame alcuno dei casi menzionati, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche

FATTO

La dott.ssa, in proprio e nella qualità di ricercatrice di III livello sin dal 1995, ha preso parte al concorso da dirigente bandito dall'amministrazione resistente nel 2016.

A seguito della presentazione della domanda si insediava la Commissione di concorso per la valutazione dei titoli da effettuarsi sulla scorta dei criteri che la medesima Commissione si era data. Tuttavia in data 21 febbraio 2020 l'esponente veniva a conoscenza del provvedimento di annullamento della procedura concorsuale a seguito di gravi irregolarità riscontrate dall'amministrazione resistente.

Una volta nominata la nuova Commissione, che la ricorrente ritiene abbia adottato criteri di valutazione dei titoli illegittimi e che la esporrebbero al rischio di non vedersi attribuire un punteggio sufficiente per accedere alle fasi successive della procedura, la dott.ssa ha presentato istanza di accesso, sia ai sensi della legge n. 241 del 1990 che ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, a tutte le domande presentate dai candidati alla procedura concorsuale, nonché a tutti i verbali della Commissione, unitamente alle lettere di dimissione dei componenti della Commissione di esame originariamente insediatasi.

L'amministrazione concedeva parzialmente l'accesso ai documenti concorsuali riferiti all'istante, fornendo altresì chiarimenti sulle dimissioni dei componenti della Commissione, senza tuttavia ostendere le lettere di dimissioni.

Contro tale nota di parziale diniego la ha adito in termini la Commissione.

La ricorrente ha poi depositato una integrazione al ricorso originariamente depositato, rilevando che "in data 15.5.2020 ha ricevuto sia alcuni degli atti dell'attuale commissione di concorso che gli allegati alle domande dei candidati relativi all'elenco dei prodotti scelti (titoli A), oltre all'elenco dei punteggi dei suddetti prodotti scelti di tutti i candidati (di cui però sono stati cancellati i nomi) redatto dalla precedente commissione "dimissionaria" (cfr all.3A). L'accesso alle domande complete dei candidati, ancorché private di elementi e dati sensibili, agli ulteriori verbali di valutazione dei titoli B e C e alle lettere di dimissione dei membri della precedente commissione di concorso, continua dunque ad essere negato, con la motivazione pretestuosa di riservatezza o di perdita di interesse a causa dell'annullamento (illegittimo) da parte del RUP dei precedenti atti del concorso".

E' altresì pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce che l'esclusione dall'accesso delle lettere di dimissioni dei membri della commissione è stata motivata dalla natura

personale della documentazione stessa, avendo ritenuto – con riferimento ad essa - prevalente il diritto alla riservatezza anche in considerazione del fatto che l'istante non aveva evidenziato un interesse precipuo nei confronti di documenti stessi. Quanto invece alla documentazione relativa ai terzi partecipanti, la amministrazione precisa di non ravvisare alcun interesse alla verifica delle valutazioni effettuate da parte della commissione, tante l'intervenuto integrale annullamento degli atti da questa compiuti.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

L'annullamento della prova selettiva rende carente dei requisiti di concretezza ed attualità l'interesse della istante ad accedere ai documenti relativi agli altri partecipanti in un'ottica comparativa, risultando altresì insussistente il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e il presunto interesse fatto valere, in contrasto con l'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90.

La ricorrente, invero, ha diritto di accedere alla documentazione a sé relativa nonché ai verbali della commissione giudicatrice, anche relativi all'intervenuto annullamento, e pertanto la Commissione ritiene che l'amministrazione abbia ampiamente assolto ai propri doveri di garanzia della trasparenza con l'invio alla signora di tutta la documentazione elencata nella parte in fatto.

Quanto, infine, alla richiesta delle lettere di dimissioni dei membri della commissione si osserva che la ricorrente avrebbe dovuto allegare al ricorso le ricevute di invio dello stesso ai controinteressati, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Non avendo assolto a tale onere, il ricorso, con riferimento a tale parte, deve ritenersi inammissibile ex artt. 12 comma 4 lett b) e 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) quanto ai documenti relativi ai partecipanti alla selezione, nonché ex art 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006 quanto alla richiesta delle lettere di dimissione dei membri della commissione giudicatrice.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Gruppo Carabinieri Forestale di

FATTO

Il Sig., imprenditore e nella qualità di delegato della, in data 22 agosto 2019 ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso al fascicolo concernente la ricorrente e riferito alla istanza per l'ampliamento di una cava sita su un terreno di proprietà comunale.

In data 21 novembre riferisce che il chiesto accesso è stato autorizzato, ma solo in parte, senza tuttavia indicare i documenti non ostesi. Pertanto, in data 6 dicembre 2019 ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva mentre il ricorrente, con nota dello scorso 23 dicembre ha informato di aver avuto ulteriori informazioni e documenti da parte dell'amministrazione resistente e che restava in attesa di quelle definitive. Nella seduta plenaria dello scorso 20 febbraio 2020, la Commissione, stante il tenore della nota depositata da parte ricorrente del 23 dicembre u.s., con la quale si faceva presente che allo stato la documentazione trasmessa da parte resistente è al vaglio della, invitava parte ricorrente a voler comunicare se all'esito di tale valutazione fosse suo interesse coltivare il ricorso depositato o se, viceversa, la documentazione ostesa fosse soddisfattiva della istanza di accesso a suo tempo presentata, interrompendo nelle more i termini della decisione.

La ricorrente, dando seguito all'incombente istruttorio, ha depositato nota con la quale dà atto di aver ricevuto tutta la documentazione di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig., la Commissione, preso atto della nota della ricorrente medesima successiva all'ordinanza istruttoria del 20 febbraio u.s., rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.